Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 235 del 8 ottobre 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 ottobre 2011 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 216

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2011.

Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione.

DECRETO 3 agosto 2011.

Aggiornamento della Strategia Nazionale 2009-2013 e della Disciplina ambientale nazionale, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi, adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2011.

Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli;

VISTO il regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione del 16 settembre 1994 e successive modificazioni, che stabilisce le norme di qualità delle banane nella fase di immissione in libera pratica sul territorio comunitario;

VISTO il regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione del 15 dicembre 1995 e successive modificazioni, che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore delle banane;

VISTO il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1580/2007;

VISTO l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell’ambito di sua competenza, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 e successive modificazioni, recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n.1148/2001;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa, a norma dell’articolo 1, comma 2, della citata legge 7 marzo 2003, n. 38 ed in particolare, l’articolo 18 concernente l’armonizzazione e la razionalizzazione in materia di controlli e di frodi agroalimentari;

VISTO il decreto ministeriale 20 Novembre 2007, di attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, pubblicato sulla G.U n. 301 del 29-12-2007;

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° agosto 2009, n. 177, recante disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, in attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, (CE) n. 1580/2007 della Commissione e (CE) n. 2257/94 della Commissione;

CONSIDERATO che le organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e delle banane sono state unificate nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, pertanto, è opportuna una gestione unitaria delle attività di controllo alle norme di commercializzazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 149 del citato regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, i riferimenti in altri atti al regolamento (CE) n. 1580/2007, si intendono fatti al regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, secondo la tavola di concordanza, di cui all'allegato XIX di quest'ultimo regolamento;

CONSIDERATO che per esigenze di chiarezza è opportuno abrogare i decreti ministeriali 25 giugno 2009, n. 4982 e 15 giugno 2004 n. 1353 e adottare un nuovo decreto ministeriale;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 27 luglio 2011.

DECRETA:

TITOLO I

Controlli di conformità degli ortofrutticoli freschi

Articolo 1

(*Finalità*)

1. Il presente decreto reca norme di applicazione del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011, limitatamente al Titolo II (classificazione dei prodotti), con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) individuazione delle competenze degli organismi che intervengono nell'applicazione della normativa sulle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e nei relativi controlli di conformità;
b) gestione e aggiornamento della banca dati degli operatori del settore;
c) definizione degli elementi applicativi previsti dalle disposizioni comunitarie;
d) individuazione delle attività e procedure dei controlli di conformità sul mercato interno e nelle fasi di importazione ed esportazione.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
   a) "regolamento": il regolamento (UE) di esecuzione n. 543./2011, della Commissione del 7 giugno 2011;
   b) "detentore": persona fisica o giuridica che, ai sensi dell'articolo 113 *bis*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è materialmente in possesso di prodotti ortofrutticoli freschi o trasformati per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione specifiche o generali e che è responsabile dell'osservanza di tali norme ai fini della messa in vendita, consegna o commercializzazione di tali prodotti all'interno della Comunità;
   c) "operatore": persona fisica o giuridica che ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, detiene prodotti ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione al fine di esporli o metterli in vendita, venderli o commercializzarli in ogni altro modo o che svolge effettivamente una di tali attività;
   d) "operatore riconosciuto"**:** operatore autorizzato ad operare conformemente all'articolo 12 del regolamento;
   e) "controlli di conformità": i controlli compiuti sui prodotti ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione, conformemente al regolamento e secondo le procedure indicate nel manuale allegato al presente decreto e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, per verificare la conformità degli stessi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni del Titolo II del regolamento e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007;
   f) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   g) "Autorità di coordinamento": l'autorità unica incaricata del coordinamento e del raccordo degli organismi interessati nelle materie disciplinate dal capo II del regolamento e dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento;
   h) "AGEA": Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
   i) "Organismo di controllo": organismo incaricato allo svolgimento dei controlli di conformità in applicazione dell'articolo 113 bis paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento;
   j) "Agecontrol": Agecontrol Spa;
   k) "Regione": la Regione o la Provincia autonoma competenti per territorio;
   l) "manuale": manuale operativo delle procedure allegato al presente decreto;

m)"BDNOO": la banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo, costituita in conformità all'articolo 10 del regolamento;

n) "norma specifica": la norma di commercializzazione stabilita per ciascuno dei 10 prodotti elencati all'articolo 3 del regolamento, come definita nella parte B dell'allegato I al regolamento medesimo;

o) "norma generale": la norma di commercializzazione generale, come definita nella parte A dell'allegato I al regolamento, a cui devono conformarsi i prodotti ai quali non si applica la norma specifica.

Articolo 3

(*Organismi competenti*)

1. L'AGEA è l'autorità incaricata del coordinamento delle attività dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi, nonché dei contatti, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, nonché ai commi 1 bis e 1 quater dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

2. L'autorità di coordinamento provvede a:

- estrarre i campioni da assoggettare a verifica, sulla base dell'analisi dei rischi definita nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, basata sulle informazioni contenute nella banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento, nonché su qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo;
- effettuare le dovute comunicazioni alla Commissione europea e alle altre autorità di coordinamento;
- emanare per ciascuna campagna di commercializzazione il programma nazionale delle attività, sulla base di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a), ripartito per prodotti soggetti a norma specifica e per prodotti soggetti a norma generale, in conformità alle disposizioni dettate dal regolamento, dal presente decreto e dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA;
- emanare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, sulla base di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera b), al fine anche di assicurare l'uniformità di esecuzione a livello nazionale, e tra gli organismi responsabili dei controlli , di cui ai commi 1 e 2, e verificarne, eventualmente anche con visite in loco, l'efficacia e la conformità;

3. Le Regioni sono le autorità competenti:

- alla formazione specifica delle figure professionali addette alla verifica della conformità dei prodotti ortofrutticoli, di cui gli operatori devono disporre ai fini dell'autorizzazione all'uso

del logo comunitario e all'autocontrollo dei prodotti ortofrutticoli in esportazione, in applicazione dell'articolo 12 del regolamento;

- all'esecuzione di controlli aggiuntivi sul proprio territorio, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 4.

4. Il Ministero svolge le funzioni di indirizzo generale sull'applicazione del regolamento.

Articolo 4

(*Organismi di controllo*)

1. L'organismo responsabile dell'esecuzione delle attività legate ai controlli obbligatori di conformità alle norme di commercializzazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e) del presente decreto, è l'Agecontrol.

2. Le Regioni, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono svolgere ulteriori controlli di conformità, secondo modalità e termini dalle stesse stabiliti, avvalendosi della banca dati nazionale e in conformità al manuale e alle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, fornendo apposita comunicazione all'autorità di coordinamento e al Ministero.

3. Presso l'autorità di coordinamento è costituito apposito Comitato, composto da 4 rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, 1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 2 rappresentanti di AGEA e un rappresentante dell'Agecontrol con funzioni consultive, con i seguenti compiti:

   a) proporre per ciascuna campagna di commercializzazione il programma nazionale delle attività, ripartito per prodotti soggetti a norma specifica e per prodotti soggetti a norma generale, in conformità alle disposizioni dettate dal regolamento, dal presente decreto e dalle disposizioni attuative emanate dall' AGEA;

   b) redigere ed aggiornare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, al fine anche di assicurare l'uniformità di esecuzione a livello nazionale, e tra ~~a~~gli organismi responsabili dei controlli ~~,~~ di cui ai commi 1 e 2, e verificarne l'efficacia e la conformità;

c) effettuare il monitoraggio delle attività di verifica, definendo gli opportuni adeguamenti delle procedure utilizzate;

d) acquisire le risultanze e le eventuali disfunzioni registrate nell'esecuzione dei controlli ai fini dell'adozione, da parte dell'AGEA, delle misure d'intervento necessarie.

Articolo 5

(*Banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo*)

1. La banca dati, realizzata dall'AGEA all'interno del SIAN è messa a disposizione dell'Agecontrol, che ne cura il relativo aggiornamento, nonché delle Regioni, in base alle procedure previste nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.
   Sono tenuti all'iscrizione nella banca dati di cui all'articolo 10 del regolamento, tutti gli operatori che prendono parte alla commercializzazione, anche nella fase di vendita al dettaglio, degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione, nonché chiunque svolga la vendita a distanza anche via internet pur non detenendo materialmente tali prodotti.
   Il manuale riporta le categorie in cui sono suddivisi gli operatori tenuti all'iscrizione nella banca dati.

2. Non sono tenuti all'iscrizione nella banca dati gli operatori di talune categorie individuate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, che non raggiungono il valore di fatturato annuo di 60.000,00 euro al netto di IVA, riferito a tutti i prodotti soggetti a norme di commercializzazione, nonché tutti gli operatori che svolgono le loro attività unicamente per i prodotti e/o lavorazioni di cui all'articolo 6, comma 1.

3. Per l'iscrizione alla banca dati e per i successivi eventuali aggiornamenti, gli operatori presentano all'Agecontrol apposita domanda, utilizzando la modulistica recata dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

4. L'Agecontrol cura, all'interno della banca dati, l'istruttoria delle domande di iscrizione, di aggiornamento e di cancellazione, la verifica degli elementi in esse contenuti, l'eventuale risoluzione di anomalie, l'acquisizione informatica dei dati e delle informazioni in esse contenute, nonché l'attribuzione e la comunicazione dei numeri di iscrizione agli operatori interessati.

5. L'Agecontrol ha facoltà di acquisire, anche nel corso dei controlli di conformità, ulteriori informazioni per gli operatori già iscritti, ai fini dell'aggiornamento d'ufficio della banca dati nazionale.

6. In banca dati nazionale sono acquisiti gli esiti dei controlli di conformità eseguiti e le eventuali sanzioni.

7. Le informazioni contenute nella banca dati, utilizzate anche per la classificazione delle categorie di operatori secondo l'analisi del rischio, come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento, sono riportate nel manuale.

8. Gli operatori esteri che svolgono la loro attività sul territorio nazionale, sono tenuti all'iscrizione alla banca dati nazionale.

Articolo 6

(*Esenzione dall'applicazione delle norme di commercializzazione*)

1. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli:
   a) i prodotti commercializzati alle condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1 e 5 del regolamento ed i prodotti elencati al paragrafo 6 del medesimo articolo;
   b) i prodotti che nell'ambito del territorio nazionale sono venduti, consegnati o avviati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, nonché i prodotti avviati, ma non ceduti, da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio;
   c) i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo, su mercati riservati esclusivamente ai produttori di una data zona di produzione, come definiti dal decreto ministeriale 20 novembre 2007.

Le procedure per l'applicazione della deroga di cui alla lettera c) sono definite nelle disposizioni attuative emanate da AGEA.

I prodotti esentati dall'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione perché destinati alla trasformazione industriale, o all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari, importati da Paesi terzi o esportati verso tali Paesi, devono essere accompagnati da un certificato, conformemente alle specifiche disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

Articolo 7

(*Controlli sul mercato interno, nella fase di importazione e di esportazione)*

1. Gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco sottoposti alla norma specifica, nonché quelli soggetti alla norma generale indicati nel manuale,

sono soggetti, sul mercato interno e in tutti gli stadi della commercializzazione, a controlli a campione sul territorio nazionale, sulla base di un'analisi del rischio, secondo le disposizioni e le procedure degli articoli 11 e 17 del regolamento, del manuale e delle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

2. I metodi di controllo sono conformi a quelli descritti nell'allegato V al regolamento, mentre nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, i relativi metodi di controllo sono definiti nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA e nel manuale delle procedure.

3. Gli operatori, forniscono all'Agecontrol le informazioni, di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento, necessarie all'organizzazione e all'esecuzione dei controlli, sulla base delle modalità riportate dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA e dal manuale delle procedure.

4. Gli operatori esentati dall'iscrizione nella banca dati, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, sono in ogni caso tenuti, per i casi previsti, al rispetto delle norme di commercializzazione.

5. Se dai controlli emergono irregolarità significative, l'autorità di coordinamento dispone l'aumento della frequenza dei controlli, eventualmente preventivata, relativamente agli operatori, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri pertinenti con la tipologia di irregolarità.

6. Nelle fasi di esportazione ed importazione, da o verso i Paesi terzi, sono effettuati, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, controlli sistematici su tutti i prodotti soggetti a norma specifica, nonché su quelli soggetti alla norma generale elencati nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, e su quelli indicati dal paragrafo 1 lettera a) dell'articolo 4 del regolamento ad esclusione delle partite che sulla base dell'analisi dei rischi non necessitano di un controllo. Il certificato di conformità, conforme all'allegato III del regolamento, rilasciato dall'organismo di controllo, accompagna le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti sottoposti a controllo.

7. Sulla base di un'analisi di rischio, il manuale e le disposizioni attuative emanate dall'AGEA indicano la percentuale minima di controllo delle partite importate da Paesi terzi, accompagnate dal certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo di un Paese terzo, riconosciuto ai sensi dell'articolo 15 del regolamento.

8. Qualora un prodotto sottoposto al controllo di conformità alla norma di commercializzazione generale riporti, tra le indicazioni esterne, informazioni aggiuntive a quelle dell'Allegato 1,

parte A, del regolamento, riconducibili alle norme adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), tali informazioni aggiuntive devono risultare conformi alla norma UNECE relativa al prodotto considerato.

9. L'Agecontrol, in caso di riscontro di prodotti non conformi, provenienti da altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo, ne dà immediata comunicazione all'autorità di coordinamento.

10. L'Agecontrol e gli Organismi di controllo entro il 31 marzo di ciascun anno, inviano all'autorità di coordinamento, al Ministero ed alle Regioni una relazione dettagliata sui risultati dei controlli dell'anno precedente, secondo lo schema contenuto nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

Articolo 8

(*Operatori riconosciuti*)

1. Sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento e secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, gli operatori che ne fanno richiesta, classificati nella categoria di rischio più bassa e che sono in possesso dei requisiti come richiesti anche in riferimento al comma 3 dell'articolo 12 e dal presente decreto, e offrano particolari garanzie essere autorizzati ad apporre su ogni confezione dei prodotti commercializzati sul mercato comunitario, una etichetta, conforme al facsimile di cui all'allegato II del regolamento e/o a controllare direttamente le partite destinate all'esportazione verso Paesi terzi, tenendo un apposito registro secondo le modalità prescritte nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

2. L'autorizzazione ha una durata di tre anni e può essere rinnovata, su richiesta dell'operatore, previa verifica dei requisiti da parte di Agecontrol. L'Agecontrol, sulla base di un'analisi del rischio determinata dall'autorità di coordinamento, esegue controlli per accertare il rispetto delle condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione, che qualora non risultino più rispettate, viene revocata. Ogni operatore è sottoposto a controllo per la verifica dei requisiti, almeno due volte ogni tre anni.

3. In caso di applicazione del comma 1, secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, il certificato di conformità viene emesso dall'Agecontrol, che certificherà almeno il 10% del totale delle partite annualmente destinate all'esportazione da ogni singolo operatore autorizzato.

Articolo 9

(*Comunicazioni*)

1. L'autorità di coordinamento effettua le seguenti comunicazioni alla Commissione europea, al Ministero e alle Regioni:
   a) le informazioni di cui al comma 9 dell'articolo 7 del presente decreto, non appena ricevute dagli Organismi di controllo;
   b) i sistemi di ispezione e di analisi del rischio contenuti nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA e nel manuale delle procedure, nonché ogni ulteriore modifica;
   c) entro il 30 giugno di ogni anno, una sintesi dei risultati dei controlli effettuati dagli Organismi di controllo, nel corso dell'anno precedente.

Le informazioni di cui alla lettere a) sono inviate anche ai Paesi terzi interessati, elencati nell'allegato IV del regolamento ed alle autorità di coordinamento, eventualmente interessate, degli altri Stati membri. Le informazioni di cui alla lettera c) sono inviate anche agli altri Stati membri.

TITOLO II

Controlli banane

Articolo 10

(*Controlli nel settore delle banane*)

1. Le definizioni di cui all'articolo 2, si applicano al presente Titolo per quanto compatibili.

2. L'AGEA, ai sensi del comma 1 quinquies dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è l'autorità incaricata del coordinamento delle attività dei controlli di qualità nel settore delle banane.

3. L'AGEA, tramite l'Agecontrol, effettua i controlli di conformità alle disposizioni sulle norme di qualità delle banane, stabilite nel regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione del 15 dicembre 1995, secondo le disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione del 16 settembre 1994, nonché delle disposizioni emanate dall'AGEA. I controlli sono eseguiti sulle banane destinate al consumo fresco, nelle fasi di importazione dai Paesi terzi e di primo sbarco in caso di banane prodotte nella Comunità.

4. Qualora le banane non risultino conformi, si applicano le disposizioni del regolamento, per quanto di pertinenza.

5. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2898/95 e secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, gli operatori che ne fanno richiesta, a condizione che risultino in possesso dei requisiti previsti, possono essere esentati dal controllo.

   L'Agecontrol, secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, certifica almeno il 10% del totale delle partite annualmente importate da ogni singolo operatore esentato.

   L'autorità di coordinamento comunica alla Commissione e al Ministero l'elenco degli operatori che beneficiano dell'esenzione dei controlli sulle banane e i casi di revoca di tale beneficio.

TITOLO III

Norme generali e transitorie

Articolo 11

(*Accertamento delle violazioni*)

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 306/2002 e successive modificazioni, l'Agecontrol e le Regioni provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e all'applicazione delle relative sanzioni, ferme restando le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Se in occasione dei controlli di cui all'articolo 7 del presente decreto, il personale incaricato del controllo prende atto della non conformità alla norma di commercializzazione generale, per prodotti diversi da quelli indicati nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, applica la sanzione conseguente.

3. Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol, a decorrere dal 1° luglio 2009, è effettuato a favore dell'autorità di coordinamento, secondo le procedure riportate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

4. Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate dagli Organismi regionali di controllo a decorrere dal 1° luglio 2009 è effettuato a favore delle Regioni nel cui territorio è stata rilevata l'infrazione.

Articolo 12

(*Abrogazioni*)

1. I decreti ministeriali 25 giugno 2009, n. 4982 e 15 giugno 2004 n. 1353 sono abrogati.

2. Le disposizioni del decreto ministeriale 25 giugno 2009, n. 4982, sono sostituite da quelle contenute nel presente decreto.

Articolo 13

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n.7, foglio n. 52

Manuale operativo delle procedure

Allegato al DM 5462 del 3 agosto 2011

1. **ORTOFRUTTICOLI FRESCHI OGGETTO DI CONTROLLO DI CONFORMITA' E DEROGHE.**

2. **ANALISI DI RISCHIO**

3. **BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI**

4. **COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE**

5. **APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

1. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI OGGETTO DI CONTROLLO DI CONFORMITA'

Sono soggetti a controlli, in tutti gli stadi della commercializzazione, sia sul mercato interno che nelle fasi di importazione ed esportazione, gli operatori che commercializzano:

a) i prodotti ortofrutticoli sottoposti a norma specifica destinati al consumo allo stato fresco;

b) i seguenti prodotti soggetti alla norma generale destinati al consumo allo stato fresco:

- **meloni,**
- **cipolle,**
- **fagiolini,**
- **carciofi,**
- **melanzane,**
- **cavolfiori,**
- **carote,**
- **aglio,**
- **ciliegie.**

L'autorità di coordinamento adotta le disposizioni attuative, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, in ordine alle procedure per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione delle deroghe previste dal regolamento.

In relazione alle esenzioni e deroghe, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento, ad eccezione di quella prevista al paragrafo 3 del medesimo articolo.

2. ANALISI DI RISCHIO

In base alle disposizioni contenute nel regolamento e nell'art. 113 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, i controlli selettivi per verificare la conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione, devono essere basati su un'analisi del rischio e concentrati nella fase precedente alla spedizione dalle zone di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce.
Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, il controllo deve essere effettuato prima dell'immissione in libera pratica.

Nell'articolo 11 del regolamento sono indicati i criteri da considerare, affinché i controlli di conformità siano svolti in maniera selettiva.

L'autorità di coordinamento, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, potrà includere ulteriori criteri di valutazione del rischio e definirà, nelle diposizioni attuative, gli indici da attribuire a ciascuno dei criteri.

In particolare, per quanto concerne il mercato interno, si terrà conto dei criteri di seguito elencati ed articolati nelle relative tabelle di riferimento:

- **Classificazione degli operatori**
- **Classificazione delle attività**
- **Gamme dei prodotti**
- **Valore commercializzato**
- **Risultati dei controlli**
- **Presenza dei sistemi di assicurazione della qualità**

Sulla base del totale degli indici l'autorità di coordinamento fissa le disposizioni circa l'estrazione periodica dei controlli, (mensile o bimestrale) e le attività conseguenti.

L'autorità di coordinamento, sentiti gli organismi di controllo ed il Comitato di cui all' articolo 4 del decreto, rivede ed aggiorna periodicamente gli elementi necessari per la formulazione dell'analisi dei rischio.

CRITERI DA UTILIZZARE NELL'ANALISI DI RISCHIO DA APPLICARE PER I CONTROLLI SUL MERCATO INTERNO

Al fine di valutare il rischio che un operatore metta in vendita dei prodotti non conformi alle norme, risulta necessario individuare dei parametri che saranno suddivisi fra rischio statistico e rischio casuale.

I parametri di rischio statistico sono costituiti dagli elementi economici degli operatori, cioè dalla loro posizione nella catena commerciale (OP, cooperative, imprenditori agricoli, centrali di condizionamento, centri di distribuzione ecc.), dall'ampiezza dell'offerta (prodotti stagionali, assortimenti parziali o totali ecc.) e dal volume d'affari.

Il parametro di rischio casuale scaturisce dai risultati dei controlli eseguiti nell'ultimo anno.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI
Imprenditore agricolo
Organizzazioni di produttori/Associazioni di organizzazioni di produttori/Cooperative di produttori
Centrali di acquisto e piattaforme per la grande distribuzione
Grossista/operatore contoterzista/importatore/esportatore
Operatori che effettuano vendite a distanza (internet)
Dettagliante/specialista

CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'
Cessione di prodotti destinati al consumo in ambito locale
Cessione di prodotti e relativa spedizione in ambito nazionale
Cessione ,con relativa spedizione, di prodotti sui mercati degli altri paesi UE
Esportazione di prodotti sui mercati dei paesi terzi
Acquisto di prodotti sui mercati locali

Acquisto di prodotti sul mercato nazionale
Acquisto di prodotti sui mercati degli altri Paesi UE
Importazione di prodotti da mercati di Paesi terzi
Contratti a distanza anche via internet

GAMMA DI PRODOTTI
Gamma dei prodotti ortofrutticoli con norma specifica o generale (elenco prodotti indicati nel manuale)
Gamma degli altri prodotti ortofrutticoli con norma generale (allegato 1, parte IX del regolamento (CE) n. 1234/2007)
Gamma stagionale
Monoprodotto (prodotti ortofrutticoli con norma specifica o generale (elenco prodotti indicati nel manuale)
Monoprodotto (altri prodotti ortofrutticoli con norma generale di cui all'allegato 1, parte IX del regolamento (CE) n. 1234/2007)

VALORE COMMERCIALIZZATO € (al netto di IVA)
fino a 60.000
60.000 - 180.000
180.000 - 540.000
superiore a 540.000

RISULTATI DEI CONTROLLI (decreto legislativo n.306/2002)
Mancanza di conformità tecnica
Mancata o errata annotazione delle indicazioni esterne
Rilievi inerenti alla presentazione
Utilizzo non autorizzato del Logo comunitario
Mancata iscrizione/aggiornamento a BNDOO
Mancata comunicazione agli organismi di controllo delle informazioni di cui all'articolo 11 paragrafo 4 del regolamento.
Mancata o errata indicazione dell'origine
Sanzioni irrogate

PRESENZA DI SISTEMI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'
Si
No

La classificazione di un operatore viene effettuata sulla base degli indici dei parametri statistici e casuali, sulla base delle informazioni contenute in banca dati, o da altre fonti informative. La combinazione di tali indici determina il fattore di rischio che individua il singolo operatore, e che orienterà la frequenza dei controlli. Gli operatori che presentano un alto grado di rischio sono controllati più frequentemente rispetto a quelli che presentano un rischio medio.

In base a tale criterio sono definiti tre gruppi, che individuano gradienti di rischio che orienteranno la frequenza percentuale dei controlli:
Gruppo 1) - Operatori ad alto rischio - almeno 1 controllo semestrale - 40 % probabilità estrazione

Gruppo 2) - Operatori a medio rischio - almeno 1 controllo annuale - 35 % probabilità estrazione

Gruppo 3) - Operatori a basso rischio - almeno 1 controllo ogni 18 mesi - 25 % probabilità estrazione

Percentuali minime, distinte per tipologia di prodotto, che dovranno essere soggette a controllo di conformità (articolo 11, paragrafo 2, lett. b, del regolamento).

PRODOTTO	PERCENTUALE MINIMA DI CONTROLLO
presenza di prodotti soggetti a norme specifiche o generale (prodotti indicati nel manuale)	80
assenza di prodotti soggetti a norme specifiche o generale (prodotti indicati nel manuale)	20

Percentuali minime di operatori che dovranno essere soggette a controllo di conformità.

OPERATORI	PERCENTUALE MINIMA DI CONTROLLO (in base alla distribuzione territoriale)
grossisti	10
GDO – dettaglianti	26
centrali di acquisto	1
OP – COOP.	3
imprenditori agricoli - grossista	50
Grossisti (condizionamento e smistamento) – importatore - esportatore	10

Sulla base della combinazione tra l'appartenenza ad una specifica categoria di rischio e ad una particolare tipologia di operatori, o tipologie di prodotti, l'Autorità di coordinamento procederà all'individuazione periodica del campione. Tale procedura e' finalizzata al rispetto, nel consuntivo annuale dei controlli, delle percentuali minime così come sopra determinate, per ciascun operatore e per ciascun gruppo di rischio.

ANALISI DI RISCHIO DA APPLICARE PER I CONTROLLI NELLA FASE DI IMPORTAZIONE

Partite non controllate in importazione in base al disposto dell'art. 13, par.1, lettera c) del regolamento.

L'art.13, par.1, lettera c) del regolamento stabilisce che, in deroga al par.1, lettera a) del medesimo articolo, per i casi in cui la non conformità di partite di prodotti, derivante dall'analisi del rischio sia limitata, l'AGEA può decidere di non effettuare il controllo su

tali partite. A tal fine, informa la Commissione e il Ministero, e adotta le necessarie disposizioni per gli Organismi di controllo.
Al fine di adempiere in modo congruo al controllo in importazione in base all'opzione lasciata agli Stati membri, si ritiene adeguato un livello minimo di controllo non inferiore al 60% delle partite.

Partite non controllate in importazione in base al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento.

In base a quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento, potranno essere riconosciuti i controlli di conformità eseguiti sulle partite di prodotti sottoposti a norma specifica, controllate dai Paesi che dispongano di organismi di controllo riconosciuti il cui elenco è fornito all'allegato IV del regolamento.
Le partite provenienti da tali Paesi dovranno essere controllate, in base ad un'analisi di rischio che tenga conto anche dei parametri OECD, in una percentuale minima che non deve essere inferiore al 10 %.

3. BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, è istituita una banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli - BDNOO, cui sono tenuti ad iscriversi – fatte salve le deroghe previste – gli operatori rientranti nelle categorie di seguito definite, che detengano i prodotti ortofrutticoli indicati all'allegato I, parte IX, del regolamento (CE) 1234/2007, soggetti alla conformità con le norme di commercializzazione, di cui agli articoli 113 e 113 bis del medesimo regolamento, ai fini del consumo in ambito comunitario, dell'avvio verso i Paesi terzi o dell'importazione.

La banca dati contiene per ciascun operatore almeno le seguenti informazioni:
- **numero di registrazione in BDNOO**
- **Codice fiscale (obbligatorio)**
- **Partita Iva**
- **ragione sociale**
- **indirizzo sede legale e punti di commercializzazione**
- **posizione occupata nella catena commerciale**
- **risultanze di controlli condotti a suo carico**
- **identificazione referenti per la conformità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati**
- **gamma prodotti trattati ed eventuale stagionalità**
- **valore commercializzato**
- **risultanze dell' iter sanzionatorio**
- **esito dei controlli regionali**

Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che l'autorità di coordinamento ritenga necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati. Tali informazioni devono essere fornite utilizzando la modulistica, predisposta dall'autorità di coordinamento, ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.

Le imprese e le organizzazioni di nuova costituzione (grossisti di mercato, conto-terzisti, organizzazioni dei produttori e cooperative di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa), sono tenute a richiedere l'iscrizione in banca dati entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell'attività o dalla conclusione dell'anno in cui si è realizzata la condizione che determina l'obbligo di iscrizione. Tale limite temporale si applica anche a qualsivoglia modifica, integrazione o variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione.

Per quanto riguarda le aziende autorizzate all'uso del logo comunitario e/o all'autocontrollo, la banca dati dispone di apposite sezioni ove sono registrati gli elementi che hanno dato luogo alle autorizzazioni ed i riferimenti agli esiti dei controlli eseguiti.
La banca dati è resa accessibile agli organismi di controllo, alle Regioni e Province autonome nonché agli altri Enti o Organismi all'uopo autorizzati secondo modalità stabilite dall'autorità di coordinamento, ai sensi dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Funzioni della banca dati
Periodicamente, secondo le procedure definite dall'autorità di coordinamento, mediante i servizi resi disponibili dal SIAN, verranno estratti i singoli punti di controllo afferenti gli operatori registrati nella banca dati.

Gli esiti risultanti dall'utilizzo delle check-list precompilate, sono contenuti e disponibili nella banca dati mediante le funzionalità messe a disposizione dal SIAN, dove andranno a implementare le informazioni necessarie all'analisi dei rischi, nonché la messa a disposizione del Ministero, delle Regioni e degli altri soggetti che ne abbiano interesse.

In caso di necessità, l'organismo di controllo, mediante autorizzazione dell'AGEA, potrà aggiungere fino al 10% annuale di check-list, oltre quelle estratte, in funzione dei carichi di lavoro, della stagionalità, della località ove si trova il punto di controllo.

Categorie degli operatori ortofrutticoli, tenute all'iscrizione alla banca dati :

1) **grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all'interno o al di fuori dei mercati all'ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti);**
2) **imprese che commercializzano per conto terzi (es. commissionari);**
3) **organizzazioni dei produttori (OP);**
4) **cooperative di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa;**
5) **imprenditori agricoli (non associati ad OP o a cooperative) con un volume annuo commercializzato, superiore a € 60.000, al netto di IVA;**
6) **centrali di acquisto per la grande distribuzione;**
7) **grande distribuzione organizzata GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a € 60.000, al netto di IVA);**
8) **dettaglianti (con volume annuo commercializzato superiore a € 60.000 ,al netto di IVA);**

9) tutti gli operatori che effettuano importazioni e/o esportazioni di prodotti ortofrutticoli freschi di cui all'allegato I, parte IX, del regolamento (CE) 1234/2007 da e verso paesi terzi all'Unione;

10) operatori che effettuano la vendita a distanza anche via internet.

Operatori non tenuti all'iscrizione in banca dati :

1) Imprenditori agricoli

- che vendano, consegnino o avviino prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d'imballaggio o deposito, situati nell' ambito nazionale di produzione;

- che avviino esclusivamente i prodotti ortofrutticoli ad impianti di trasformazione;

- che cedano nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo;

- che vendano direttamente i loro prodotti su mercati come definiti dal D.M. 20 novembre 2007, riservati esclusivamente ai produttori;

- associati ad OP o cooperativa, che conferiscano esclusivamente prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;

- non associati ad OP o a Cooperativa con volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA:

2) cooperative che conferiscano esclusivamente prodotti alle organizzazione dei produttori per la commercializzazione;

3) imprenditori di centri di deposito che avviino prodotti ortofrutticoli verso i centri di confezionamento e di imballaggio, all'interno dell'ambito nazionale di produzione;

4) strutture della G.D.O. (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita) con un volume annuo di prodotto commercializzato del reparto ortofrutticolo inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA;

5) dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA;

6) persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli, consiste esclusivamente nel trasporto delle merci (trasportatori);

7) persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consistano nella sola commercializzazione, in ambito nazionale, di prodotti destinati alla trasformazione industriale, o destinati all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari.

4. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli oggetto di controllo di conformità , per i quali sono stabilite norme commercializzazione, sia sul mercato interno che nelle fasi di importazione ed esportazione e destinati al consumo allo stato fresco al di fuori dell'ambito nazionale, ma in ambito UE, sono tenuti a fornire, agli organismi di controllo, in applicazione dell'art. 11, par. 4, del regolamento, le informazioni che questi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli, così come previsto nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

Nelle suddette informazioni sono incluse le comunicazioni obbligatorie dei dati contenuti nella "Notifica di spedizione" e nella "Richiesta di controllo", secondo modalità e termini previsti dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.
Le fatture ed i documenti di trasporto, escluse le ricevute per il consumatore finale, debbono riportare diciture ed informazioni previste dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.
I detentori e gli operatori ortofrutticoli sono tenti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta durante l'esecuzione dei controlli, ovvero a farle pervenire all'Organismo di controllo per il completamento degli accertamenti, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Tale termine è valido anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, del presente decreto, in merito all'istruttoria delle domande di iscrizione alla Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento .

5. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

In base all'articolo 1, comma 6 della Legge n. 71/2005, che modifica il decreto legislativo del 10 dicembre 2002, n. 306, il potere di accertamento delle violazioni amministrative e l'applicazione delle relative sanzioni, è attribuito all'Agecontrol e alle Regioni e Province autonome, per i controlli di rispettiva competenza.

L'Autorità di coordinamento adotta, ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, le procedure per l'applicazione delle sanzioni e per il loro pagamento.

****

11A13093

DECRETO 3 agosto 2011.

Aggiornamento della Strategia Nazionale 2009-2013 e della Disciplina ambientale nazionale, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi, adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

VISTO il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1580/2007;

VISTO il decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417, con il quale è stata adottata la Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, nonché la Disciplina ambientale nazionale, in applicazione dell'articolo 103 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2010 n. 8446, con il quale sono stati apportati taluni aggiornamenti alla Strategia Nazionale adottata con il decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417;

CONSIDERATO che l'articolo 150 del citato regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011, stabilisce che gli Stati membri devono modificare la propria Strategia nazionale entro il 15 settembre 2011 al fine di recepire talune disposizioni introdotte dal regolamento stesso;

RITENUTO, pertanto, necessario modificare la Strategia Nazionale e la Disciplina ambientale, anche ai fini della presentazione dei nuovi programmi operativi poliennali decorrenti dal 1° gennaio 2012 e delle annualità residue decorrenti dal 1° gennaio 2012 dei programmi operativi in corso;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 27 luglio 2011;

DECRETA:

Art. 1

1. L'allegato al Decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417, con il quale è stata adottata la Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio, nonché la Disciplina ambientale, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

2. Le disposizioni della Strategia Nazionale e della Disciplina ambientale di cui al comma 1, si applicano ai programmi operativi poliennali decorrenti dal 1° gennaio 2012 e alle annualità residue decorrenti dal 1° gennaio 2012 dei programmi operativi in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 3 agosto 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n.7, foglio n. 54

-

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI
DI MERCATO
POCOI V

OCM - ORTOFRUTTA

STRATEGIA NAZIONALE 2009-2013

Documento elaborato ai sensi dell'articolo 103 *septies* del regolamento (CE) n. 1234/2007

Versione adottata con DM 3 agosto 2011 n. 5460, che sostituisce quella adottata con DM 30 settembre 2010 n. 8446

INDICE

1. Durata della Strategia Nazionale

La durata del presente documento di programmazione è relativa alle attività svolgibili dalle organizzazioni di produttori (OP) per il periodo 2009-2013.

In considerazione che le regole comunitarie stabilite per le OP si applicano *mutatis mutandis* alle associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) nei limiti del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, nel prosieguo del presente documento, il termine OP è usato anche con riferimento alle AOP, salvo diversa indicazione.

2. Analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, potenzialità di sviluppo, strategia scelta in funzione delle caratteristiche e giustificazione delle priorità selezionate

2.1 Analisi della situazione: produzione e mercato del settore ortofrutticolo

2.1.1 Superfici e produzioni

Secondo i dati Istat, in Italia nel 2006 sono stati prodotti circa 26,4 milioni di tonnellate di ortofrutta, su una superficie di circa 1.300.000 ettari.

In termini di superficie coltivata, la frutta (agrumi esclusi) ha rappresentato il 40% del totale ortofrutta, sviluppando investimenti pari a circa 520.000 ettari. Per parte loro, gli agrumi con quasi 170.000 ettari rappresentano il 13% del complesso, mentre gli ortaggi, con 538.000 ettari, hanno una quota pari al 41% delle superfici investite.

Sempre nel 2006 sono stati prodotti circa 15,2 milioni di tonnellate di ortaggi (patate comprese), vale a dire il 58% del totale dei quantitativi di ortofrutta prodotti. Seguono la frutta fresca, con oltre 7,4 milioni di tonnellate (28%) e gli agrumi, con quasi 3,6 milioni di tonnellate.

La Produzione Lorda Vendibile (PLV) di ortofrutta rappresenta mediamente il 25% del totale della PLV complessiva dell'agricoltura italiana (media 2001-2005). Il tasso di incidenza della PLV ortofrutticola sul totale risulta particolarmente elevato in Sicilia, dove nel quinquennio 2001-2005 si è attestato mediamente al 53% del totale, ma anche in Trentino-Alto Adige (48%), Campania (47%), Puglia (41%). Un'incidenza dell'ortofrutta superiore alla media nazionale si riscontra anche in Basilicata, Calabria, Abruzzo, Lazio ed Emilia-Romagna. Nel loro complesso, le nove regioni elencate concorrono alla produzione di oltre l'80% della PLV ortofrutticola italiana.

Le superfici investite ad ortofrutta in Italia (Fig. 2.1) sono diminuite negli ultimi sette anni del 4,3%, attestandosi nel 2006 a 1.309.321 ettari. Tale flessione ha coinvolto tutti i principali aggregati, soprattutto pomodoro da industria e patate, ma anche agrumi, ortaggi di pieno campo e frutta. Le uniche eccezioni sono rappresentate da ortaggi in serra, legumi secchi ed uve da tavola.

Fig. 2.1 - Andamento superficie ortofrutticola italiana

(.000 ettari)

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat e Agea

A fronte della costante contrazione delle superfici investite, la produzione di ortofrutta (Fig. 2.2) ha evidenziato una maggiore variabilità, attribuibile essenzialmente a fattori climatici. Considerando l'intero periodo, tuttavia, si osserva una diminuzione complessiva del 6%, da 27,9 a 26,2 milioni di tonnellate.

Fig. 2.2-Andamento produzione

(.000 tonnellate)

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat e Agea

Tale dinamica complessiva risulta da andamenti divergenti dei singoli aggregati. In particolare, si osserva la forte contrazione della produzione di ortaggi in pieno campo, la principale voce del comparto, che non ha recuperato la flessione subita nel biennio 2001-2002. Risultati negativi anche per le patate, che chiudono il periodo con una contrazione del 13%.

Il pomodoro da industria, dopo gli elevatissimi livelli produttivi raggiunti nel triennio 2003-2005 è tornato su livelli intermedi. Note positive si registrano per gli ortaggi in serra, sebbene questo settore sia fortemente minacciato dalla concorrenza di Paesi emergenti (Paesi Terzi del Mediterraneo).

La dinamica dell'indice di trasformazione industriale dipende fortemente dalla stagionalità e quindi dalla disponibilità di materia prima agricola da trasformare.

Si evidenzia comunque nell'arco del quinquennio una lieve tendenza all'aumento della produzione di frutta e ortaggi conservati (Fig. 2.3), che risente anche del picco particolarmente elevato registrato nel 2004 e imputabile essenzialmente alla trasformazione del pomodoro.

Andamento incostante, invece, per l'industria dei succhi di frutta che alterna risultati positivi a battute d'arresto, come nel 2002 e nel 2004.

Fig. 2.3 Dinamica dell'indice di produzione comparto della trasformazione ortofrutticola

(2000 = 100)

Fonte: Istat

2.1.2 Prezzi all'origine e costi

I prezzi all'origine dei prodotti ortofrutticoli, che da sempre mostrano un'elevata volatilità, hanno subito negli ultimi anni forti oscillazioni, con variazioni congiunturali anche molto al di sopra della norma.

La figura seguente (Fig. 2.4) mostra, in particolare, la dinamica mensile dell'indice dei prezzi all'origine dell'aggregato frutta e agrumi. Negli anni considerati si osservano i picchi eccezionalmente alti nell'estate del 2003, nel primo semestre del 2004 e nelle primavere del 2005 e del 2006, ma anche la caduta nella seconda metà del 2004 e nei primi mesi del 2005 e del 2006, che ha riportato verso il basso la tendenza crescente dell'intero periodo. Nei sette anni considerati la crescita complessiva dei prezzi all'origine di questo aggregato è stata del 33%.

Fig. 2.4-Frutta e agrumi

Dinamica dei prezzi all'origine, 2000-2006

Fonte: Ismea

Per gli ortaggi, l'arco di tempo in esame mostra una forte crescita delle quotazioni all'origine (Fig. 2.5), che hanno registrato, anche in questo caso, un crollo nel secondo semestre del 2004, risalendo tuttavia nei primi mesi del 2005 e nel 2006. La variazione complessiva del periodo è stata pari al 21%.

Fig. 2.5- Ortaggi

Dinamica dei prezzi all'origine, 2000-2006

Fonte: Ismea

Le figure che seguono (Figg. 2.6; 2.7; 2.8) mostrano la dinamica dei prezzi dei mezzi correnti di produzione, distintamente per le produzioni di frutta fresca, di agrumi e di ortaggi. Appare evidente l'impennata, a causa degli incrementi registrati da combustibili, manodopera, concimi azotati e fosfatici ed in generale degli input chimici. Le variazioni sull'intero periodo sono tuttavia mediamente inferiori rispetto a quelle registrate dai prezzi all'origine.

Fig. 2.6-Frutta fresca

Dinamica dei prezzi dei fattori di produzione

Fonte: Ismea

Fig. 2.7-Agrumi

Dinamica dei prezzi dei fattori di produzione

Fonte: Ismea

Fig. 2.8-Ortaggi

Dinamica de prezzi dei fattori di produzione

Fonte: Ismea

Da segnalare inoltre come tra la metà del 2007 e l'estate 2008 l'aumento del prezzo del petrolio si sia riflesso pesantemente sui prezzi di concimi e antiparassitari, innescando una pericolosa rincorsa tra prezzi e costi, con ripercussioni negative sui mercati al consumo.

2.1.3 Consumi interni

La dinamica degli ultimi sette anni degli acquisti domestici di prodotti ortofrutticoli in Italia ha mostrato un trend decisamente negativo. I volumi totali acquistati dalle famiglie sono passati infatti da oltre 6,5 milioni di tonnellate nel 2000 a 5,4 milioni di tonnellate nel 2006, evidenziando una riduzione in termini percentuali pari al 17%. In calo tutte le principali voci del comparto, con la sola eccezione di banane e frutti esotici.

Nel corso dell'ultimo triennio, tuttavia, la dinamica degli acquisti domestici ha registrato un trend sostanzialmente stabile in termini di quantità (Fig. 2.9). Nel 2006 i consumi domestici dell'intero comparto hanno avuto, infatti, un lieve rimbalzo rispetto al 2005, aumentando di 0,3 punti percentuali. Bene soprattutto il segmento dei freschi (frutta, ortaggi e IV gamma).

Fig. 2.9 - Acquisti domestici del totale Ortofrutta (.000 t)

Fonte: Ismea-AcNielsen

A fronte di consumi stagnanti, l'andamento degli acquisti in valore risente dell'aumento dei prezzi al dettaglio (Fig. 2.10). Tra il 2000 ed il 2006, la spesa per prodotti ortofrutticoli è aumentata da 7,7 a 8,3 miliardi di euro (+8%). In particolare, al calo sostanziale del 2002 è seguita una fase ininterrotta di incremento della spesa.

Fig. 2.10 - Acquisti domestici del totale Ortofrutta (mln Euro)

Fonte: Ismea-AcNielsen

Per quanto riguarda i canali distributivi, l'ortofrutta è uno dei pochi comparti in cui il canale commerciale dei super e ipermercati ancora è arginato dal dettaglio tradizionale, dai mercati rionali, dagli ambulanti e dagli "altri" canali di distribuzione/approvvigionamento. Ciò nonostante, la Distribuzione Moderna rappresenta oggi circa il 52% del mercato in volume ed il 54% in valore (Fig. 2.11).

Fig. 2.11 - Distribuzione della spesa per l'ortofrutta fresca nei canali di vendita, 2006

Fonte: Ismea-AcNielsen

La ripartizione della spesa alimentare per aggregati di prodotto è riportata nella figura 2.12. Le voci di spesa più importanti del comparto ortofrutticolo sono la frutta fresca (esclusi gli agrumi che costituiscono una voce a parte) e gli ortaggi freschi, che si spartiscono il 69% della spesa complessivamente sostenuta per l'acquisto di ortofrutta.
Nel corso del periodo 2000-2006 la composizione del paniere degli acquisti per il consumo domestico ha visto crescere le quote relative all'acquisto di frutta, ortaggi, IV gamma e surgelati, mentre sono diminuite quelle relative alle conserve di pomodoro e vegetali ed agli agrumi.

Fig. 2.12 - Composizione del paniere di spesa per l'ortofrutta in valore, 2006

Fonte: Ismea-AcNielsen

Un'analisi più dettagliata sui singoli prodotti ortofrutticoli permette di individuare alcune tendenze interessanti. Mettendo in relazione la variazione delle quantità acquistate e dei prezzi, ossia considerando l'elasticità degli acquisti al prezzo, si ottiene un grafico a dispersione, in cui i diversi prodotti si posizionano nei quattro quadranti a seconda delle performance dimostrate nel periodo in esame (Fig. 2.13).

Fig. 2.13 - Classificazione dei prodotti ortofrutticoli secondo il grado di elasticità degli acquisti al prezzo

Fonte: Ismea

Ne risulta la seguente classificazione:

Prodotti trainanti: sono quei prodotti i quali, nonostante l'incremento dei prezzi superiore alla media, hanno visto crescere i propri volumi di vendita ed hanno quindi ben sopportato l'incidenza negativa dell'aumento di prezzo. Nel caso dell'ortofrutta si tratta principalmente di quei prodotti adatti agli stili di vita moderni, che permettono di risparmiare tempo e fatica. Fanno parte di questo raggruppamento: gli ortaggi di quarta e quinta gamma (insalate lavate e tagliate, oppure ortaggi già lessati o grigliati o addirittura delle ricette pronte), la polpa e la passata di pomodoro, gli ortaggi in scatola e i kiwi.

Prodotti in crisi: sono quei prodotti che, nonostante l'incremento dei prezzi sia inferiore alla media del periodo, hanno subito una contrazione dei consumi maggiore della media degli altri prodotti. In questo caso la flessione dei prezzi non è stata sufficiente per arginare l'emorragia di acquisti. Fanno parte di questo raggruppamento: uva, asparagi, pesche, fagiolini, insalata, clementine, pomodori, cetrioli, pere, fragole, cavolfiore.

Prodotti maturi e discendenti: sono quei prodotti che presentano una elasticità "normale" rispetto al prezzo, nel senso che il consumatore risponde ad incrementi di prezzo diminuendo le quantità acquistate (o viceversa).

In particolare, nel caso dei prodotti maturi la flessione dei prezzi relativi ha favorito un aumento (sempre in termini relativi, talvolta anche in assoluto) delle quantità acquistate. Si tratta di prodotti base nella dieta del consumatore, l'attenzione ai quali è stata certamente rafforzata dalla perdita del potere d'acquisto delle famiglie. Nell'ambito di tali prodotti rientrano: zucchine, melanzane, banane, finocchi, ortaggi surgelati, meloni, anguria.

Per i prodotti discendenti, invece, si è assistito ad un aumento in termini relativi dei prezzi, che ha comportato una riduzione, più o meno che proporzionale, dei quantitativi acquistati (sempre in termini relativi). Si tratta dei pelati, delle patate, delle mele, dei mandarini, delle albicocche, delle arance, delle carote e dei carciofi.

2.1.4 Prezzi al consumo e margini della filiera

Le dinamiche dei consumi domestici sono evidentemente collegate anche all'andamento dei prezzi al consumo (Fig. 2.14). In particolare, l'andamento dell'indice Ismea dei prezzi al consumo di frutta e agrumi consumati in casa mostra un trend decisamente crescente, con un incremento pari a circa il 14% nel corso del periodo considerato.

Confrontando l'indice dei prezzi al consumo Ismea con l'indice dei prezzi alla produzione per frutta e agrumi, si osserva come forti variazioni dei prezzi alla produzione non si trasmettano in misura proporzionale a valle ed appare quindi evidente la maggiore rigidità dei prezzi al consumo, rispetto a quelli ricevuti dagli agricoltori.

Va osservato che nel periodo considerato la crescita dei prezzi alla produzione (+20%) è stata complessivamente superiore a quella fatta registrare dai prezzi al consumo (+14%), il che evidenzia come la distribuzione non sempre sia riuscita o abbia ritenuto strategico scaricare completamente gli aumenti sul consumatore. Va peraltro considerato che aumenti percentuali di uguale entità determinano incrementi reali di prezzo ben differenti nella fase all'origine rispetto a quella al dettaglio.

Fig. 2.14 - Indice Ismea dei prezzi di frutta e agrumi acquistati dalle famiglie italiane e indice Ismea dei prezzi alla produzione di frutta e agrumi: un confronto

Fonte: Ismea

Per quanto concerne gli ortaggi, l'analisi dell'indice dei prezzi al consumo evidenzia una crescita piuttosto spinta: nell'arco di sette anni l'indice ha subito un incremento del 47% (Fig. 2.15).
Nello stesso periodo l'indice dei prezzi alla produzione è aumentato del 33% circa. Anche per questi prodotti si conferma la regola della maggiore rigidità dei prezzi al consumo. Picchi verso l'alto, ma soprattutto verso il basso, dei prezzi alla produzione non hanno effetto immediato e proporzionale sui listini al consumo.

Fig. 2.15 - Indice Ismea dei prezzi degli ortaggi acquistati dalle famiglie italiane e indice Ismea dei prezzi alla produzione degli ortaggi: un confronto

Fonte: Ismea

Un'indagine, condotta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sui rapporti di prezzo fra le diverse fasi nelle principali filiere ortofrutticole e chiusa nel 2007, ha confermato una sensazione largamente diffusa e condivisa nell'analisi di tutti i settori della distribuzione commerciale, e cioè che l'allungamento della filiera, da un lato, tende a ridurre i margini dei produttori e ad aumentare quelli delle fasi intermedie, dall'altro, data l'incomprimibilità degli stessi oltre un certo livello, produce un effetto di aumento dei prezzi per il consumatore finale.

Il ricarico medio sul prezzo finale, infatti, (Tab. 2.1) sulle filiere osservate è risultato del 200%, valore ottenuto come media tra ricarichi del 77% nel caso della filiera cortissima (produttore-distributore al dettaglio) e di poco meno del 300% nel caso della filiera lunga (presenza di 3 o 4 intermediari).

Tab. 2.1 – Incremento di prezzo nelle diverse filiere (in %)

Lunghezza filiera	Ricarico intera filiera	Ricarico medio 1° interm.	Ricarico medio 2° interm.	Ricarico medio 3° e 4° interm.
Acquisto diretto	77,4	-	-	-
1° intermediario	132,9	37,4	-	-
2° intermediario	290,0	28,9	81,2	-
3° e 4° interm.	293,7	30,8	34,8	39,5
Media	200,5	33,6	68,1	39,5

Fonte: elaborazioni uffici Antitrust su dati rilevati dalla Guardia di Finanza

Una prima conclusione dell'indagine condotta dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato è dunque relativa alla necessità di adottare misure volte a comprimere la lunghezza della filiera distributiva, dal momento che esse produrrebbero un impatto diretto e rilevante sui prezzi al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli e, dunque, sul benessere del consumatore.

2.1.5 Commercio con l'estero

Tra il 2000 ed il 2006, il saldo del commercio estero dei prodotti ortofrutticoli freschi ha subito una forte contrazione, sia in volume (-47%), sia in valore (-31%). La diminuzione dei volumi è stata pari ad oltre 750 mila tonnellate mentre in valore la perdita è stata di 325 milioni di €. Questa

riduzione del saldo è dipesa sia dal progressivo aumento delle importazioni che dalla riduzione delle esportazioni, in quantità e in valore.

L'intero periodo può però essere suddiviso in due fasi caratterizzate da tendenze diametralmente opposte. Nel quinquennio 2000-2004, infatti, il saldo dei prodotti ortofrutticoli freschi ha subito una contrazione costante e molto consistente in termini sia di quantità (- 70%) che di valore (-56%). Nel biennio successivo, c'è stata una ripresa delle esportazioni, che ha impresso una decisa inversione di tendenza, consentendo di recuperare – anche se in misura parziale - il terreno perso in precedenza (Fig. 2.16 e 2.17).

Fig. 2.16 -Saldo in volume e valore dei prodotti ortofrutticoli freschi

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

Fig. 2.17 - Variazioni % del saldo dei prodotti ortofrutticoli freschi

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

Il saldo del commercio estero dell'ortofrutta trasformata presenta una situazione meno preoccupante rispetto al comparto del fresco. Si assiste, infatti, ad un aumento del saldo in volume (+7%) ed in valore (+18%). L'incremento dei volumi è stato pari a circa 110 mila tonnellate, mentre in valore l'aumento è stato di 155 milioni di € (Figg. 2.18 e 2.19).

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

L’analisi dei prezzi medi all’export e all’import mostra come la frutta fresca (esclusi gli agrumi) sia collocata sui mercati esteri a prezzi medi inferiori rispetto a quanto paghiamo per i prodotti di importazione. La dinamica dei due prezzi segue comunque la stessa traiettoria.

Per gli agrumi si osserva una forbice significativa fra prodotto di importazione e prodotto italiano esportato, quest’ultimo collocato sui mercati esteri a livelli sensibilmente inferiori. Negli ultimi quattro anni si nota comunque una tendenza ad un assottigliamento della differenza.

Per legumi, ortaggi e patate, invece, la situazione si ribalta. I nostri prodotti mostrano un prezzo medio all’export maggiore rispetto ai prodotti dello stesso aggregato importati in Italia, con una forbice che, di anno in anno, si allarga e si restringe.

Alla luce di tali andamenti, il mercato nazionale dell’ortofrutta si caratterizza come un mercato aperto e, perciò, sotto pressione nei confronti delle produzioni provenienti dai Paesi concorrenti. La competizione è difficile soprattutto in termini di prezzo. Nuovi soggetti possono entrare nei mercati con facilità; gli accordi sul libero scambio (Barcellona 1995 “Euromediterraneo” e quelli in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio) lo evidenzieranno ulteriormente nel futuro prossimo determinando possibili cambiamenti di scenario.

2.1.6 Tendenze innovative nella domanda di ortofrutticoli

Come si è visto nel paragrafo 2.1.3, in Italia si assiste da tempo ad un ridimensionamento dei consumi alimentari. Secondo stime dell'Istat, l'incidenza dei consumi food negli ultimi anni si è ridotta di 6,5 punti passando dal 19,5% al 12,7% della spesa familiare. All'interno di questo calo generale convivono due tendenze contrapposte: crescono i consumi dei prodotti di fascia medio-alta, che hanno conquistato nell'ultimo decennio circa il 20% del *food* a scaffale, e contemporaneamente si incrementano le vendite del prodotto da primo prezzo.

Questa polarizzazione dei consumi riflette l'evoluzione della capacità di spesa del consumatore italiano. Anche in Italia si assiste, infatti, alla progressiva riduzione della fascia intermedia della società civile, che si divide tra i tanti che vedono ridurre il proprio potere di acquisto ed i pochi che vanno, invece, ad aggiungersi alle fasce di popolazione più ricche.

Il mercato dell'ortofrutta non si discosta da questa realtà. L'incidenza del prodotto da primo prezzo si attesta intorno al 30/35% delle vendite delle principali insegne distributive e la fascia *premium price* intorno al 20% ed è in crescita. La fascia centrale, su cui si erano sviluppate in passato le *private label* delle insegne distributive, si riduce fortemente coprendo oggi circa il 50% dell'offerta, mentre fino a pochi anni fa si attestava anche intorno al 70%.

In una recente indagine condotta tra i principali *buyers* della Distribuzione Moderna in Italia è emersa la valutazione che la tendenza nei prossimi anni sarà quella di pensare ad un riposizionamento dell'offerta a favore dei segmenti a maggiore marginalità. In questo contesto tenderanno ad avere sempre maggiore successo i prodotti:

- di marca;
- biologici;
- ad origine (DOP / IGP);
- *convenience* (che incorporano servizi).

Queste categorie di prodotti rappresentano nel loro insieme la fascia di mercato su cui le insegne della GDO italiana concentreranno i propri sforzi nei prossimi anni, tanto che i risultati dell'indagine permettono di stimare che l'insieme di questi segmenti nei prossimi 3 anni potrebbe arrivare a coprire circa un terzo delle vendite.

In questo scenario trovano riscontro le strategie di valorizzazione della produzione fondate sull'incremento di servizio e sul recupero di valore aggiunto del prodotto. Ciò è ulteriormente supportato dalla centralità riconosciuta al reparto ortofrutta da parte di tutte le insegne distributive italiane.

2.2 Analisi d'impatto del regolamento (CE) n. 2200/96: la risposta del sistema ortofrutticolo organizzato

2.2.1 Lo sviluppo delle OP

Con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96 – e con i successivi interventi normativi – sono stati messi a disposizione delle imprese ortofrutticole importanti strumenti istituzionali che hanno consentito l'avvio di un processo di riorganizzazione del settore.

Dopo le difficoltà incontrate nelle prime fasi di applicazione della normativa e le incertezze nelle strategie perseguite da parte degli operatori - connesse anche all'indeterminatezza dei contributi fruibili -, in Italia si è assistito a un'accelerazione del processo associativo della produzione

ortofrutticola. Tale evoluzione è stata favorita dall'emanazione del regolamento (CE) n. 2699/2000 il quale, nel definire un unico massimale per il contributo comunitario al Fondo d'esercizio, ha semplificato e reso più stabile il regime di aiuti a favore delle organizzazioni di produttori (OP).

Un numero crescente di OP ha ottenuto il riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96: basti pensare che alla fine del 2007 si contano 391 organizzazioni riconosciute (di cui 79, però, revocate) contro le 174 del 2000. Il tasso di crescita, pari a circa l'80% nella media nazionale, riflette dinamiche che a livello territoriale sembrano assumere un'intensità analoga. Il Mezzogiorno si conferma come l'area con il maggior numero di organizzazioni riconosciute presenti.

Delle 312 organizzazioni attualmente riconosciute, 275 sono OP iscritte ai sensi dell'art. 11, 28 risultano in prericonoscimento (gruppi di produttori – GP, art. 14) e 9 rappresentano le associazioni di organizzazioni di produttori (AOP), riconosciute in base all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2200/96.
Con l'applicazione dell'OCM ortofrutta, in Italia si è innescato, soprattutto negli ultimi anni, un diffuso processo di crescita e di riorganizzazione del sistema produttivo che ha interessato, con dinamiche e caratteri differenti, le diverse aree del Paese.

La maggiore numerosità di OP nel Mezzogiorno (174 a fronte di 74 OP al Nord e di 64 OP nel Centro Italia, presenti nel 2007) è da mettere in relazione con una più elevata concentrazione meridionale delle produzioni ortofrutticole, ma anche con la maggiore frammentazione delle aziende e con la densità di realtà imprenditoriali poco dinamiche e sottodimensionate. La crescita del numero di OP rappresenta un indicatore che coglie solo un elemento quantitativo del processo di aggregazione dell'offerta, poiché accanto a casi in cui le OP rappresentano un reale passaggio di un processo di organizzazione della produzione, sussistono casi in cui esse sono solo la principale forma di accesso al sussidio per gli operatori del comparto.

Vi è inoltre da tener presente che la notevole eterogeneità dei percorsi di concentrazione e riqualificazione dell'offerta evidenziata nelle diverse realtà geografiche, è ascrivibile anche alla difformità riscontrabile negli ordinamenti produttivi, negli sbocchi di mercato e nelle attitudini imprenditoriali che caratterizzano il settore.

Il Nord Italia si caratterizza, infatti, per una relativa maggior presenza di operatori capaci di interfacciarsi con i circuiti distributivi moderni e di competere sui mercati esteri. Si segnalano come particolarmente significative le affiliazioni di cooperative e OP extra-regionali, sia settentrionali che centro-meridionali, a OP capofila trentine e soprattutto emiliano-romagnole.

Per il Sud, invece, sussistono condizioni di debolezza specifiche del settore che limitano il potenziale competitivo dell'offerta ortofrutticola, soprattutto in termini di capacità di interfacciarsi con quelle componenti del sistema ortofrutticolo in grado di porsi come veicoli di penetrazione nei canali moderni e nei mercati esteri. Tuttavia, non mancano realtà imprenditoriali meridionali sufficientemente dinamiche, nelle quali non di rado la nascita di OP ha rappresentato una mera registrazione di reti già esistenti.

2.2.2 Le OP e il valore della produzione commercializzata

L'analisi delle organizzazioni esistenti e del relativo valore della produzione commercializzata viene effettuata sulla base dei dati dell'Allegato 3 della Relazione generale del MiPAAF il cui ultimo anno disponibile è il 2006. Per l'analisi dei dati viene preso in considerazione il triennio 2004-2006. Si fa presente che le informazioni che vi sono contenute consentono soltanto un'analisi generale della situazione in Italia del sistema ortofrutticolo organizzato e delle relative dinamiche intervenute nel triennio considerato.

Dai dati della Relazione generale si rilevano, per il 2006, 270 OP di cui 260 attive poiché nel corso dell'anno 7 OP hanno cessato la loro attività, con la conseguente revoca del riconoscimento, e 3 sono state oggetto di fusioni. Rispetto al 2005 si è avuto un aumento delle OP presenti di circa il 7%, grazie al riconoscimento di 17 nuove strutture intervenuto nel corso dell'anno (Tab. 2.2).
Nel 2006 va registrata una decelerazione della dinamica di crescita delle OP rispetto agli anni precedenti, allorquando il numero di nuove OP riconosciute si era attestato a 29 nel 2005 e a 27 nel 2004. Ciò a fronte di un numero comunque limitato di revoche di riconoscimento (4 nel 2005 e 6 nel 2004), come si evince dalla Tab. 2.2.

A livello territoriale la crescita nel numero delle OP ha interessato in maniera diffusa tutte le circoscrizioni geografiche, seppure con una diversa intensità: maggiore al Centro (+32%) e al Nord mentre nel Mezzogiorno tale aumento è risultato più contenuto (+10,4%).

Tab. 2.2 – Dinamica delle Organizzazioni riconosciute

	2004	2005	2006
OP già presenti	198	219	243
OP nuove	27	29	17
OP attive	225	248	260
OP revocate	6	4	7
OP fuse		1	3
GP già presenti	22	27	22
GP nuovi	6	8	9
GP attivi	28	35	31
AOP già presenti	5	6	9
AOP nuove	1	3	1
AOP attive	6	9	10

All'aumento del numero complessivo di OP ha corrisposto, nel triennio 2004-2006, un andamento incerto del numero di soci "persone fisiche", in quanto a un incremento tra il 2004 e il 2005 del 3,5% circa (da 90.382 a 93.558 soci) ha fatto seguito un calo del 3,7% nell'anno successivo che ha portato a un ammontare di poco superiore a 90.000 soci. Il numero complessivo dei soci "persone giuridiche" è, invece, cresciuto nel triennio in esame, essendo passato da 1.138 a 1.306 unità.

A livello territoriale si osserva come alla maggiore numerosità di OP nel Sud non corrisponda un più elevato numero di produttori associati. Le OP presenti nell'area settentrionale, pur rappresentando meno del 25% delle organizzazioni in Italia, raccolgono, con poco meno di 53.000 soci "persone fisiche" nel 2006, il 58,5% del totale dei produttori associati. Più dell'80% di essi si concentra in Emilia-Romagna e nelle Province Autonome di Bolzano e di Trento.

Nel Mezzogiorno le OP aggregano, nel 2006, circa 30.600 produttori – in leggera contrazione rispetto al 2005, ma in aumento nei confronti del 2004 – il 72% dei quali localizzato in Sicilia e in Calabria. L'area del Centro Italia mostra un costante aumento del numero di produttori soci, particolarmente intenso nel 2006, cui hanno contribuito in maniera determinante le OP situate nella regione Marche.

Tab. 2.3 - Indicatori riguardanti le "relazioni societarie" delle OP (valori medi)

	Numero medio di soci persone fisiche per OP			Numero medio di soci Persone giuridiche per OP		
Regione	**2004**	**2005**	**2006**	**2004**	**2005**	**2006**
Piemonte	674	679	660	5	5	5
Lombardia	750	470	193	8	5	9
P.A. Trento	1415	1927	1818	5	6	6
P.A. Bolzano	4919	4743	4743	20	19	19
Veneto	367	288	249	6	5	4
Friuli V.G.	93	92	90	14	14	12
Emilia-Romagna	1357	1381	1092	4	4	9
Toscana	604	654	360	4	5	3
Marche	205	189	274	9	8	3
Lazio	248	252	173	2	2	1
Abruzzo	265	336	189	3	3	3
Molise	179	248	240	9	14	16
Puglia	131	127	109	7	7	7
Campania	231	173	122	10	7	7
Basilicata	116	113	131	3	3	3
Calabria	150	266	332	6	5	7
Sicilia	332	270	250	5	4	4
Sardegna	98	90	73	2	1	1
Italia	**443**	**431**	**374**	**6**	**5**	**5**

Il diverso andamento del numero delle OP, in crescita, e della relativa base sociale, tendenzialmente in diminuzione, ha comportato un calo della dimensione media delle OP nel corso del triennio, passata da 443 a 374 soci "persone fisiche" (-15,6%) e da 6 a 5 soci "persone giuridiche" (Tab. 2.3).

Anche l'indicatore relativo alle dimensioni fisiche delle OP, espresso in termini di superficie, mostra una riduzione nel triennio esaminato (Tab. 2.4). La superficie complessiva corrispondente alle OP è calata, infatti, tra il 2004 e il 2006 del 6,3% circa. L'analisi della superficie media per OP evidenzia, comunque, una sensibile contrazione della dimensione fisica, passata da 1.644 a 1.384 ettari per OP, che ha interessato quasi tutte le regioni con valori anche molto diversi tra di loro (Tab. 2.4).

Fig. 2.20 – Numero medio di soci "persone fisiche" per OP

Il valore della produzione commercializzata (VPC) dal complesso delle OP, diversamente dal numero di soci produttori e dalla superficie coinvolta, mostra, tra il 2004 e il 2006, un andamento positivo a livello nazionale: l'ammontare del VPC è passato, infatti, da 3,5 miliardi di euro nel 2004 a 3,7 miliardi nel 2006, segnando un incremento superiore al 5% (tab. 2.5). Tale variazione acquisisce maggiore importanza se confrontata con l'andamento dell'intera produzione ortofrutticola italiana che, nel triennio considerato, si è invece ridotta dell'1,9% passando da 11,3 a 11 miliardi di euro. L'incidenza della produzione commercializzata dalle OP è, quindi, aumentata, attestandosi, nella media nazionale, al 33,3% nel 2006 contro il 31% nel 2004.

L'analisi a livello territoriale evidenzia, ancora una volta, il notevole divario esistente tra le aree geografiche, sia per quanto riguarda la concentrazione del VPC nelle regioni settentrionali (il 66% circa del totale) sia per quanto concerne il diverso peso della produzione organizzata su quella complessiva.

Il VPC delle OP presenti al Nord rappresenta, infatti, più del 70% dell'intera produzione ortofrutticola di quest'area, mentre al Centro e al Sud tale percentuale raggiunge rispettivamente il 19,6% e il 15,5%, testimoniando una ridotta concentrazione dell'offerta. Questa percentuale, inoltre, tra il 2004 e il 2006 è cresciuta di appena un punto percentuale al Sud, mostrando uno sviluppo nettamente più contenuto rispetto alle OP del Nord, dove, invece, la quota di produzione organizzata è aumentata di ben 8,5 punti percentuali[1].

L'analisi della dimensione produttiva media delle OP evidenzia nel triennio in esame, allo stesso modo della dimensione societaria e di quella fisica, un ridimensionamento del valore (-8% circa) che nel 2006 si è attestato, a livello nazionale, a 15,4 milioni di euro per OP (Tab. 2.5). Il calo ha

[1] Vi è da precisare, in proposito, che i valori molto elevati di incidenza della produzione commercializzata dalle OP dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono in parte dovuti alla presenza, in queste organizzazioni, di una quota significativa di soci produttori provenienti da altre regioni.

interessato, con intensità diverse, la gran parte delle regioni italiane, soprattutto quelle meridionali, che vedono così ridurre ulteriormente la già scarsa dimensione produttiva media (appena 6,7 milioni di euro nel 2006).

Diverso è invece il caso dell'area settentrionale, le cui OP vantano un VPC medio di gran lunga più elevato rispetto alla media nazionale e che nel 2006 si è attestato a 40 milioni euro, nonostante il calo del 16% circa evidenziato rispetto al 2004. In quest'area vi è da segnalare la Provincia Autonoma di Bolzano, le cui OP hanno una dimensione produttiva media che si aggira intorno ai 150 milioni di euro.

Questi dati, oltre a confermare una diversa dimensione economica della componente organizzata della produzione ortofrutticola fra le due aree, segnalano una ben diversa dimensione produttiva media delle OP.

Tali differenze trovano spiegazione nelle radici profonde di una cultura cooperativa che, soprattutto nell'area Nord-orientale, ha influenzato non soltanto la crescita del sistema associativo, ma soprattutto una diversa dimensione delle OP e lo sviluppo di adeguate strategie competitive. L'esistenza di forme pregresse di organizzazione economica dei produttori sembra aver assunto un ruolo importante nello spiegare la diversa performance dei sistemi produttivi regionali. In altri termini, proprio laddove era già presente una qualche forma di organizzazione economica, l'OCM ortofrutta sembra aver trovato una sua più efficace applicazione.

Tab. 2.4 - Indicatori riguardanti le "dimensioni fisiche" delle OP (valori medi)

	Numero OP			Superficie ortofrutticola complessiva (ha)			Superficie ortofrutticola media per OP (ha)		
Regione	**2004**	**2005**	**2006**	**2004**	**2005**	**2006**	**2004**	**2005**	**2006**
Piemonte	5	5	5	14.233	14.526	14.337	2.847	2.905	2.867
Lombardia	10	12	15	9.273	10.464	9.512	3.091	1.163	793
P.A. Trento	6	6	6	10.787	10.854	10.743	1.798	2.171	2.149
P.A. Bolzano	3	3	3	29.609	30.582	30.582	9.870	10.194	10.194
Veneto	10	13	15	16.730	13.098	13.246	1.673	1.092	883
Friuli V.G.	2	2	2	550	544	490	275	272	245
Emilia-Romagna	17	18	18	97.070	104.920	94.874	6.067	5.829	5.271
Toscana	1	2	2	3.102	3.651	3.176	3.102	1.826	1.588
Marche	5	5	5	8.689	6.570	6.915	1.738	1.642	1.383
Lazio	22	29	30	21.367	21.586	21.538	1.125	1.136	798
Abruzzo	4	5	10	2.385	2.648	2.834	795	530	354
Molise	2	2	2	2.962	2.595	4.142	1.481	1.298	2.071
Puglia	16	16	20	17.997	21.332	16.340	1.200	1.333	860
Campania	18	19	21	27.450	24.049	18.622	1.445	1.415	1.095
Basilicata	14	16	16	9.776	8.229	7.741	752	686	595
Calabria	36	39	30	34.245	29.717	31.795	951	874	1.060
Sicilia	48	50	53	40.267	39.792	37.404	839	847	796
Sardegna	6	6	7	2.080	2.518	2.248	347	420	375
Italia	**225**	**248**	**260**	**348.572**	**347.675**	**326.538**	**1.644**	**1.595**	**1.384**

Tab. 2.5- Indicatori riguardanti la "dimensione produttiva" delle OP*

Regione	Numero OP			Produzione commercializzata da OP (.000 €)			Produzione media commercializzata da OP (.000 €)			Produzione ortofrutticola complessiva (.000 €)			Produzione OP/ produz totale (%)		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Valle d'Aosta										3.460	2.855	2.878			
Piemonte	5	5	5	119.866	129.254	159.723	23.973	25.851	31.945	440.734	390.749	407.314	27,2	33,1	39,2
Lombardia	10	12	15	127.280	156.863	250.812	18.183	13.072	19.293	297.901	291.949	275.063	42,7	53,7	91,2
Liguria										43.333	44.044	43.806			
P.A. Trento	6	6	6	246.210	251.134	280.359	41.035	50.227	56.072	188.600	183.840	156.714	130,5	136,6	178,9
P.A. Bolzano	3	3	3	459.614	450.463	452.620	153.205	150.154	150.873	387.257	294.904	272.037	118,7	152,7	166,4
Veneto	10	13	15	163.264	176.133	210.139	16.326	13.549	14.009	925.358	942.940	924.010	17,6	18,7	22,7
Friuli V.G.	2	2	2	6.138	5.843	5.801	3.069	2.922	2.900	61.434	55.793	57.142	10	10,5	10,2
Emilia-Romagna	17	18	18	1.213.616	1.157.053	1.085.036	75.851	64.281	60.280	1.396.746	1.274.441	1.308.788	86,9	90,8	82,9
NORD	53	59	64	2.335.989	2.326.744	2.444.490	47.673	40.116	40.074	3.744.823	3.481.516	3.447.753	62,4	66,8	70,9
Toscana	1	2	2	24.805	18.635	22.075	24.805	9.318	11.038	187.711	196.151	217.494	13,2	9,5	10,1
Umbria										59.614	49.514	51.605			
Marche	5	5	5	57.130	52.953	58.657	11.426	10.591	11.731	202.562	208.163	214.603	28,2	25,4	27,3
Lazio	22	29	30	154.044	169.146	196.288	8.108	8.902	7.270	822.883	836.753	929.276	18,7	20,2	21,1
CENTRO	28	36	37	235.979	240.734	277.020	9.439	9.259	8.148	1.272.770	1.290.581	1.412.978	18,5	18,7	19,6
Abruzzo	4	5	10	19.252	22.136	33.421	4.813	4.427	3.713	343.754	352.849	359.201	5,6	6,3	9,3
Molise	2	2	2	26.601	24.377	19.311	13.300	12.188	9.656	64.661	64.712	61.997	41,1	37,7	31,1
Puglia	16	16	20	116.335	108.981	127.138	7.756	6.411	6.691	967.857	1.030.892	1.010.307	12	10,6	12,6
Campania	18	19	21	213.034	177.931	225.778	13.315	10.467	12.543	1.560.262	1.482.797	1.554.281	13,7	12	14,5
Basilicata	14	16	16	79.551	69.967	73.044	6.119	5.382	5.619	266.989	253.258	243.708	29,8	27,6	30
Calabria	36	39	30	187.586	201.656	192.252	5.211	5.762	6.408	819.577	802.933	735.945	22,9	25,1	26,1
Sicilia	48	50	53	251.194	290.813	269.689	5.842	6.059	5.738	1.828.481	1.840.674	1.829.042	13,7	15,8	14,7
Sardegna	6	6	7	22.711	23.548	25.080	3.785	3.925	3.583	391.740	405.135	393.430	5,8	5,8	6,4
SUD	144	153	159	916.264	919.410	965.714	6.787	6.429	6.660	6.243.322	6.233.250	6.187.911	14,7	14,8	15,6
Italia	**225**	**248**	**260**	**3.488.232**	**3.486.887**	**3.687.224**	**16.690**	**15.361**	**15.363**	**11.260.915**	**11.005.346**	**11.048.641**	**31**	**31,7**	**33,4**

* Elaborazioni effettuate sulla base delle Relazioni generali del MiPAAF, dove alcuni valori non sono disponibili. In taluni casi ciò può determinare delle incongruenze nella rappresentazione a livello regionale della realtà ortofrutticola italiana.

Prendendo in considerazione la distribuzione delle OP per area e classe di dimensione produttiva (Tab. 2.6), si nota che, nel 2006, il 67,2% delle organizzazioni presenti al Nord evidenzia un VPC superiore ai dieci milioni di euro, mentre al Centro e al Sud tale valore è raggiunto rispettivamente dal 29,4% e dal 18,9% delle OP. Per il 55% delle OP al Sud il valore della produzione non raggiunge i 5 milioni di euro, mentre al Nord solo il 12% delle organizzazioni rimane sotto tale soglia.

Nell'area settentrionale le OP con un VPC superiore ai 50 milioni di euro si riducono, tra il 2004 e il 2006, da 13 a 11, mentre cresce soprattutto il numero delle organizzazioni presenti nella terza e nella quarta classe (da 5 a 50 milioni di euro).

Al Sud si evidenzia un incremento della dimensione produttiva di alcune OP appartenenti, nel 2004, alla prima classe (VPC inferiore ai 3 milioni di euro) e che, nel 2006, raggiungono un VPC compreso tra i 3 e i 10 milioni di euro. Per quanto riguarda il numero complessivo di OP presenti in Italia, si riscontra, tra il 2004 e il 2006, un incremento delle organizzazioni appartenenti alla seconda e alla terza classe. Tale aumento è in parte attribuibile alle nuove OP riconosciute nel periodo esaminato e che presentano spesso un VPC compreso tra i 3 e i 10 milioni di euro.

La Tab. 2.6 conferma il divario di dimensione tra le organizzazioni del Nord e quelle del Sud. In particolare, più del 75% delle aziende con un VPC inferiore ai tre milioni di euro è concentrato nell'area meridionale, mentre tutte le undici OP con un VPC superiore ai 50 milioni di euro operano nell'area settentrionale.

Tab. 2.6 - Distribuzione delle OP per area e classe di dimensione produttiva

Classe VPC (.000 €)	2004				2005				2006			
	Nord	Centro	Sud	Italia	Nord	Centro	Sud	Italia	Nord	Centro	Sud	Italia
Distribuzione per classe di dimensione produttiva (%)												
< 3.000	6,3	11,5	32,6	23,9	6,9	8,3	30,3	21,9	8,2	17,6	25,2	19,7
3.000-5.000	2,1	19,2	23,0	17,7	8,6	20,8	24,6	20,1	3,3	23,5	30,1	22,3
5.000-10.000	16,7	30,8	24,4	23,4	19,0	37,5	28,2	26,8	21,3	29,4	25,9	25,2
10.000-50.000	47,9	38,5	20,0	28,7	48,3	33,3	16,9	26,8	49,2	29,4	18,9	28,2
> 50.000	27,1			6,2	17,2			4,5	18,0			4,6
Totale	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Distribuzione per area geografica (%)												
< 3.000	6,0	6,0	88,0	100	8,2	4,1	87,8	100	10,6	12,8	76,6	100
3.000-5.000	2,7	13,5	83,8	100	11,1	11,1	77,8	100	3,8	15,1	81,1	100
5.000-10.000	16,3	16,3	67,3	100	18,3	15,0	66,7	100	21,7	16,7	61,7	100
10.000-50.000	38,3	16,7	45,0	100	46,7	13,3	40,0	100	44,8	14,9	40,3	100
> 50.000	100			100	100			100	100			100
Italia	23,0	12,4	64,6	100	25,9	10,7	63,4	100	25,6	14,3	60,1	100

Tab. 2.7- Distribuzione del VPC totale per area e classe di dimensione produttiva

Classe VPC (.000 €)	2004			2005			2006		
	Nord	Centro	Sud	Nord	Centro	Sud	Nord	Centro	Sud
Distribuzione per classe di dimensione produttiva (%)									
< 3.000	0,2	2,8	7,9	0,4	1,6	7,6	0,4	4,3	6,3
3.000-5.000	0,1	8,0	12,6	0,9	8,1	14,3	0,3	11,2	16,5
5.000-10.000	2,4	24,9	25,8	3,6	30,9	30,8	3,6	26,5	26,5
10.000-50.000	22,0	64,3	53,7	28,2	59,4	47,3	28,4	58,0	50,7
> 50.000	75,2	0,0	0,0	66,9	0,0	0,0	67,2	0,0	0,0
Totale	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Distribuzione per area geografica (%)												
< 3.000	6,5	8,0	85,4	100	11,2	4,4	84,4	100	13,1	14,4	72,6	100
3.000-5.000	2,5	14,0	83,4	100	11,7	10,9	77,3	100	4,1	15,7	80,2	100
5.000-10.000	15,9	17,2	66,9	100	19,1	16,2	64,7	100	21,2	17,6	61,2	100
10.000-50.000	44,0	13,5	42,5	100	53,5	11,1	35,4	100	51,7	12,0	36,3	100
> 50.000	100			100	100			100	100			100
Italia	**66,7**	**7,0**	**26,3**	**100**	**66,9**	**6,6**	**26,4**	**100**	**66,4**	**7,5**	**26,1**	**100**

2.2.3 I fondi di esercizio e le azioni dei programmi operativi

Con l'analisi dei dati derivanti dall'allegato 3 della Relazione generale del MIPAAF in materia di programmi operativi e fondi di esercizio (FE), è stata presa in considerazione la capacità progettuale delle OP, la ripartizione degli aiuti comunitari e il livello di utilizzo di tali fondi da parte delle OP.

I valori relativi ai fondi di esercizio sono stati aggregati a livello regionale e rappresentano sia i contributi finanziari dei soci che l'aiuto comunitario concesso. In particolare si è voluto analizzare sia il FE approvato dallo Stato membro che il valore finale del FE, comprensivo dell'aiuto finanziario effettivamente erogato alle OP. Le OP che hanno costituito un fondo di esercizio nel triennio di riferimento sono state rispettivamente 171 (2004), 186 (2005) e 214 (2006).
Il valore complessivo a livello nazionale dei FE tra il 2004 e il 2005 è cresciuto del 14% mentre risulta invariato tra il 2005 e il 2006.

Le OP con un VPC superiore ai 50 milioni di euro, tutte dell'area settentrionale, hanno ricevuto, nel 2006, il 37,2% dell'aiuto comunitario totale, nonostante rappresentino solo il 5,1% delle OP operanti in Italia. Al contrario, le OP con un VPC inferiore a 5 milioni di euro, che rappresentano più del 37% dell'intero campione, ricevono complessivamente il 13% degli aiuti erogati. E' chiara, quindi, una forte disomogeneità nella ripartizione degli aiuti comunitari per il FE.

Tali aiuti si concentrano in misura significativa in un limitato numero di OP con una dimensione economica elevata e che operano principalmente nell'area settentrionale. Le organizzazioni presenti al Nord, che rappresentano meno del 30% di tutte le OP italiane, hanno ricevuto, nel 2006, quasi il 70% degli aiuti comunitari per i FE. Nell'area meridionale dove, invece, operano più del 50% delle OP, gli aiuti finanziari non hanno raggiunto il 25% del valore totale erogato nel 2006.

Il valore dell'aiuto effettivo erogato alle OP rapportato al VPC del periodo di riferimento è un indice della capacità di spesa delle OP. Tale indice evidenzia, nel triennio esaminato, una tendenza all'aumento, avvicinandosi nel 2006 (3,9%) al tetto massimo del 4,1%. Le OP dell'area settentrionale, indipendentemente dalla loro dimensione economica, raggiungono un valore dell'aiuto prossimo al 4,1% del VPC di riferimento (Tab. 2.8).

Tale percentuale si riduce progressivamente spostandosi al Centro e al Sud e raggiunge i valori più bassi nelle OP che, in queste aree, presentano una minore dimensione produttiva.
Nelle organizzazioni che operano nelle regioni meridionali e che hanno un VPC inferiore ai 3 milioni di euro il rapporto tra aiuto percepito e VPC di riferimento è, infatti, pari al 3,18%. Sebbene tale percentuale cresca all'aumentare della dimensione della OP, resta considerevole il divario tra l'area settentrionale (4,07%) e quella meridionale (3,58%).

Tab. 2.8- Aiuto erogato/VPC di riferimento (%) per area e classe di dimensione (2006)

	Aiuto erogato/VPC di riferimento (%)			
Classe (.000 €)	**Nord**	**Centro**	**Sud**	**ITALIA**
< 3.000	4.06	3.41	3.18	**3.54**
3.000-5.000	4.10	3.69	3.51	**3.84**
5.000-10.000	4.03	3.90	3.48	**3.72**
10.000-50.000	4.04	3.86	3.69	**3.89**
> 50.000	4.09			**4.09**
ITALIA	**4.07**	**3.83**	**3.58**	**3.93**

Tab. 2.9 – Valore del Fondo di esercizio (2004-2006)

Regione	Numero OP			Fondo di esercizio approvato dallo S.M. (.000 €)						Fondo di esercizio finale (.000 €)								
				Contributi finanziari dei soci dell'OP			Importo dell'aiuto			Contributi finanziari dei soci dell'OP			Importo dell'aiuto			F.E. speso per il ritiro dalla produzione		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Piemonte	6	5	5	3.980	5.532	4.915	3.979	5.531	4.915	3.969	5.436	4.856	3.901	5.436	4.856	0	0	0
Lombardia	3	4	13	2.923	4.352	7.023	2.923	4.352	7.023	2.909	4.352	7.023	2.907	4.352	6.779	0	0	0
P.A.Trento	5	5	5	11.018	10.722	9.660	11.018	10.427	9.660	10.910	10.647	9.626	10.910	10.427	9.626	0	0	0
P.A. Bolzano	3	3	3	18.999	20.825	18.762	18.999	20.825	18.762	18.923	20.824	18.762	18.827	20.824	18.746	0	0	0
Veneto	9	10	14	6.892	7.042	7.169	6.892	7.042	7.169	7.101	7.205	7.063	6.749	6.948	7.063	0	0	0
Friuli V.G.	2	2	2	252	99	238	252	239	238	252	99	238	252	99	238	0	0	0
Emilia-Romagna	16	18	18	42.668	49.300	48.748	42.668	49.300	48.748	42.625	49.221	48.699	42.030	49.193	48.559	3.287	3.181	1.286
Nord	**44**	**47**	**60**	**86.732**	**97.872**	**96.515**	**86.731**	**97.716**	**96.515**	**86.689**	**97.784**	**96.267**	**85.576**	**97.279**	**95.867**	**3.287**	**3.181**	**1.286**
Toscana	1	1	2	585	872	1.017	585	872	1.017	585	872	1.017	585	872	1.017	0	0	0
Marche	5	5	5	2.657	1.797	1.990	2.214	1.797	1.990	2.671	1.793	1.947	2.202	1.793	1.947	0	0	0
Lazio	19	19	27	4.931	6.257	7.367	4.925	6.257	7.367	5.127	6.114	7.116	4.925	6.114	7.116	0	102	0
Centro	**25**	**25**	**34**	**8.173**	**8.926**	**10.374**	**7.724**	**8.926**	**10.374**	**8.383**	**8.779**	**10.080**	**7.712**	**8.779**	**10.080**	**0**	**102**	**0**
Abruzzo	4	5	8	823	1.432	1.459	828	1.100	1.190	984	1.227	1.274	728	894	1.005	0	0	0
Molise	2	2	2	813	827	1.519	701	827	1.519	658	902	1.519	590	723	1.453	0	0	0
Puglia	15	14	15	4.860	5.638	5.766	4.446	5.638	5.766	4.235	5.456	5.621	4.188	5.347	5.485	0	0	0
Campania	14	15	15	8.990	10.342	9.277	8.928	10.342	9.277	8.682	9.816	8.428	8.451	9.706	8.334	0	0	0
Basilicata	14	13	12	4.122	3.483	2.714	3.894	3.483	2.714	3.337	3.301	2.700	3.337	3.259	2.647	0	0	0
Calabria	11	18	22	4.467	6.126	6.947	4.250	6.126	6.947	5.508	5.673	6.427	3.613	5.653	6.427	155	0	82
Sicilia	38	41	40	11.441	10.011	12.010	7.525	9.615	9.841	10.887	11.737	11.291	6.447	8.324	7.380	0	0	0
Sardegna	4	6	6	651	965	959	651	965	959	587	909	907	586	825	907	0	0	0
Sud	**102**	**114**	**120**	**36.167**	**38.824**	**40.651**	**31.223**	**38.096**	**38.213**	**34.878**	**39.021**	**38.167**	**27.940**	**34.731**	**33.638**	**155**	**0**	**82**
Italia	**171**	**186**	**214**	**131.070**	**145.620**	**147.540**	**125.676**	**144.737**	**145.102**	**129.950**	**145.586**	**144.513**	**121.227**	**140.788**	**139.584**	**3.442**	**3.283**	**1.368**

Tab. 2.10 – VPC periodo di riferimento e Aiuto/VPC di riferimento (2004-2006)

Regione	VPC periodo di riferimento (.000 €)			Aiuto approvato/VPC (%)			Aiuto erogato/VPC (%)		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Piemonte	97.076	134.630	119.868	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	4,1
Lombardia	72.496	106.138	171.377	4,0	4,1	4,1	4,0	4,1	4,0
P.A.Trento	268.757	255.581	235.840	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
P.A. Bolzano	466.629	511.490	457.595	4,1	4,1	4,1	4,0	4,1	4,1
Veneto	170.028	172.756	174.934	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0
Friuli V.G.	7.863	5.842	5.801	3,2	4,1	4,1	3,2	1,7	4,1
Emilia-Romagna	1.063.986	1.203.350	1.188.610	4,0	4,1	4,1	4,0	4,1	4,1
Nord	**2.146.835**	**2.389.787**	**2.354.025**	**4,0**	**4,1**	**4,1**	**4,0**	**4,1**	**4,1**
Toscana	14.262	21.277	24.805	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Marche	53.989	43.840	48.530	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0
Lazio	120.155	152.867	186.511	4,1	4,1	3,9	4,1	4,0	3,8
Centro	**188.406**	**217.984**	**259.846**	**4,1**	**4,1**	**4,0**	**4,1**	**4,0**	**3,9**
Abruzzo	20.873	29.993	29.661	4,0	3,7	4,0	3,5	3,0	3,4
Molise	17.108	21.223	38.400	4,1	3,9	4,0	3,4	3,4	3,8
Puglia	108.175	138.559	140.583	4,1	4,1	4,1	3,9	3,9	3,9
Campania	218.000	252.345	226.647	4,1	4,1	4,1	3,9	3,8	3,7
Basilicata	94.890	85.339	66.964	4,1	4,1	4,1	3,5	3,8	4,0
Calabria	108.697	161.250	171.537	3,9	3,8	4,1	3,3	3,5	3,7
Sicilia	247.262	271.693	242.733	3,0	3,5	4,1	2,6	3,1	3,0
Sardegna	15.850	23.634	23.501	4,1	4,1	4,1	3,7	3,5	3,9
Sud	**830.855**	**984.036**	**940.026**	**3,8**	**3,9**	**4,1**	**3,4**	**3,5**	**3,6**
Italia	**3.166.096**	**3.591.807**	**3.553.896**	**4,0**	**4,0**	**4,1**	**3,8**	**3,9**	**3,9**

La figura 2.21 pone in evidenza dei Fondi d'esercizio tra le varie tipologie di azioni per gli anni 2004, 2005 e 2006. Le azioni maggiormente utilizzate sono state quelle riferite alla produzione, seguite da quelle a favore della commercializzazione, le quali hanno mostrato un trend di crescita decisamente più sostenuto, nel periodo di riferimento, rispetto alle altre azioni.

Fig. 2.21- Ripartizione per tipologia di investimento dei Fondi di esercizio

300000,0
250000,0
200000,0
150000,0
100000,0
50000,0
0,0
2004
2005
2006
Produzione
Controllo
Commercializzazione
Altro

Fonte: elaborazioni INEA su dati MIPAAF

Relativamente al 2006, si evidenzia come le azioni rivolte alla produzione rappresentino il 45,6% degli investimenti totali, quelle per la commercializzazione il 32,2%, mentre i controlli assorbono il 17,9% delle risorse e le altre azioni il 4,3%.

In particolare, nel 2006 oltre il 33,5% delle risorse per il Fondo d'esercizio, ossia più di 94 milioni di euro, è dedicato alle misure tecniche relative alla produzione. Per misure tecniche si intendono azioni per la tutela fitosanitaria, impianti per l'irrigazione, macchinari, serre, piante e genericamente ricerca e sviluppo. Tali misure, tra l'altro, hanno fatto registrare un incremento di oltre il 20% tra il 2004 e il 2006.

Fig. 2.22– Investimenti per singole misure, periodo 2004-2006 (.000€)

Fonte: elaborazioni I

Una quota altrettanto rilevante, pari al 25% delle risorse per il Fondo d'esercizio, è destinato alle misure tecniche nell'ambito della commercializzazione, anch'esse in forte crescita tra il 2004 e il 2006 (+21%). Segue, in ordine di importanza, la quota rivolta all'azione di controllo (per la qualità e gli aspetti fitosanitari), pari al 18% circa nel 2006, in leggero ridimensionamento rispetto al 2004 (19,9%), benché in termini assoluti le risorse destinate ai controlli siano passate da 48 milioni nel 2004 a poco più di 50 milioni di euro nel 2006.

Quote decisamente più contenute del Fondo di esercizio (comprese fra l'1,5% e il 2,6%) vengono utilizzate, invece, per i costi amministrativi delle OP e per altre tipologie di spesa.

Per quanto riguarda le misure a carattere ambientale, la spesa totale delle OP ha raggiunto nel 2006 l'ammontare di 47,8 milioni di euro. Le OP dell'Emilia-Romagna e quelle della Provincia Autonoma di Bolzano mostrano i più alti livelli di spesa, distanziando nettamente tutte le altre regioni (Fig. 2.23). Rapportata al fondo di esercizio, la spesa per le misure ambientali evidenzia un'incidenza, come media a livello nazionale, del 17% (Fig. 2.24).

La gran parte delle regioni si colloca a un livello superiore di spesa, con percentuali che in tre casi (Molise, Provincia Autonoma di Bolzano e Toscana) eguagliano o superano il 30% del fondo d'esercizio. All'opposto, si segnalano le regioni dove la spesa destinata alle misure ambientali è inferiore al 10% del fondo d'esercizio: Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Piemonte e Puglia.

Fig. 2.23 – Misure ambientali delle OP, ripartizione regionale (.000€)

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli V.G.
Lazio
Lombardia
Marche
Molise
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Veneto

Fonte: elaborazioni INEA su dati MIPAAF, allegato 4a.

Fig. 2.24 – Incidenza della spesa delle misure ambientali sul fondo di esercizio (.000€)

Fonte: elaborazioni INEA su dati MIPAAF, allegato 4a.

2.2.4 Alcune considerazioni di sintesi

Come dimostrano i dati analizzati, l'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96, nel periodo 1997-2007, è stata caratterizzata da un andamento a luci ed ombre. Sicuramente l'aspetto maggiormente positivo da registrare è la disponibilità di risorse finanziarie che sono state messe a

disposizione del settore ortofrutticolo e che, per quanto riguarda l'Italia, sono ammontate nel 2006 a circa 140 milioni di euro di contributo comunitario.

La regolamentazione ha, inoltre, incentivato l'aggregazione delle aziende agricole in OP; un processo che si può considerare soddisfacente, almeno da un punto di vista quantitativo, ma che non ha ancora raggiunto i livelli sperati, soprattutto sul piano della concertazione tra aziende e OP.

La figura che segue evidenzia, infatti, come il livello medio europeo di aggregazione delle aziende ortofrutticole in OP sia molto basso. Dalla lettura della situazione nei diversi Stati Membri si evidenzia che l'Italia, pur essendo il più importante paese ortofrutticolo europeo, non si discosta, con una percentuale di aggregazione del 33% della PLV ortofrutticola, dal deludente dato medio europeo.

Fonte: DG AGRI sulla base dei dati comunicati dagli Stati Membri

Se questa analisi viene condotta a livello regionale, lo scenario appare molto contraddittorio. A fronte di punte di vera eccellenza come quella registrata nelle province di Trento e Bolzano (oltre 90%) ci sono aree del Paese dove, pur essendo l'ortofrutta un settore molto importante, la presenza delle OP è marginale. Data tale fotografia si evince che il peso commerciale delle OP è relativamente basso in quasi tutte le regioni.

Con riferimento ai dati prima analizzati è possibile calcolare solo alcuni degli indicatori iniziali riportati nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1580/2007 (Tab. 2.11), al fine di disporre di punti di riferimento su cui parametrare risultati e obiettivi da raggiungere. In proposito, si sottolinea il dettaglio regionale con il quale sono stati calcolati gli indicatori di *baseline*. Il livello regionale di tali indicatori assume particolare significato sia perché i diversi valori che vi sono rappresentati "esprimono" le differenze esistenti nella componente organizzata dell'ortofrutta italiana e che scaturiscono dall'analisi precedentemente sviluppata, sia perché tali indicatori possono divenire un importante elemento guida per le Regioni per le funzioni cui sono deputate a svolgere nell'ambito dell'azione di gestione e di sorveglianza della Strategia Nazionale.

Tab. 2.11 – Indicatori iniziali stato OP - 2006

Indicatori di baseline	1		2				3		5
Regione	Produzione commercializzata da OP (.000 €)	Produzione media commercializzata per OP (.000 €)	Numero di soci persone fisiche	Numero di soci persone giuridiche	Numero medio di soci persone fisiche per OP	Numero medio di soci persone giuridiche per OP	Superficie ortofrutticola (ha)	Superficie ortofrutticola media per OP (ha)	Volume della produzione commercializzata (ton)
Piemonte	159.723	31.945	3.298	26	660	5	14.337	2.867	297.096
Lombardia	250.812	19.293	2.508	123	193	9	9.512	793	272.982
P.A. Trento	280.359	56.072	9.089	30	1.818	6	10.743	2.149	387.067
P.A. Bolzano	452.620	150.873	14.228	57	4.743	19	30.582	10.194	759.861
Veneto	210.139	14.009	3.740	57	249	4	13.246	883	313.112
Friuli V.G.	5.801	2.900	179	24	90	12	490	245	12.323
Emilia-Romagna	1.085.036	60.280	19.654	168	1.092	9	94.874	5.271	3.231.378
NORD	2.444.490	40.074	52.696	485			173.784		5.273.819
Toscana	22.075	11.038	720	6	360	3	3.176	1.588	165.891
Marche	58.657	11.731	1.368	15	274	3	6.915	1.383	42.813
Lazio	196.288	7.270	4.676	31	173	1	21.538	798	401.327
CENTRO	277.020	8.148	6.764	52			31.628		610.031
Abruzzo	33.421	3.713	1.701	26	189	3	2.834	354	65.270
Molise	19.311	9.656	479	31	240	16	4.142	2.071	276.573
Puglia	127.138	6.691	2.067	133	109	7	16.340	860	898.491
Campania	225.778	12.543	2.200	117	122	7	18.622	1.095	N.D.
Basilicata	73.044	5.619	1.699	38	131	3	7.741	595	226.182
Calabria	192.252	6.408	9.949	200	332	7	31.795	1.060	911.157
Sicilia	269.689	5.738	11.984	214	250	4	37.404	796	944.354
Sardegna	25.080	3.583	514	10	73	1	2.248	375	45.381
SUD	965.714	6.660	30.593	769			121.125		3.367.408
ITALIA	**3.687.224**	**15.363**	**90.053**	**1.306**	**374**	**5**	**326.538**	**1.384**	**9.251.258**

2.3 Analisi SWOT

Punti di forza	***Punti di debolezza***
a) Quantità importanti dei principali prodotti continentali (mele, pere, ecc.) b) Assortimento di prodotti ampio e profondo c) Quantità importanti di prodotti da agricoltura integrata e biologica d) Leadership europea nei prodotti a denominazione geografica protetta e) Eccellenze organizzative e commerciali in alcune aree e per alcuni prodotti f) Rete moderna di Centri Agroalimentari g) Presenza storica nei principali mercati di consumo europei h) Posizione logistica baricentrica rispetto alla nuova UE ed al bacino del Mediterraneo i) Mercato di consumo interno leader a livello internazionale j) Brand aziendali o tipici di forte valenza nazionale k) Vissuto positivo del *made in Italy* a livello internazionale	a) Costi di produzione elevati b) Scarsa innovazione varietale c) Standard produttivi molto differenziati e non codificati d) Frammentazione delle strutture agricole e) Insufficiente controllo della produzione in forma organizzata f) Scarsa operatività dell'Interprofessione g) Rete di redistribuzione logistica e commerciale per il mercato interno obsoleta e poco efficiente h) Frammentazione del sistema nazionale di distribuzione al dettaglio i) Strutture portuali per l'accesso e l'uscita dall'Italia insufficienti j) Rete di controlli per il mercato interno e per l'esportazione non adeguata k) Concentrazione dell'export verso i mercati della UE l) Approccio commerciale ancorato alla spedizione e non alla gestione dei mercati m) Scarsa internazionalizzazione del sistema distributivo nazionale n) Assenza di brand nazionali di valenza internazionale e sviluppo di produzioni a marchio per conto terzi
Opportunità	**Minacce**
a) Costruzione di progetti di sviluppo per le produzioni strategiche e loro integrazione su programmi di gamma b) Progetti di dismissione nelle aree meno vocate delle produzioni ortofrutticole e/o loro riconversione c) Valorizzazione del *made in Italy* e declinazione su parametri di qualità percepibili e garantibili d) Politica dei consumi di prodotti ortofrutticoli: programmi di comunicazione e di educazione alimentare al consumatore e) Evoluzione dei rapporti di filiera e regolazione del mercato f) Potenziamento strutture organizzative per maggiore concentrazione dell'offerta g) Interconnessione tra potenzialità turistiche e consumi h) Sviluppo della cultura salutistica e impatto sul consumo di ortofrutticoli i) Presenza di importanti distretti ortofrutticoli	a) Contrazione delle dimensioni del sistema ortofrutticolo nazionale e riduzione dei produttori al ruolo di co-packer di commodities b) Peggioramento della capacità competitiva della produzione italiana sui mercati esteri a fronte delle richieste di servizi della GDO c) Esclusione nei mercati internazionali dell'Italia come area di approvvigionamento primario – crescente influenza sulle produzioni e sull'export dei Paesi Extra UE (Nord Africa, Medio oriente, Sud America) e dei Paesi PECO d) Aumento della frequenza e della gravità delle crisi di mercato per il riversarsi sul mercato interno anche di quota di produzione originariamente destinata all'export e per il costante aumento a livello mondiale della produzione di ortofrutta e) Riduzione del potere contrattuale verso il sistema distributivo nazionale e internazionale, soprattutto verso la GDO che con poche catene o con centrali d'acquisto controlla il mercato f) Accordi in ambito WTO che facilitino l'accesso di produzioni ortofrutticole di Paesi emergenti sui mercati comunitari

Come si può osservare, l'analisi SWOT del settore ortofrutticolo ha messo in evidenza che i punti di forza sono legati soprattutto alla vocazione e alla tradizione ortofrutticola del Paese che ha consentito di sviluppare un forte volume produttivo delle principali produzioni continentali, che può contare su una importante rete di strutture commerciali che ha favorito, data la presenza baricentrica rispetto ai principali mercati di consumo, l'affermazione della produzione *made in Italy* sul mercato europeo. L'altro punto di forza specifico della produzione italiana consiste nel fatto che può contare su un mercato di consumo interno leader a livello internazionale, che assicura sicurezza di sbocco ma, allo stesso tempo, molto sensibile alle variazioni di offerta con effetti immediati sull'andamento dei prezzi in senso sia positivo che negativo.

I punti di debolezza sono soprattutto dovuti alla deficienze strutturali dell'agricoltura italiana (polverizzazione delle unità produttive) e delle infrastrutture logistiche, all'insufficiente concentrazione e organizzazione dell'offerta, alla presenza di un sistema di controlli non sempre adeguato alle esigenze del moderno mercato agroalimentare, alla mancanza di brand nazionali a valenza internazionale, alla concentrazione dell'export soprattutto sul mercato europeo, mentre sul mercato nazionale la presenza di una distribuzione al dettaglio molto frazionata ha rallentato la crescita e l'adeguamento dell'offerta alle necessità della GDO con ricadute negative sul potere contrattuale della produzione.

Vi sono anche delle opportunità da cogliere legate alle nuove tendenze del consumo interessato a prodotti alimentari in linea con le esigenze salutistiche e l'ortofrutta di qualità, basata su tecniche di produzione integrata o biologica, è certamente una delle migliori risposte, a cui potrebbe dare forza l'offerta di alcuni importanti distretti produttivi a dimensione regionale, dove è concentrata la produzione ortofrutticola italiana.

Altre opportunità sul mercato internazionale sono rappresentate dal successo ottenuto dai prodotti *made in Italy*, da cogliere attraverso lo sviluppo di progetti di produzioni strategiche di alta gamma e migliorando i rapporti di filiera che offrono ancora margini da conquistare nella catena del valore. Da non trascurare, poi, i rapporti sinergici che si possono creare tra turismo e produzione ortofrutticola e, più in generale alimentare, italiana che possono costituire una importante occasione di promozione delle nostre produzioni sul mercato nazionale ed estero.

Se si osservano le minacce, alcune si possono considerare legate a cause che dipendono da fenomeni esogeni al sistema ortofrutticolo e dipendenti soprattutto dalle inefficienze del sistema Italia: queste sono dovute soprattutto alla crescita della capacità di penetrazione sul mercato nazionale e internazionale delle produzioni dei nuovi Paesi esportatori e da una domanda globale, sostenuta dalla GDO, che ha allargato i mercati di approvvigionamento sul mercato internazionale, superando spesso il mercato italiano.

Altre sono minacce che derivano dalle nostre incapacità a rispondere a questa sfida e alla evoluzione dell'organizzazione della filiera e della distribuzione dei prodotti alimentari e, soprattutto, ortofrutticoli. Gli accordi in ambito WTO e la nuova regolamentazione della politica agricola europea tendono ad ampliare queste minacce.

La conclusione, analizzando insieme punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce, è che per l'ortofrutticoltura italiana si è aperta una sfida contro il tempo, perché deve saper utilizzare i propri punti di forza e cogliere le opportunità che le sono offerte per affrontare una sfida nella quale i *competitors* si sono moltiplicati e sono sempre più agguerriti, per cui produzione, organizzazione e marketing sono le aree di criticità su cui bisogna operare per ridare forza al comparto nazionale.

La produzione
Una delle condizioni da realizzare al fine di ricreare un reale vantaggio competitivo è l'integrazione fra diverse aree produttive del Nord e del Sud del Paese e anche con le aree del bacino del Mediterraneo (Corridoio Verde) per creare quella sinergia produttiva necessaria all'ampliamento di gamma e del periodo di coltivazione. Sino ad oggi, nella maggioranza dei casi, questo non è avvenuto con pesanti ripercussioni sui costi di produzione e a svantaggio della qualità del prodotto.
Il futuro del settore è sempre più legato al tema del lavoro, al suo costo ed alla disponibilità di manodopera.

L'esigenza di un miglioramento della qualità del prodotto è strettamente connessa alla disponibilità di manodopera qualificata. Questa deve essere reperita affidando alla OP il ruolo centrale di organizzatore delle necessità al fine di creare quella sinergia con il sistema produttivo necessaria per razionalizzare le operazioni di lavoro in campo e nei magazzini di lavorazione.

L'organizzazione aziendale
Il controllo della produzione e la creazione di economie di scala nei servizi legati al prodotto sono il principale obiettivo dell'impresa moderna. E' necessario migliorare, inoltre, l'efficienza delle strutture di lavorazione e di commercializzazione attraverso un processo di concentrazione dell'offerta e la riduzione dei costi fissi.

Il sistema aziendale deve essere riorganizzato in modo che il sistema Italia diventi piattaforma privilegiata di collegamento commerciale fra le produzioni dei Paesi del bacino del Mediterraneo e i mercati del Nord Europa. In questo contesto, il collegamento tra mercato, ricerca e sviluppo deve permettere di produrre quelle innovazioni che possano rispondere ai fabbisogni del mercato.

Marketing
Il commercio dei prodotti ortofrutticoli italiani è ancora troppo orientato alla commercializzazione dei prodotti disponibili piuttosto che a quelli che il mercato richiede.

La necessità di vendere quantità importanti di prodotto con il minimo rischio commerciale deprime spesso la ricerca di nuovi mercati, molte volte geograficamente lontani e difficili per problemi determinati da questioni legate alla presenza di barriere sanitarie. Questi mercati potrebbero offrire, invece, interessanti sbocchi di vendita e rappresentare una importante valvola di sfogo nelle annate di sovrapproduzione.

La produzione nazionale ha dovuto confrontarsi sempre più con gli effetti della globalizzazione che ha portato, in pochi anni, alla standardizzazione della produzione e a costi sempre più competitivi. Oggi le esigenze dei consumatori europei ed extraeuropei sembrano mutare e la domanda sta diventando sempre più diversificata e personalizzata.

A fronte di questa situazione emerge l'esigenza di creare un'offerta dinamica capace di proporre prodotti riconoscibili, con caratteristiche facilmente percepibili, con incorporati i servizi richiesti e disponibile nella giusta quantità. L'innalzamento del livello qualitativo e la segmentazione dell'offerta passa anche attraverso il ricorso alla ricerca e sperimentazione di nuove cultivar da acquisire in esclusiva (club di prodotto).

2.4 Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza

2.4.1 Il quadro programmatorio di riferimento - Analogie e punti di contatto con la politica dello Sviluppo Rurale

Le linee strategiche di riferimento, a cui i programmi operativi devono essere coerenti, sono correlate a due dei quattro Assi prioritari del PSN e si possono così articolare:

a) innalzamento e/o consolidamento del grado di competitività e redditività delle aziende;
b) orientamento delle aziende al mercato con politiche di innovazione di prodotto e di mercato;
c) perseguimento di nuovi equilibri dei rapporti all'interno della filiera;
d) adeguamento e rafforzamento del sistema di produzione eco-compatibile (dimensione ambientale).

Da ciò consegue che gli obiettivi del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo rurale relativamente ai quali deve essere definita la coerenza con gli obiettivi di questa Strategia Nazionale possono essere compiutamente rappresentati nella tabella che segue (tab. 2.13):

Tab. 2.13 – Obiettivi del PSN raccordabili agli obiettivi dei programmi operativi

ASSI PRIORITARI	*Obiettivi prioritari di base (PSN)*	*Linee strategiche dei Programmi del PSN*
ASSE I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione delle filiere	Innalzamento e/o consolidamento del grado di competitività e di redditività delle aziende
	Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola	Orientamento delle aziende al mercato con politiche di innovazione di prodotto e di mercato
	Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche	Perseguimento di nuovi equilibri dei rapporti all'interno della filiera
	Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e sostegno del ricambio generazionale	
ASSE II – Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale	Adeguamento e rafforzamento del sistema di produzione eco-compatibile (dimensione ambientale)
	Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde	
	Riduzione dei gas serra	
	Tutela del territorio	

Per parte sua, l'OCM ortofrutta definita dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, stabilisce gli obiettivi generali delle OP, all'articolo 122, lettera c) e precisamente:

i) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, specie in termini qualitativi e quantitativi;
ii) effettuare la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti;
iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.

Il quadro degli obiettivi generali è completato dall'articolo 125 *ter*, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento, laddove stabilisce che per organizzazione di produttori si intende qualsiasi persona giuridica che soddisfi tra i propri requisiti, tra l'altro, l'obiettivo de "l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità".

Agli obiettivi generali testé evidenziati si affiancano poi gli obiettivi specifici dei programmi operativi, definiti dall'articolo 103 *quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007, ossia:
a)*Pianificazione della produzione*
b)*Miglioramento della qualità dei prodotti*
c)*Incremento del valore commerciale dei prodotti*
d)*Promozione dei prodotti, freschi o trasformati*
e)*Misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica*
f)*Prevenzione e gestione delle crisi*

Coordinando gli obiettivi degli articoli 125 *ter*, paragrafo 1, lettera a) e 122, lettera c) con quelli dell'articolo 103 *quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007, si può definire l'insieme degli obiettivi generali e specifici che i programmi operativi devono perseguire:

1) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda;
2) promuovere la concentrazione dell'offerta ed effettuare l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti;
3) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
4) pianificazione della produzione;
5) migliorare la qualità dei prodotti;
6) incrementare il valore commerciale dei prodotti;
7) promuovere la commercializzazione dei prodotti freschi e trasformati;
8) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
9) prevenire e gestire le crisi per tutelare i redditi dei produttori e ridurre i ritiri.

L'esame congiunto delle linee strategiche dei Programmi PSN e degli obiettivi dei programmi operativi realizzati dalle OP evidenzia gli elementi di raccordo e di coerenza, come sintetizzati nel seguente prospetto (tab. 2.14):

Tab. 2.14 – Raccordo e coerenza degli obiettivi dei programmi operativi dell'OCM ortofrutta con le linee strategiche del PSN

Obiettivi dei programmi operativi, definiti coordinando gli obiettivi degli articoli 103 *quater*, 122 e 125 *ter* del Reg. CE 1234/2007	**Linee strategiche dei programmi di cui al PSN**			
	a) Innalzamento e/o consolidamento del grado di competitività e di redditività delle aziende	b) Orientamento delle aziende al mercato con politiche di innovazione di prodotto e di mercato	c) Perseguimento di nuovi equilibri dei rapporti all'interno della filiera	d) Adeguamento e rafforzamento del sistema di produzione eco-compatibile (dimensione ambientale)
1) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda;				
2) promuovere la concentrazione dell'offerta ed effettuare l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti;				

3) migliorare la qualità dei prodotti;				
4) incrementare il valore commerciale dei prodotti;				
5) ottimizzare i costi di produzione;				
6) stabilizzare i prezzi alla produzione;				
7) promuovere la commercializzazione dei prodotti freschi e trasformati;				
8) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;				
9) prevenire e gestire le crisi per tutelare i redditi dei produttori e ridurre i ritiri				

2.4.2 Complementarità e coerenza delle linee strategiche nei programmi operativi

Produzione e mercato

Dato il quadro programmatorio di riferimento, vista l'analisi SWOT del settore ortofrutticolo, valutati i risultati conseguiti nei dieci anni di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 e considerata la premessa che ha guidato la definizione della riforma della OCM di settore, la nuova programmazione deve essere impostata secondo la relazione che intercorre fra mercato e prodotto. Per questo motivo, gli obiettivi sopra individuati devono essere perseguiti dalle OP sui seguenti terreni di azione:

- programmazione;
- produzione;
- innovazione, integrazione e internazionalizzazione;
- mercato;
- prevenzione e gestione delle crisi.

- ***Programmazione***: strumento fondamentale per affrontare il mercato e prevenire le crisi. La programmazione non è riferita esclusivamente alla produzione, ma è un concetto trasversale che implica anche le azioni di valorizzazione.
- ***Produzione***: elemento portante dell'OP orientata al mercato. La produzione deve essere intesa esclusivamente come caratterizzata da aspetti qualitativi evidenti e quantitativamente adeguati al fabbisogno richiesto dai mercati.
- ***Innovazione, integrazione e internazionalizzazione***: passaggio fondamentale dell'auspicata crescita delle OP. La ricerca dell'innovazione di prodotto, di processo e di servizio è un fattore indispensabile per le imprese che vogliono stare sul moderno mercato agroalimentare, ma la sua acquisizione per concretizzarsi in elemento distintivo necessità di integrazione fra OP diverse per realizzare economie di scala, per aumentare la forza contrattuale del sistema produttivo e per poter intraprendere la strada della internazionalizzazione.
- ***Mercato***: rappresenta il banco di prova della capacità imprenditoriale delle OP. Le imprese moderne devono necessariamente possedere una valenza commerciale che, privilegiando la conoscenza delle esigenze del mercato, orienti la propria produzione attraverso scelte precise in modo da qualificare non solo i prodotti offerti ma anche i produttori soci.

- ***Prevenzione e gestione delle crisi***: le OP rappresentano gli strumenti di riferimento per ridurre la fluttuazione dei redditi dei produttori, conseguente al determinarsi di crisi di mercato causate da eccedenze produttive.

In base ai risultati dell'analisi della situazione dell'ortofrutticoltura italiana, dell'evoluzione dei consumi, della posizione dominante assunta nel mercato da parte della GDO e tenuto conto del quadro di riferimento di punti di forza e debolezza, opportunità e minacce offerta dall'analisi SWOT, emergono alcune possibili strategie per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione italiana che dovranno essere prese in considerazione dalle OP. In particolare, si possono identificare le seguenti strategie:

a) sviluppo di politiche di marca dei produttori in grado di differenziare i prodotti;
b) aumento del livello di servizio annesso al prodotto, segmentando ulteriormente l'offerta;
c) sviluppo di un progetto di valorizzazione condiviso tra produzione e distribuzione, che aumenti l'*appeal* delle produzioni italiane.

Relativamente alla prima opzione strategica, fare marca propria e/o del distributore è ormai un *must* per il produttore per stare sul mercato. Ciò significa che la stessa distribuzione necessita di partner affidabili per sviluppare i propri marchi anche nei segmenti più alti del mercato. Le imprese che sviluppano già propri *brand* sono considerati i partner più affidabili a cui rivolgersi.

In questo senso sviluppare una politica di marca per l'impresa significa poter contare su un mercato a marchio proprio. Inoltre cooperare con la GDO su fasce di offerta più innovative comporta lo sviluppo di una forte integrazione/collaborazione tra produzione e distribuzione per lo sviluppo della categoria e riduce l'esigenza di investimento finanziario per l'affermazione del *brand*.

Per quanto concerne la seconda opzione strategica, la frontiera tra fresco e trasformato sta riducendosi sensibilmente: è in atto, infatti, una corsa tra i produttori di fresco e l'industria del trasformato verso i prodotti freschi, pronti e ad alto contenuto di servizio perché questa è l'area a più alta marginalità e maggiore potenziale di crescita dei consumi (anche in relazione allo sviluppo sul *food service*). In questi segmenti si compie un passaggio strategico per l'ortofrutta quello da *commodity* a prodotto ad alto contenuto di servizio: dalla vendita prevalentemente sfusa alla vendita di prodotto confezionato. Cambiano completamente l'approccio al mercato, il vissuto del consumatore rispetto al prodotto e le conseguenti potenzialità di valorizzazione del prodotto.

La terza opzione strategica risulta forse la più complessa, ma anche la più stimolante. In uno scenario di rivisitazione profonda dell'offerta di ortofrutta sarebbe opportuno realizzare dei veri e propri progetti di innovazione di prodotto. In tali progetti si potrebbe sviluppare una forte collaborazione tra produzione e distribuzione al fine di adeguare l'offerta alle attuali esigenze del consumatore in una logica di *category management*. Si tratterebbe di prendere in considerazione i principali distretti produttivi ed impostare dei macro progetti per le principali produzioni italiane.

Esistono dieci grandi comparti produttivi che rappresentano circa il 70% del sistema ortofrutticolo italiano: mele, pere, pesche e nettarine, kiwi, uva da tavola, agrumi, patate (non facenti parte dell'OCM ortofrutta), pomodori, insalate, peperoni. L'obiettivo generale che dovrebbe guidare i progetti sarebbe quello di individuare per ciascuna specie, con indagini mirate e sperimentazioni sui punti vendita, i prodotti di successo sul mercato, analizzando sia il mondo del fresco che del trasformato. In funzione delle diverse tipologie di prodotto innovativo da proporre sarà necessario:

- riorganizzare la filiera produttiva e commerciale dedicata, innovando e ri-organizzando il sistema di produzione, lavorazione e commercializzazione;
- sviluppare un progetto di marketing in grado di supportare l'impatto del prodotto sul mercato;

- ripensare il *layout* e gli assortimenti del punto vendita per valorizzare l'offerta di prodotti innovativi.

Questo percorso potrebbe apparire poco realistico ma, se venisse inserito appieno nello scenario più generale dell'evoluzione dei consumi verso prodotti *time-saving* ed *easy-user*, diverrebbe molto più credibile, perché risponderebbe alle esigenze della distribuzione moderna di disporre di prodotti innovativi in grado di dare maggior *appeal* e marginalità al reparto ortofrutta.

Disciplina ambientale

I programmi operativi perseguono, nel complesso, un miglioramento della qualità dei processi produttivi, finalizzata a garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali.

Le azioni ambientali devono essere considerate come uno strumento di accompagnamento e di sostegno nel raggiungimento di questo obiettivo. Espressione di un impegno di tutti gli operatori posti lungo la filiera ortofrutticola la Strategia Nazionale si propone di introdurre una "Disciplina ambientale" che percorra la filiera ortofrutticola dalla fase "più tipicamente agricola" (produzione primaria) a quella più "organizzativa-commerciale" (gestione del prodotto post-raccolta).

Si intende valorizzare il "contesto associativo e di filiera" delle OP, all'interno del quale promuovere organiche misure ambientali incidenti su tutte le fasi della filiera agroalimentare.

La Strategia annovera un elenco non esaustivo di interventi possibili con i relativi impegni specifici assunti e la giustificazione di impatto ambientale, coerente con la "*tutela e miglioramento dell'ambiente naturale*".

3. Obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento

L'articolazione della Strategia Nazionale prevede il seguente schema generale dell'azione programmatoria : Obiettivi → Misure → Azioni → Interventi

Tale schema trova sviluppo, per quanto concerne gli obiettivi, nel paragrafo 2.4, *Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza*, di questo stesso documento, in coerenza con le linee fissate dal Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 103 *quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Da tali obiettivi derivano le misure (in tutto 8) e le azioni (in tutto 40) esplicitate negli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, mentre il novero degli interventi trova esplicitazione negli elenchi non esaustivi riportati nel paragrafo 3.2.

Il raggiungimento degli obiettivi è perseguito dalla Strategia Nazionale prendendo in considerazione tutte le azioni esplicitate negli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, attraverso le quali conseguire l'attuazione degli obiettivi e la loro misurabilità. Tale scelta è finalizzata ad andare incontro alle diverse esigenze della realtà ortofrutticola italiana, assai eterogenea, così come testimoniato dall'analisi precedentemente sviluppata; allo stesso tempo essa risponde all'esigenza di dare maggiore flessibilità alle OP affinché con la propria azione siano in grado di conseguire gli obiettivi comunitari.

Si può costruire così una tavola di corrispondenza (Tab. 3.1) tra gli obiettivi della Strategia Nazionale e le misure del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione:

Tab. 3.1- Tavola di corrispondenza

	Obiettivi della Strategia Nazionale	MISURE	
	Obiettivi generali delle OP (articolo 122, lettera c), regolamento (CE) n. 1234/2007)		
1	Assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento alla domanda	3.2.1	Azioni intese a pianificare la produzione
2	Promuovere la concentrazione dell'offerta ed effettuare l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti	3.2.3 3.2.5	Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza
3	Ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione	3.2.3 3.2.4 3.2.1 3.2.6	Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione Ricerca e produzione sperimentale Azioni intese a pianificare la produzione Misure di prevenzione e gestione delle crisi
	Obiettivi specifici dei programmi operativi (articolo 103 *quater* , regolamento CE n. 1234/2007)		
4	Pianificazione della produzione	3.2.1	Azioni intese a pianificare la produzione
5	Migliorare la qualità dei prodotti	3.2.2 3.2.4 3.2.5	Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti Ricerca e produzione sperimentale Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza
6	Incrementare il valore commerciale dei prodotti	3.2.2 3.2.4	Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti Ricerca e produzione sperimentale
7	Promuovere la commercializzazione dei prodotti freschi o trasformati	3.2.3 3.2.5	Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza
8	Promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente	3.2.5 3.2.7	Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza Azioni ambientali
9	Prevenire e gestire le crisi per tutelare i redditi dei produttori e ridurre i ritiri	3.2.1 3.2.6	Azioni intese a pianificare la produzione Misure di prevenzione e gestione delle crisi

Ovviamente l'elenco e la stessa combinazione tra obiettivi e misure non sono esaustivi. Purché si rispetti lo spirito e la lettera degli articoli 125 *ter*, paragrafo 1, lettera a), 122, lettera c) e 103 *quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007, "Altri tipi di azioni" (misura 3.2.8.) potranno essere inserite come, peraltro, previsto dagli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. …/.. della Commissione.

Le azioni che ogni singola OP, tenuto conto delle sue specificità, può mettere in atto attraverso il programma operativo per perseguire questi obiettivi sono specificate nel paragrafo 3.2.
A discrezione dell'OP, ogni programma operativo deve comprendere, due o più interventi riferiti ad azioni ambientali (articolo 103 *quater*, punto 3); oppure dedicare almeno il 10% della spesa ad azioni ambientali.

Le azioni e gli interventi devono avere le seguenti caratteristiche:

I. elevato carattere di concretezza e realizzabilità;
II. aderenza alle effettive esigenze di sviluppo dei "poli o areali produttivi" nazionali;
III. equilibrio economico-finanziario in una prospettiva di medio periodo;
IV. tendenza ad acquisire parte del valore aggiunto disperso lungo la filiera, spostando il baricentro delle azioni dalla fase di produzione primaria (azienda agricola) alla fase organizzativa/commerciale;
V. capacità di incremento del livello associativo (numero di soci aderenti, aumento della dimensione economico-organizzativa mediante aggregazioni, fusioni, rapporti di integrazione,…..).

Gli interventi attraverso cui si realizzano le azioni e ai quali le Regioni e Province autonome devono fare riferimento sono definiti dalla presente Strategia Nazionale e dettagliati in specifiche disposizioni ministeriali. I programmi operativi devono essere progettati secondo criteri di modulabilità e complementarità per raggiungere gli obiettivi richiesti.

E' necessario evidenziare che le caratteristiche dell'ortofrutticoltura, basata su investimenti di efficacia e ritorno economico poliennale, impongono di ipotizzare ambiti di intervento che prevedano:

- azioni di medio/lungo periodo che necessitano di fare "maturare" in tempi più lunghi nuove soluzioni per l'ortofrutta nazionale; si tratta pertanto non di soluzioni ma di problemi da affrontare in maniera concertata, attraverso l'organizzazione di appositi tavoli di discussione;
- interventi di breve periodo, per gestire in maniera ottimale l'esistente adattandolo, per quanto possibile, alle esigenze; si tratta in questo caso di mettere in campo soluzioni reali ai problemi che possono essere affrontati da subito.

Le Regioni e le Province autonome nella valutazione dei programmi operativi potranno:

- indicare eventuali propri criteri specifici coerenti, nella ripartizione delle risorse, con la Strategia Nazionale;
- individuare l'esistenza di possibili sovrapposizioni tra i diversi interventi;
- stabilire i modi e le previsioni normative atte a distinguere e a tenere separate le gestioni e i beneficiari delle misure e delle azioni eventualmente sovrapponibili con altri interventi sovvenzionabili dai fondi nazionali, comunitari e in particolare dal regime di aiuti sullo sviluppo rurale.

Nel definire i contenuti della Strategia Nazionale, l'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. …/.. della Commissione prevede fra l'altro che tali documenti rechino indicazioni relative agli "obiettivi quantitativi verificabili" ed agli "indicatori che consentono di misurare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi, l'efficienza e l'efficacia".

Per quanto concerne il primo aspetto, ossia "gli obiettivi quantitativi verificabili", la complessa articolazione degli obiettivi strategici definiti in questo documento hanno indotto ad individuare un numero limitato di parametri:

- che evidenziano il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dagli articoli 122, lettera c) e 125 *ter*, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- per i quali è possibile stimare l'attuale valore, in base alla documentazione amministrativa disponibile.

Con riferimento agli "indicatori iniziali" definiti dalla Commissione, è quindi possibile riassumere quali siano "gli obiettivi quantitativi verificabili" nel seguente prospetto:

<table>
<tr><th colspan="4">Valori</th><th>Attuali (2006)</th><th>Attesi (2013)</th></tr>
<tr><td colspan="3">Potenziare la competitività</td><td>VPC delle OP (milioni di €)</td><td>3.687</td><td>4.100</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Accrescere l'attrattiva delle Organizzazioni di produttori</td><td>Numero di produttori ortofrutticoli aderenti alle OP</td><td>90.053</td><td>97.000</td></tr>
<tr><td>Superficie ortofrutticola totale coltivata dai soci delle OP (migliaia di ha)</td><td>327</td><td>350</td></tr>
<tr><td>Promuovere la concentrazione dell'offerta</td><td>Promuovere l'immissione sul mercato della produzione dei soci dell'OP/AOP</td><td>Assicurare l'adeguamento della produzione alla domanda in termini qualitativi e quantitativi</td><td>Volume produzione commercializzata (ton)</td><td>10.768</td><td>11.600</td></tr>
</table>

I valori attesi sono stati definiti tenendo conto, da una parte, dell'intervento comunitario e della Strategia nazionale stabilita in questo stesso documento; dall'altra, delle difficoltà che il settore incontra, sia per la flessione dei consumi interni, sia per la crescente pressione competitiva esercitata dai Paesi emergenti.

SELEZIONE DEGLI INDICATORI

Per quanto concerne gli indicatori che consentono di misurare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi, nonché l'efficienza e l'efficacia, l'individuazione degli stessi è condizionata dai seguenti fattori:
- esiste un set di indicatori comuni, che sono stati definiti nell'Allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione e che sono stati poi ripresi in specifici documenti tecnici della Commissione UE.
- l'articolo 125 del medesimo regolamento prevede la possibilità, per gli Stati membri, di definire "un insieme limitato di indicatori supplementari specifici per la strategia, che riflettono esigenze, condizioni e obiettivi nazionali e/o regionali propri dei programmi operativi attuati dalle Organizzazioni di produttori";
- la Strategia Nazionale definita nel presente documento prevede la possibilità, per le organizzazioni di produttori, di attivare tutte le misure e le azioni individuate dall'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, cosicché tutte le misure e le azioni sono da considerare ammissibili;

- le attività di monitoraggio e, soprattutto, di valutazione costituiscono un'esperienza nuova per le organizzazioni di produttori, cosicché appare opportuno introdurre progressivamente gli obblighi relativi alla determinazione degli indicatori ed alla trasmissione delle relative informazioni all'Autorità responsabile, di cui al capitolo 4 di questo documento.

In considerazione di tutto ciò:
1. non sono stati definiti indicatori supplementari specifici;
2. è stata operata una selezione degli indicatori comuni di rendimento, che assicura il monitoraggio di tutte le misure e le azioni e, nel contempo, una valutazione pertinente in merito al raggiungimento degli obiettivi della regolamentazione comunitaria e di questa Strategia Nazionale.

I risultati di detta selezione sono esplicitati nelle tavole che seguono. In esse sono riportati tutti gli indicatori comuni di rendimento, una parte dei quali è contrassegnata da una "X" nell'ultima colonna. Le attività di monitoraggio e di valutazione dei programmi operativi e di questa stessa Strategia faranno riferimento solo agli indicatori contrassegnati dal segno X.

Per quanto concerne gli indicatori che in tali prospetti, così come nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, sono enunciati ma non specificati ("n.d."), l'Autorità responsabile, di cui al capitolo 4 di questo documento, provvederà ad una loro specificazione ed alla definizione delle relative metodologie di calcolo contestualmente alla definizione di procedure e metodologie, atte a garantire la correttezza e la comparabilità dei dati forniti dalle singole OP.

INDICATORI INIZIALI COMUNI

Si prega di compilare per *tutti i nuovi programmi operativi*

Stato membro: ______ **Anno:** ______

Regione: ______

Obiettivo			Indicatore		ID OP/AOP	
					X/Y	
Potenziare la competitività			Valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori (OP)/dall'associazione di OP (AOP) (EUR)		1	X
Accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori			Numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi (1)		2	X
			Superficie ortofrutticola totale coltivata dai soci dell'OP/AOP (*ha*)		3	X
Salvaguardare e proteggere l'ambiente			n.d.		4	
Promuovere la concentrazione dell'offerta	Promuovere l'immissione sul mercato della produzione dei soci dell'OP/AOP	Assicurare l'adeguamento della produzione alla domanda in termini qualitativi e quantitativi	Volume totale della produzione commercializzata (*tonnellate*)		5	X
			Volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti di un "sistema di qualità" specifico (2) per i tipi principali di "sistemi di qualità" interessati (*tonnellate*)	(a) Produzione biologica certificata	6	X
				(b) Indicazioni geografiche protette e denominazioni di origine protette	7	X
				(c) Produzione integrata certificata	8	X
				(d) Sistemi di qualità privati certificati	9	X
Ottimizzare i costi di produzione			n.d.		10	
Incrementare il valore commerciale dei prodotti			Valore della produzione commercializzata/Volume della produzione commercializzata *(EUR/kg)*		11	X
Stabilizzare i prezzi alla produzione			Volume della produzione commercializzata a meno dell'80% del prezzo medio ricevuto dall'OP/AOP *(tonnellate)* (3)		12	
Promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano			Numero di persone che hanno portato a termine un'attività/un programma di formazione completo negli ultimi tre anni (*numero*)		13	
			Numero di aziende aderenti all'OP/AOP che ricorrono a servizi di consulenza *(numero)*		14	
Migliorare le prestazioni tecniche ed economiche e promuovere l'innovazione			n.d.		15	
Contribuire alla protezione del suolo			Superficie ortofrutticola esposta a rischio di erosione (4) su cui vengono attuate misure antierosione *(ha)*		16	
Contribuire alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'acqua			Superficie ortofrutticola su cui viene praticato un uso ridotto o più razionale di fertilizzanti (*ha*)		17	X
Contribuire all'uso sostenibile delle risorse idriche			Superficie ortofrutticola su cui vengono attuate misure di risparmio idrico (*ha*)		18	X
Contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità			Superficie adibita alla produzione biologica di ortofrutticoli *(ha)*		19	X
			Superficie adibita alla produzione integrata di ortofrutticoli *(ha)*		20	X
			Superficie sottoposta ad altre azioni intese a contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità *(ha)*		21	
Contribuire alla tutela del paesaggio			n.d.		22	
Contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici - Produzione			Consumo annuo stimato di energia per il riscaldamento delle serre, per tipo di fonte energetica	Carburanti solidi (tonnellate per tonnellata di produzione commercializzata)	23	
				Carburanti liquidi (litri per tonnellata di produzione commercializzata)	24	
				Gas (*m^3 per tonnellata di produzione commercializzata*)	25	
				Elettricità (k*wh per tonnellata di produzione commercializzata*)	26	
Contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici - Trasporto	Contribuire alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'aria – Trasporto		Consumo annuo stimato di energia per il trasporto interno (5), per tipo di carburante	Carburanti liquidi (*litri per tonnellata di produzione commercializzata)*	27	
				Gas (*m^3 per tonnellata di produzione commercializzata*)	28	
				Elettricità (k*wh per tonnellata di produzione commercializzata*)	29	
Ridurre la produzione di rifiuti			n.d.		30	X

NOTA BENE: In linea di massima, gli indicatori iniziali rappresentano medie triennali. Se i dati non sono disponibili, essi vanno calcolati per lo meno su un anno. Dal momento che si riferiscono alla situazione all'inizio di ciascun programma, non hanno bisogno di essere aggiomati.

Note:

(1) Sono soci attivi i soci che conferiscono i prodotti all'OP/AOP.

(2) Per requisiti di "qualità" si intende in questa sede una serie di obblighi specifici concernenti i metodi di produzione (a) il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente e (b) che danno luogo a un prodotto finito la cui qualità (i) è notevolmente superiore a quella richiesta dalle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e tutela ambientale e (ii) risponde agli sbocchi di mercato attuali e prevedibili. I tipi principali di "sistemi di qualità" comprendono: (a) la produzione biologica certificata, (b) le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d'origine protette, (c) la produzione integrata certificata e (d) i sistemi di qualità privati certificati.

(3) Da calcolare su base annua e in relazione ai prodotti principali (in termini di valore della produzione commercializzata)

(4) Per "superficie esposta a rischio di erosione del suolo" si intende un appezzamento di terreno con pendenza superiore al 10%, sottoposto o meno a interventi antierosione (p. es. copertura del suolo, rotazione delle colture, ecc.). Se sono disponibili i dati pertinenti, lo Stato membro può invece utilizzare la definizione seguente: per "superficie a rischio di erosione del suolo" si intende un appezzamento di terreno con una perdita prevedibile di suolo superiore al tasso naturale di formazione del suolo, sottoposto o meno a interventi antierosione (p. es., copertura del suolo, rotazione delle colture, ecc.).

(5) Per trasporto interno si intende il trasporto di prodotti dalle aziende dei soci alla sede dell'OP/AOP per la consegna.

PROGRAMMI OPERATIVI - INDICATORI COMUNI DI INVESTIMENTO

Si prega di compilare per ***tutti i programmi operativi***

Stato membro: ______ **Anno:** ______

Regione: ______

						ID OP/AOP	
						X/Y	
Azioni intese a pianificare la produzione	a) Acquisto di capitale fisso				Spesa (EUR)	1	**X**
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing				Spesa (EUR)	2	**X**
	c) Altre azioni				Spesa (EUR)	3	**X**
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti	a) Acquisto di capitale fisso				Spesa (EUR)	4	**X**
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing				Spesa (EUR)	5	**X**
	c) Altre azioni				Spesa (EUR)	6	**X**
Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializza-zione	a) Acquisto di capitale fisso				Spesa (EUR)	7	**X**
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing				Spesa (EUR)	8	**X**
	c) Attività di promozione e di comunicazione (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi)				Spesa (EUR)	9	**X**
	d) Altre azioni				Spesa (EUR)	10	**X**
Ricerca e produzione sperimentale	a) Acquisto di capitale fisso				Spesa (EUR)	11	**X**
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing				Spesa (EUR)	12	**X**
	c) Altre azioni				Spesa (EUR)	13	**X**
Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e/o azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza	a) Produzione biologica				Spesa (EUR)	14	**X**
	b) Produzione integrata o lotta antiparassitaria integrata				Spesa (EUR)	15	**X**
	c) Altre tematiche ambientali				Spesa (EUR)	16	**X**
	d) Tracciabilità				Spesa (EUR)	17	**X**
	e) Qualità dei prodotti, compresi residui di pesticidi				Spesa (EUR)	18	**X**
	f) Altre questioni				Spesa (EUR)	19	**X**
Misure di prevenzione e gestione delle crisi	a) Ritiro dal mercato				Spesa (EUR)	20	**X**
	b) Raccolta verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli				Spesa (EUR)	21	**X**
	c) Attività di promozione e comunicazione				Spesa (EUR)	22	**X**
	d) Attività di formazione (*)				Spesa (EUR)	23	**X**
	e) Assicurazione del raccolto				Spesa (EUR)	24	**X**
	f) Sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento (*)				Spesa (EUR)	25	**X**
Azioni ambientali	a) Acquisto di capitale fisso				Spesa (EUR)	26	**X**
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing				Spesa (EUR)	27	**X**
	c) Altre azioni	(1) Produzione	i) Produzione biologica		Spesa (EUR)	28	**X**
			ii) Produzione integrata		Spesa (EUR)	29	**X**
			iii) Migliore uso e/o gestione delle risorse idriche, tra cui risparmio di acqua e drenaggio		Spesa (EUR)	30	**X**
			iv) Azioni intese a preservare il suolo (p. es. tecniche per prevenire /ridurre l'erosione, inerbimento, agricoltura di conservazione, pacciamatura)		Spesa (EUR)	31	**X**
			v) Azioni intese a creare o a preservare gli habitat propizi alla biodiversità (p. es. zone umide) o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico (p. es. muri di pietra, terrazzamenti, piccole zone boschive)		Spesa (EUR)	32	**X**
			vi) Azioni a favore del risparmio energetico		Spesa (EUR)	33	**X**
			vii) Azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti		Spesa (EUR)	34	**X**
			viii) Altre azioni		Spesa (EUR)	35	**X**
		(2) Trasporto			Spesa (EUR)	36	**X**
		(3) Commercializzazione			Spesa (EUR)	37	**X**
Altre azioni	a) Acquisto di capitale fisso				Spesa (EUR)	38	**X**
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing				Spesa (EUR)	39	**X**
	c) Altre azioni				Spesa (EUR)	40	**X**

NOTA BENE: i dati relativi alla spesa sono basati sugli importi finali versati.
(*) Gli indicatori vanno presi in considerazione dal momento in cui è autorizzata l'attivazione delle relative misure.

PROGRAMMI OPERATIVI – INDICATORI COMUNI DI PRODOTTO

Si prega di compilare per ***tutti i programmi operativi***

Stato membro: ______ **Anno:** ______

Regione: ______

			ID OP/AOP X/Y	
Azioni intese a pianificare la produzione	a) Acquisto di capitale fisso	Numero di aziende partecipanti (1)	1	X
		Numero di azioni intraprese	2	
		Valore totale degli investimenti in EUR (2)	3	X
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing	Numero di aziende partecipanti (1)	4	X
		Numero di azioni intraprese	5	
	c) Altre azioni	Numero di aziende partecipanti	6	X
		Numero di azioni intraprese	7	
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti	a) Acquisto di capitale fisso	Numero di aziende partecipanti (1)	8	X
		Numero di azioni intraprese	9	
		Valore totale degli investimenti in EUR (2)	10	X
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing	Numero di aziende partecipanti (1)	11	X
		Numero di azioni intraprese	12	
	c) Altre azioni	Numero di aziende partecipanti	13	X
		Numero di azioni intraprese	14	
Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione	a) Acquisto di capitale fisso	Numero di aziende partecipanti (1)	15	X
		Numero di azioni intraprese	16	
		Valore totale degli investimenti in EUR (2)	17	X
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing	Numero di aziende partecipanti (1)	18	X
		Numero di azioni intraprese	19	
	c) Attività di promozione e di comunicazione (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi)	Numero di azioni intraprese (3)	20	X
	d) Altre azioni	Numero di aziende partecipanti	21	X
		Numero di azioni intraprese	22	
Ricerca e produzione sperimentale	a) Acquisto di capitale fisso	Numero di aziende partecipanti (1)	23	X
		Numero di azioni intraprese	24	
		Valore totale degli investimenti in EUR (2)	25	X
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing	Numero di aziende partecipanti (1)	26	X
		Numero di azioni intraprese	27	
	c) Altre azioni	Numero di azioni intraprese	28	
		Numero di aziende partecipanti (4)	29	X
		Numero di ettari interessati (5)	30	X
Attività di formazione (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi) e/o azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza	a) Produzione biologica	Numero di azioni intraprese (6) (7)	31	
		Numero di giorni di formazione impartita	32	X
	b) Produzione integrata o lotta antiparassitaria integrata	Numero di azioni intraprese (6) (7)	33	
		Numero di giorni di formazione impartita	34	X
	c) Altre tematiche ambientali	Numero di azioni intraprese (6) (7)	35	
		Numero di giorni di formazione impartita	36	X
	d) Tracciabilità	Numero di azioni intraprese (6) (7)	37	
		Numero di giorni di formazione impartita	38	X
	e) Qualità dei prodotti, compresi residui di pesticidi	Numero di azioni intraprese (6) (7)	39	
		Numero di giorni di formazione impartita	40	X
	f) Altre questioni	Numero di azioni intraprese (6) (7)	41	
		Numero di giorni di formazione impartita	42	X

PROGRAMMI OPERATIVI - INDICATORI COMUNI DI PRODOTTO

Si prega di compilare per <u>tutti i programmi operativi</u>

Stato membro: ______ **Anno:** ______

Regione: ______

					ID OP/AOP X/Y	
Misure di prevenzione e gestione delle crisi	a) Ritiro dal mercato			Numero di azioni intraprese (8)	43	X
	b) Raccolta verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli			Numero di azioni intraprese (9)	44	X
	c) Attività di promozione e comunicazione			Numero di azioni intraprese (3)	45	X
	d) Attività di formazione			Numero di azioni intraprese (6) (12)	46	X
	e) Assicurazione del raccolto			Numero di azioni intraprese	47	X
	f) Sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento			Numero di azioni intraprese (12)	48	X
Azioni ambientali	a) Acquisto di capitale fisso (10)			Numero di aziende partecipanti (1)	49	X
				Numero di azioni intraprese	50	
				Valore totale degli investimenti in EUR (2)	51	X
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing (11)			Numero di aziende partecipanti (1)	52	X
				Numero di azioni intraprese	53	
	c) Altre azioni	- Produzione	i) Produzione biologica	Numero di aziende partecipanti	54	X
				Numero di azioni intraprese	55	
				Numero di ettari interessati	56	X
			ii) Produzione integrata	Numero di aziende partecipanti	57	X
				Numero di azioni intraprese	58	
				Numero di ettari interessati	59	X
			iii) Migliore uso e/o gestione delle risorse idriche, tra cui risparmio di acqua e drenaggio	Numero di aziende partecipanti	60	X
				Numero di azioni intraprese	61	
				Numero di ettari interessati	62	X
			iv) Azioni intese a preservare il suolo (p. es. tecniche per prevenire /ridurre l'erosione, inerbimento, agricoltura di conservazione, pacciamatura)	Numero di aziende partecipanti	63	X
				Numero di azioni intraprese	64	
				Numero di ettari interessati	65	X
			v) Azioni intese a creare o a preservare gli habitat propizi alla biodiversità (p. es. zone umide) o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico (p. es. muri di pietra, terrazzamenti)	Numero di aziende partecipanti	66	X
				Numero di azioni intraprese	67	
				Numero di ettari interessati	68	X
			vi) Azioni a favore del risparmio energetico	Numero di aziende partecipanti	69	X
				Numero di azioni intraprese	70	
				Numero di ettari interessati	71	X
			vii) Azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti	Numero di aziende partecipanti	72	X
				Numero di azioni intraprese	73	
				Numero di ettari interessati	74	X
			viii) Altre azioni	Numero di aziende partecipanti	75	X
				Numero di azioni intraprese	76	
				Numero di ettari interessati	77	X
		- Trasporto		Numero di azioni intraprese	78	X
		- Commercializzazione		Numero di azioni intraprese	79	X
Altre azioni	a) Acquisto di capitale fisso			Numero di aziende partecipanti (1)	80	
				Numero di azioni intraprese	81	X
				Valore totale degli investimenti in EUR (2)	82	
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing			Numero di aziende partecipanti (1)	83	
				Numero di azioni intraprese	84	X
	c) Altre azioni			Numero di azioni intraprese	85	X

Note:
(1) Solo se l'acquisto di capitale fisso è effettuato nelle aziende individuali dei soci dell'organizzazione di produttori.
(2) Da compilare solo nell'anno di effettuazione dell'investimento.
(3) Ogni giorno di una campagna di promozione conta come un'azione.
(4) Solo in caso di azioni relative alla produzione sperimentale in appezzamenti appartenenti ad aziende socie.
(5) Solo in caso di azioni relative alla produzione sperimentale in appezzamenti appartenenti ad aziende socie e/o all'organizzazione di produttori.
(6) Ciascuna attività di formazione conta come un'azione, indipendentemente dal contenuto specifico e dal numero di giorni di formazione impartita.
(7) Ciascuna attività intesa a promuovere il ricorso a servizi di consulenza da parte di soci dell'OP conta come un'azione, indipendentemente dalla fonte della consulenza (ossia un servizio istituito dall'OP o servizi esterni), dalle questioni interessate dalla consulenza e dal numero di aziende che ne usufruiscono.
(8) Il ritiro dal mercato dello stesso prodotto in diversi periodi dell'anno e il ritiro dal mercato di prodotti diversi contano come azioni distinte. Ciascuna operazione di ritiro dal mercato di un determinato prodotto conta come un'azione.
(9) La raccolta verde o la mancata raccolta di prodotti diversi contano come azioni distinte.
(10) Compresi gli investimenti non produttivi legati alla realizzazione di impegni assunti nell'ambito di altre azioni ambientali.
(11) Comprese altre forme di acquisizione di capitale fisso legate alla realizzazione di impegni assunti nell'ambito di altre azioni ambientali.
(12) Gli indicatori vanno presi in considerazione dal momento in cui è autorizzata l'attivazione delle relative misure.

PROGRAMMI OPERATIVI - INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

Si prega di compilare per** **tutti i programmi operativi

Stato membro: ____ **Anno:** ____

Regione: ____

Azioni			Indicatore		ID OP/AOP	
					X/Y	
Azioni intese a pianificare la produzione	**Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializ-zazione**	**Altre azioni**	Variazione di volume della produzione commercializzata (tonnellate)		1	X
			Variazione di valore della produzione commercializzata totale (EUR/kg)		2	X
			Impatto stimato sui costi di produzione (EUR/kg)		3	
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti			(a) Produzione biologica certificata	Variazione di volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti del particolare "sistema di qualità" (tonnellate)	4	X
			(b) Indicazioni geografiche protette e denominazioni d'origine protette	Variazione di volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti del particolare "sistema di qualità" (tonnellate)	5	X
			(c) Produzione integrata certificata	Variazione di volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti del particolare "sistema di qualità" (tonnellate)	6	X
			(d) Sistemi di qualità privati certificati	Variazione di volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti del particolare "sistema di qualità" (tonnellate)	7	X
			Variazione di valore della produzione commercializzata totale (EUR/kg)		8	X
			Impatto stimato sui costi di produzione (EUR/kg)		9	
Ricerca e produzione sperimentale			Numero di nuove tecniche, procedimenti e/o prodotti introdotti dall'inizio del programma operativo		10	X
Attività di formazione (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi) e/o azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza			Numero di persone che hanno portato a termine l'attività/il programma di formazione completo		11	X
			Numero di aziende che ricorrono a servizi di consulenza		12	X
Misure di prevenzione e gestione delle crisi	a) Ritiro dal mercato		Volume totale della produzione oggetto di ritiro (tonnellate)		13	X
	b) Raccolta verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli		Superficie totale interessata dalla raccolta verde o dalla mancata raccolta (ha)		14	X
	c) Attività di promozione e comunicazione		Variazione stimata del volume della produzione commercializzata per i prodotti oggetto delle attività di promozione/comunicazione (tonnellate)		15	X
	d) Attività di formazione		Numero di persone che hanno portato a termine l'attività/il programma di formazione completo (*)		16	X
	e) Assicurazione del raccolto		Valore totale del rischio assicurato (EUR)		17	X
	f) Sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento		Valore totale del fondo comune di investimento costituito (EUR) (*)		18	X
Azioni ambientali			Variazione stimata del consumo annuale di concimi chimici/ettaro, per tipo di concime	N (tonnellate)	19	X
				P_2O_3 (tonnellate)	20	X
			Variazione stimata del consumo annuale di acqua/ettaro (m3/ha)		21	X
			Variazione stimata del consumo annuale di energia per tipo di fonte energetica o di combustibile	Combustibili solidi (tonnellate per tonnellata di produzione commercializzata)	22	
				Combustibili liquidi (litri per tonnellata di produzione commercializzata)	23	
				Gas (m^3 per tonnellata di produzione commercializzata)	24	
				Elettricità (kwh per tonnellata di produzione commercializzata)	25	
			Variazione stimata del volume annuale di rifiuti prodotto (tonnellate per tonnellata di produzione commercializzata)		26	X
			Variazione stimata dell'utilizzo annuale di materiali da imballaggio (tonnellate per tonnellata di produzione commercializzata)		27	X

Nota: Gli indicatori di risultato devono essere comunicati solo dopo aver valutato i risultati. Le variazioni si intendono rispetto alla situazione esistente all'inizio del programma.
(*) Gli indicatori vanno presi in considerazione dal momento in cui è autorizzata l'attivazione delle relative misure.

PROGRAMMI OPERATIVI - INDICATORI COMUNI DI IMPATTO

***Si prega di compilare per** tutti i programmi operativi*

Stato membro: ____________ **Anno:** ____________

Regione: ____________

					ID OP/AOP	
					X/Y	
Azioni intese a pianificare la produzione **Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti** **Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione** **Ricerca e produzione sperimentale** **Attività di formazione (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi) e/o azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza** **Misure di prevenzione e gestione delle crisi** **Altre azioni**	Potenziare la competitività		Variazione stimata del valore della produzione commercializzata dell'OP/AOP (EUR)		1	**X**
	Accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori		Variazione del numero totale di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi (1) (numero)		2	**X**
			Variazione della superficie ortofrutticola totale coltivata dai soci dell'OP/AOP (ha)		3	**X**
Azioni ambientali	Salvaguardare e proteggere l'ambiente	Suolo	n.d.		4	
		Qualità dell'acqua	Variazione stimata del consumo totale di concimi chimici, per tipo di concime	N (tonnellate)	5	**X**
				P_2O_3 (tonnellate)	6	**X**
		Uso sostenibile delle risorse idriche	Variazione stimata del consumo totale di acqua (m3)		7	**X**
		Habitat e biodiversità	n.d.		8	
		Paesaggio	n.d.		9	
		Attenuazione dei cambiamenti climatici	Variazione stimata del consumo totale di energia per tipo di fonte energetica o di combustibile	Combustibili solidi (tonnellate)	10	
				Combustibili liquidi (litri)	11	
				Gas (m_3)	12	
				Elettricità (kwh)	13	
		Riduzione dei rifiuti	Variazione stimata del volume totale di rifiuti prodotto (tonnellate)		14	**X**
			Variazione stimata dell'utilizzo di materiali da imballaggio (tonnellate)		15	**X**

Nota: Gli indicatori di impatto devono essere comunicati solo dopo che l'impatto è stato valutato. Le variazioni si intendono rispetto alla situazione esistente all'inizio del programma.

(1) Sono soci attivi i soci che conferiscono i prodotti all'OP/AOP.

3.1. Complementarietà tra OCM e SR

La normativa comunitaria vigente impone che ci sia coerenza e complementarità tra gli interventi finanziabili all'interno della OCM ortofrutta e gli interventi previsti nell'ambito delle politiche di Sviluppo Rurale

Pertanto, la Strategia Nazionale individua criteri e norme amministrative per garantire che le azioni selezionate come sovvenzionabili, non ricevano sostegno anche da altri strumenti della politica agricola comune, in particolare quelli a favore dello Sviluppo Rurale

Anche il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, nella versione approvata il 20 ottobre 2009, stabilisce che gli interventi previsti nell'ambito dello Sviluppo Rurale siano coerenti e complementari agli interventi strutturali e per la qualità delle produzioni finanziabili all'interno di alcune OCM, tra le quali l'OCM ortofrutta.

Conseguentemente, le Regioni, in coerenza con le linee strategiche definite dall'OCM ortofrutta in generale e con quelle specifiche fissate dalle OP/AOP nelle diverse Regioni stesse, individuano le forme di complementarità tra gli interventi finanziati nei PSR e quelli finanziati nella predetta OCM, nonché i criteri di demarcazione per singola operazione tra i diversi ambiti di intervento.

Interventi a carattere strutturale riconducibili alle misure 121 e 123 dei PSR

a) se realizzati direttamente dalle OP, verranno finanziati nel contesto dei rispettivi programmi operativi.
   I PSR dovranno prevedere eventuali eccezioni sulla base della dimensione finanziaria degli investimenti e/o dei soggetti beneficiari.

b) se realizzati dai singoli soci, ciascun PSR dovrà prevedere un ulteriore livello di demarcazione basato sulla dimensione finanziaria, eventualmente articolata per settore produttivo e/o per tipologia di operazione e/o investimento, avendo cura che tali investimenti aziendali non si sovrappongano a quelli ad uso collettivo.

Le OP che operano in più Regioni devono seguire le regole di demarcazione stabilite dalla Regione sul cui territorio amministrativo viene effettuato l'operazione e/o l'investimento.

Nel caso di esaurimento delle risorse per i programmi operativi delle OP e qualora fosse dimostrato e opportunamente giustificato il fabbisogno di ulteriori investimenti, il sostegno pubblico potrà essere fornito dai Programmi di Sviluppo Rurale di ciascuna Regione, previa modifica del relativo PSR.

Misure agro-ambientali

Queste misure saranno finanziate esclusivamente dai PSR.

Le OP possono inserire tali misure, in particolare gli impegni relativi alla produzione integrata e alla produzione biologica, nei propri programmi a condizione che:
- le corrispondenti misure/azioni del PSR non siano state attivate sul territorio in cui ricade l'azienda interessata; in tal caso i livelli di remunerazione degli impegni dovranno essere coerenti con quanto già approvato nel PSR di riferimento o in quello di Regioni limitrofe aventi caratteristiche geopedologiche, ambientali e strutturali simili;

- sia prevista la compensazione di impegni diversi da quelli presi in carico dalle corrispondenti misure/azioni attivate dal rispettivo PSR.

I PSR dovranno prevedere appropriati criteri di priorità di accesso per i produttori soci delle OP che intendono partecipare alle misure agro-ambientali del PSR. Da parte loro tali produttori dovranno impegnarsi a rispettare gli obiettivi ambientali e territoriali previste nei PSR.

Per quanto concerne gli investimenti non produttivi, valgono le stesse regole previste per gli investimenti realizzati nell'ambito dell'ASSE 1 del PSN, salvo prevedere diverse soglie finanziarie, ove opportuno.

Le Regioni dovranno adottare, in accordo con gli Organismi pagatori di riferimento, appositi atti amministrativi contenenti le procedure di controllo ex ante ed ex post finalizzate alla verifica del rispetto dei criteri di demarcazione, onde evitare il doppio finanziamento.

Il rispetto del criterio di demarcazione viene verificato con la situazione vigente al momento della presentazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale.

3.2. Informazioni specifiche concernenti i tipi di azioni e di interventi

L'esposizione dettagliata delle azioni segue l'articolazione prevista nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, all'interno della quale si classificano gli interventi e gli investimenti.
Lo schema cui si fa riferimento per la descrizione dei vari tipi di azioni è il seguente:

A) ***Acquisizione di capitale fisso***

A.1) <u>Investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste):</u>

1. *<u>Investimenti o interventi pluriennali</u>*
1.1. Immobilizzazioni materiali
1.2. Immobilizzazioni immateriali
1.3. Investimenti con finalità ambientali
1.4. Investimenti arborei o per le colture perenni
1.5. Investimenti agro-aziendali

A.2) <u>Altre forme di acquisizione sovvenzionabili (locazione, noleggio, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste:</u>

1. *<u>Investimenti o interventi pluriennali</u>*
1.1. Immobilizzazioni materiali
1.2. Investimenti con finalità ambientali
1.3. Investimenti agro-aziendali

B) ***Altre azioni sovvenzionabili***

2. *<u>Spese generali di produzione</u>*
3. *<u>Mezzi tecnici</u>*
4. *<u>Impegni agroambientali</u>*
5. *<u>Personale: spese eligibili</u>*
5.1. Assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente

5.2. Assistenza tecnica per elevare il livello di qualità dei prodotti
5.3. Tecnici di marketing
6. *Spese per servizi*
7. *Spese generali*

Nella descrizione dettagliata delle otto azioni contemplate dall'allegato VII, si farà riferimento a un elenco non esaustivo degli interventi e degli investimenti sovvenzionabili in ragione della rispondenza agli obiettivi fissati nella specifica azione da intraprendere.

Le condizioni di ammissibilità: i principi generali

Un principio generale disciplina i soggetti che possono sostenere spese "sovvenzionabili".
In base a tale principio gli investimenti, gli interventi e le spese ritenuti ammissibili, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, e dunque esclusi dall'elenco di azioni e spese "non sovvenzionabili" di cui all'allegato IX del regolamento, possono essere eseguiti e sostenuti:

- direttamente dall'OP e dall'AOP;
- dalle filiali in accordo con l'articolo 50, paragrafo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
- dalle imprese socie dell'OP, ivi comprese le aziende agricole individuali, purché contribuiscano agli obiettivi del programma operativo;

e, relativamente ai soli servizi, anche:

- da soggetti terzi, purché abbiano sede nell'ambito dell'UE e abbiano stipulato un contratto di esternalizzazione con l'OP, ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione.

Sono escluse dall'ammissibilità degli interventi le aziende ritenute "in difficoltà", ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. In particolare, s'intendono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle suddette situazioni.

Relativamente alle tipologie d'intervento contemplate nelle otto misure considerate dall'allegato VII del regolamento i esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, si illustrano le condizioni di ammissibilità soltanto per alcune categorie di spesa estendibili a tutti i tipi di interventi. Per le altre categorie di spesa le condizioni di ammissibilità sono definite con specifiche disposizioni ministeriali.

Per l'ambito **A) Acquisizione di capitale fisso**, si definiscono le condizioni di ammissibilità delle seguenti categorie di spesa:

- ***Acquisto terreni da parte dell'OP***

Le spese relative all'acquisto di terreni sono ammissibili nei limiti del 10% del costo totale ammissibile relativo all'azione considerata, salvo il caso in cui l'acquisto è necessario per realizzare gli investimenti previsti nel programma operativo.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;

b) esistenza di un nesso stretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'azione e di un periodo minimo di destinazione.

- ***Acquisto immobilizzazioni materiali***

L'acquisto di un'immobilizzazione materiale costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'azione in questione. A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
b) l'immobilizzazione non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
c) esistenza di un nesso diretto fra l'acquisto dell'immobilizzazione e gli obiettivi dell'azione, nonché di un periodo minimo di destinazione, come fissato nelle specifiche disposizioni ministeriali.

- ***Acquisto immobilizzazioni immateriali***

Per l'acquisto di un'immobilizzazione immateriale (ad esempio, ricerche di mercato, studi, attività divulgative, ecc.) l'ammissibilità della spesa è legata alla scelta del soggetto cui affidare l'incarico, per la quale si deve tener conto non soltanto dell'aspetto economico, ma anche della qualità del piano di lavoro e dell'affidabilità del fornitore.

Al riguardo è necessaria, come condizione, la presentazione di tre offerte di preventivo in concorrenza per un valore minimo da definire.

Ove ciò non sia possibile, come ad esempio nel caso dell'acquisto dei diritti di uso di un brevetto, si fa affidamento a un tecnico qualificato il quale, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione con cui si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge.
Sono escluse da tale procedura le spese relative a onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità, ecc., che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Le spese per investimenti immateriali connesse a investimenti materiali (brevetti concernenti innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo produttivo) possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a questi ultimi. In questo caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.

- ***Acquisizione investimenti agro-aziendali***

Nel caso di acquisizione di beni materiali (impianti, macchinari e attrezzature, ecc.) si rimanda ai criteri di congruità definiti nelle specifiche disposizioni ministeriali .
Nel caso di macchinari e attrezzature, i beni acquistati, per essere ammissibili, devono avere elevato contenuto innovativo e consentire un miglioramento delle prestazioni.

E' condizione necessaria l'esistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del bene materiale e gli obiettivi dell'azione, nonché l'impegno a garantire la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per un periodo minimo, fissato nelle specifiche disposizioni ministeriali .

- ***Acquisizione in noleggio e leasing***

E'ammissibile per l'acquisizione di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, con patto di acquisto e fino a un massimo del valore di mercato del bene.

La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore (OP, AOP, filiali, aziende socie) al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, dalle specifiche disposizioni ministeriali, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi).

Il leasing di materiale d'occasione è ammissibile, a condizione che il materiale non abbia fruito di un contributo finanziario comunitario o nazionale nei sette anni precedenti.

In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziaria.

Per l'ambito **B) Altre azioni sovvenzionabili,** si definiscono le condizioni di ammissibilità delle seguenti categorie di spesa:

- ***Mezzi tecnici***

Per i criteri di congruità si rimanda alle specifiche disposizioni ministeriali.

- ***Spese personale***

Come descritto nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, sono ammissibili le spese per il personale (compresi gli oneri salariali, se a carico dell'OP) connesse a misure e azioni intese a:

- migliorare o mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente;
- migliorare la commercializzazione.

- ***Spese generali***

Come descritto nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, sono ammissibili le spese generali connesse specificamente al fondo di esercizio o al programma operativo, comprese le spese di gestione e personale, le spese per relazioni e studi valutativi, nonché le spese per la tenuta e la gestione della contabilità, mediante pagamento di una somma forfetaria pari al 2% del Fondo di esercizio approvato, come specificato nelle "condizioni di equilibrio", al punto seguente.

Anche per il dettaglio delle condizioni di ammissibilità relative alle suddette categorie di spesa si rimanda alle specifiche disposizioni ministeriali .

Le condizioni di equilibrio

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, all'articolo 55, paragrafo 5, richiede la fissazione di percentuali massime delle risorse che possono essere spese per ogni singola misura e/o tipo di azione e/o voce di spesa in modo da garantire un adeguato equilibrio tra le diverse misure.

A tal proposito, fermi restando i limiti stabiliti nella regolamentazione comunitaria, a ciascuna misura, così come definite nella tavola 3.1 del capitolo "obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento", non può essere destinata una quota superiore al 70% dell'intero delle spese complessive del programma operativo.

Misura 3.2.1. Azioni intese a pianificare la produzione

In questa misura sono compresi gli interventi finalizzati alla pianificazione e programmazione della produzione, nonché all'opportuna gestione del flusso informativo, anche attraverso sistemi informatici, telematici e di mappatura.

La pianificazione della produzione ha l'obiettivo di monitorare il potenziale produttivo dell'OP al fine di adeguare l'offerta alla domanda, programmare le attività di lavoro dell'OP, contribuire alla migliore definizione degli accordi commerciali. La pianificazione fa riferimento alla gestione integrata delle informazioni dei diversi comparti aziendali, finalizzata all'ottimizzazione dei processi di gestione dalla produzione alla vendita.

Gli interventi individuati per la pianificazione della produzione rispondono ai seguenti obiettivi operativi:

a) programmare le produzioni anche attraverso l'utilizzo del fascicolo aziendale;
b) realizzare progetti di integrazione commerciale tra aree geografiche e/o territori differenti;
c) realizzare progetti di aumento della base associativa delle OP;
d) produrre sulla base di accordi commerciali specifici, oppure sulla base di analisi previsionali.

Per raggiungere l'obiettivo di pianificazione della produzione è necessario intervenire sia dal lato della produzione (attraverso investimenti arborei con la messa a dimora dei frutteti, ecc. e investimenti agro-aziendali), sia dal lato del mercato (attraverso la stipula di contratti commerciali e interventi di carattere strutturale, come l'acquisizione o l'adeguamento di impianti di lavorazione e di commercializzazione, di piattaforme logistiche, ecc.).

Affinché ciò sia reso possibile è necessario prevedere l'attivazione di sistemi di monitoraggio, che consentono di tenere sotto controllo l'evoluzione della produzione (sul piano delle superfici investite, delle varietà utilizzate e dei relativi impianti produttivi), nonché l'attuazione di indagini di mercato e analisi previsionali sul fronte della domanda.

Descrizione azioni e interventi
3.2.1.1. ***Acquisizione di capitale fisso*** **<u>Investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste):</u>** 1**.** <u>Investimenti o interventi pluriennali</u> 1.1. Immobilizzazioni materiali • *acquisizione/adeguamento di impianti di condizionamento;* • *acquisizione/adeguamento di magazzini per le esigenze connesse alla lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio e al deposito di mezzi tecnici e attrezzature, ecc..;* • *acquisizione/adeguamento di piattaforme logistiche;*

1.2. Immobilizzazioni immateriali

- *acquisizione programma informatico per monitoraggio produzione e aziende ortofrutticole socie di OP;*
- *acquisizione sistema informatico per la gestione dei magazzini.*

1.4. Investimenti arborei o per le colture perenni

- *realizzazione di impianti di alberi da frutta e di tutte le piante aventi carattere pluriennale.*

1.5. Investimenti agro-aziendali

- *acquisizione macchinari e attrezzature;*
- *impianti di irrigazione/microirrigazione;*
- *impianti di fertilizzazione;*
- *impianti antigrandine;*
- *copertura di serre, tunnel, ecc. e altre tipologie di copertura aventi durata pluriennale.*

Altre forme di acquisizione sovvenzionabili (locazione, noleggio, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste:

1. Investimenti o interventi pluriennali

1.1. Immobilizzazioni materiali

- *acquisizione in leasing o noleggio impianti di condizionamento;*
- *acquisizione in locazione magazzini per le esigenze connesse alla lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio e al deposito di mezzi tecnici e attrezzature, ecc..;;*
- *acquisizione in locazione piattaforme logistiche;*

1.2. Immobilizzazioni immateriali

- *acquisizione in leasing o noleggio di programma informatico per monitoraggio produzione e aziende ortofrutticole socie di OP.*

1.5. Investimenti agro-aziendali

- *acquisizione in leasing o noleggio di macchinari e attrezzature.*

3.2.1.2 ***Altre azioni sovvenzionabili***

3. Mezzi tecnici

5. Spese per servizi

- *azione di monitoraggio delle superfici investite, delle varietà utilizzate e degli impianti produttivi: analisi territoriale e mappatura della produzione attraverso un sistema di rilevamento informatico;*
- *attivazione indagini di mercato e analisi previsionali: proiezioni del trend produttivo nel breve e medio periodo;*
- *attivazione accordi commerciali specifici;*
- *attività di consulenza e servizi immateriali.*

6. Spese generali

Misura 3.2.2. Azioni tese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti

Questa misura si pone l'obiettivo di migliorare la qualità dei prodotti dei soci delle OP, intendendo per qualità l'insieme delle caratteristiche (esplicite o implicite, materiali o immateriali) che il prodotto deve avere per soddisfare i bisogni, espressi o latenti, dei consumatori.

In particolare, gli investimenti sovvenzionabili sono finalizzati al maggior controllo della produzione dei soci; all'omogeneizzazione delle norme di conferimento alle OP e AOP; all'introduzione di nuove cultivar che si distinguano per caratteristiche intrinseche ed estrinseche di

serbevolezza, sapore ecc.; al mantenimento della qualità del prodotto nella fase di raccolta, stoccaggio e condizionamento.

Gli interventi individuati per il miglioramento della qualità dei prodotti rispondono ai seguenti obiettivi operativi:

a) contraddistinguere le produzioni ortofrutticole con contenuti che permettono una maggiore distintività, per conseguire un vantaggio competitivo e un migliore posizionamento economico;
b) coordinare programmi di controlli sulla qualità alla luce anche delle nuove norme di commercializzazione;
c) omogeneizzare l'offerta attraverso una programmazione varietale e colturale.

A tal fine gli interventi e gli investimenti devono essere rivolti prioritariamente sia ad acquisire o a migliorare gli impianti di condizionamento e trasformazione, nonché i magazzini di stoccaggio che consentano di mantenere, nelle diverse fasi di lavorazione e commercializzazione, la qualità del prodotto, sia ad acquisire attrezzature, tecnologicamente più avanzate, relativamente alle fasi di confezionamento e conservazione che consentano un miglioramento qualitativo del prodotto stesso.

Importanti sono anche quegli interventi che consentano di monitorare costantemente la qualità dei prodotti attraverso l'utilizzo di apposite apparecchiature (rifrattometri, colorimetri, materiale di laboratorio, ecc.) e di un sistema informatico a tal fine predisposto.

Tutti gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità delle produzioni sono ammissibili.

Descrizione azioni e interventi
3.2.2.1. ***Acquisizione di capitale fisso*** **Investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste):** 1. Investimenti o interventi pluriennali 1.1. Immobilizzazioni materiali • *acquisizione o miglioramento degli impianti di condizionamento e trasformazione;* • *acquisizione o miglioramento magazzini di stoccaggio.* 1.2. Immobilizzazioni immateriali • *acquisizione sistema informatico per il monitoraggio della qualità dei prodotti;* • *acquisizione sistema informatico per la gestione dei magazzini;* • *acquisizione brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processi produttivi;* • *prestazioni di terzi per certificazioni di qualità, secondo standard e metodologie riconosciute a livello internazionale.* 1.5. Investimenti agro-aziendali • *acquisizione macchinari e attrezzature;* • *acquisizione apparecchiature finalizzate alla determinazione della qualità;* • *impianti di irrigazione/microirrigazione;* • *impianti di fertilizzazione;* • *impianti antigrandine;* • *copertura di serre, tunnel, ecc. e altre tipologie di copertura aventi durata pluriennale;* • *acquisizione attrezzature tecnologicamente più avanzate relative alle fasi di confezionamento e conservazione che consentano un miglioramento qualitativo del prodotto.* **Altre forme di acquisizione sovvenzionabili (locazione, noleggio, leasing), nonché tipo di**

immobilizzazioni previste:
1. Investimenti o interventi pluriennali
1.1. Immobilizzazioni materiali
- *acquisizione in leasing o noleggio impianti di condizionamento;*
- *acquisizione in locazione magazzini.*

1.2. Immobilizzazioni immateriali
- *acquisizione in leasing o noleggio di sistema informatico per monitoraggio qualità;*
- *acquisizione in leasing o noleggio di sistema informatico per la gestione dei magazzini.*

1.5. Investimenti agro-aziendali
- *acquisizione in leasing o noleggio di macchinari e attrezzature;*
- *acquisizione in leasing o noleggio di apparecchiature finalizzate alla determinazione della qualità);*
- *acquisizione in leasing o noleggio di attrezzature tecnologicamente più avanzate relative alle fasi di confezionamento e conservazione che consentano un miglioramento qualitativo del prodotto.*

3.2.2.2 ***Altre azioni sovvenzionabili***
2. Spese generali di produzione
2.1. Spese per miglioramento e innovazione nella tecnica colturale
3. Mezzi tecnici
4. Personale: spese ammissibili
4.2. Assistenza tecnica per mantenere e elevare il livello di qualità dei prodotti
5. Spese per servizi
- *azione di monitoraggio sui requisiti qualitativi dei prodotti;*
- *realizzazione di sistemi di autocontrollo o di controllo delle linee di lavorazione post raccolta dal magazzino fino all'immissione del prodotto sul mercato;*
- *attivazione indagini di mercato;*
- *attivazione accordi commerciali specifici;*
- *acquisizione personale tecnico dedicato: consulenti tecnici ed informatici, consulenti esperti di qualità delle produzioni, responsabili gestione sistemi di qualità;*
- *acquisizione personale interno, esterno con incarico a tempo determinato, o con contratto part-time o altra forma flessibile. In ogni caso in conformità alle disposizioni nazionali.*
- *introduzione sistemi di qualità;*
- *acquisizione servizi.*

6. Spese generali
- *onorari per architetti, ingegneri, studi di fattibilità; acquisizioni di licenze fino al massimo del 6 % dei costi.*

Misura 3.2.3. Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione

Gli obiettivi della misura fanno riferimento all'ottenimento di una migliore collocazione e valorizzazione commerciale del prodotto con interventi volti ad incrementare il margine per la parte agricola, attraverso sia una riduzione dei costi, sia un incremento del valore di vendita delle produzioni.

Tali interventi vanno visti in un'ottica di: ampliamento della gamma dei prodotti; consolidamento e costanza delle forniture ottenuti anche con la destagionalizzazione delle produzioni; acquisizioni di nuove funzioni lungo la filiera; innovazione dei processi di gestione del prodotto e dei rapporti con i clienti.

La valorizzazione si persegue anche attraverso il miglioramento della conoscenza della qualità delle produzioni da parte del consumatore e l'accorciamento del canale di distribuzione (diminuzione dei passaggi necessari per raggiungere il consumatore finale). A tal fine si rende necessario promuovere:

a) progetti di rintracciabilità e percorsi di tracciabilità;
b) progetti "farmer's market" o negozi di prossimità.

La presente misura si realizza attraverso la concentrazione della produzione e il miglioramento dell'attività nei magazzini di lavorazione, anche mediante ampliamento e specializzazione delle stazioni di condizionamento; progettazione e razionalizzazione delle fasi della filiera produttiva e miglioramento dei flussi della produzione e, infine, organizzazione della produzione e delle strategie di gruppo.

Per poter realizzare quanto previsto è necessario effettuare attività che portino: alla razionalizzazione delle attività delle diverse unità lavorative delle OP; all'individuazione di sistemi di trasporto alternativi al trasporto su gomma; all'applicazione di sistemi informatizzati nello stoccaggio delle merci in magazzino.

Quanto indicato non può prescindere dallo studio della gestione dei flussi delle merci dalla campagna allo stabilimento di lavorazione nonché dall'organizzazione di sistemi di contabilità industriale che portino al controllo delle voci di costo e all'efficienza dei processi produttivi. Per poter portare a compimento questa misura sono importanti, inoltre, l'organizzazione e razionalizzazione delle attività di coordinamento nella fase di concentrazione dell'offerta e la razionalizzazione dei magazzini di lavorazione per favorire l'immissione del prodotto sul mercato, attraverso l'acquisizione e ristrutturazione migliorativa dei locali adibiti allo stoccaggio e alla lavorazione delle produzioni.

A tal fine si ritiene che debbano essere sovvenzionabili sia interventi finalizzati soprattutto alla creazione o all'adeguamento di strutture logistiche, di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché di magazzini di lavorazione e stoccaggio, sia l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Si ritiene, inoltre, necessario prevedere, nell'ambito di altre azioni sovvenzionabili, investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale, ma anche di indagini di mercato che consentono di rispondere meglio alle esigenze del consumatore.

In questo contesto rientra anche la promozione dei marchi commerciali, nella misura consentita dal punto 15 dell'allegato IX al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione.

Tutte le attività finalizzate all'ottenimento di una migliore collocazione e valorizzazione commerciale del prodotto sono ammissibili in tale misura.

Descrizione azioni e interventi
3.2.3.1. ***Acquisizione di capitale fisso*** **<u>Investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste):</u>** 1**.** <u>Investimenti o interventi pluriennali</u> 1.1. Immobilizzazioni materiali • *acquisizione o miglioramento degli impianti di condizionamento e di trasformazione;* • *acquisizione o miglioramento magazzini di lavorazione e stoccaggio;*

- *acquisizione piattaforme logistiche.*

1.2. Immobilizzazioni immateriali
- *acquisizione sistema informatico per il monitoraggio della qualità dei prodotti;*
- *acquisizione sistema informatico per la gestione dei magazzini;*
- *acquisizione sistema informatico per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione.*

1.5. Investimenti agro-aziendali
- *acquisizione strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità;*
- *acquisizione macchinari e attrezzature.*

Altre forme di acquisizione sovvenzionabili (locazione, noleggio, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste:

1**.** Investimenti o interventi pluriennali

1.1. Immobilizzazioni materiali
- *acquisizione in leasing o noleggio impianti di condizionamento e di trasformazione;*
- *acquisizione in locazione magazzini di lavorazione e stoccaggio;*
- *acquisizione in locazione piattaforme logistiche.*

1.2. Immobilizzazioni immateriali
- *acquisizione in leasing o noleggio di sistema informatico per monitoraggio qualità;*
- *acquisizione in leasing o noleggio di sistema informatico per la gestione dei magazzini;*
- *acquisizione in leasing o noleggio di sistema informatico per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione..*

1.5. Investimenti agro-aziendali
- *acquisizione in leasing o noleggio di macchinari e attrezzature.*

3.2.3.2 ***Altre azioni sovvenzionabili***

3. Mezzi tecnici

4. Personale: spese ammissibili

4.3. Tecnici di marketing.

5. Spese per servizi
- *azione di monitoraggio sui requisiti qualitativi dei prodotti;*
- *realizzazione di sistemi di autocontrollo o di controllo delle linee di lavorazione post raccolta dal magazzino fino all'immissione del prodotto sul mercato;*
- *introduzione sistemi di qualità;*
- *attivazione indagini di mercato;*
- *attivazione accordi commerciali specifici;*
- *attivazione azioni di promozione commerciale;*
- *apertura uffici commerciali all'estero;*
- *acquisizione servizi;*
- *acquisizione personale tecnico dedicato: consulenti tecnici ed informatici, consulenti esperti di qualità delle produzioni, responsabili gestione sistemi di qualità;*
- *ancora personale interno, esterno con incarico a tempo determinato, o con contratto part-time o altra forma flessibile. In ogni caso in conformità delle disposizioni nazionali.*

6. Spese generali
- *onorari per consulenti.*

Misura 3.2.4. Ricerca e produzione sperimentale

L'Allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione consente l'ammissibilità di *"spese specifiche per la produzione biologica, integrata o sperimentale. La competente autorità è tenuta a stabilire i criteri di ammissibilità per la produzione sperimentale tenendo conto della novità del procedimento o della concezione e dei rischi connessi"*.

Nel settore agroalimentare la sola qualità intrinseca dei prodotti non garantisce più la permanenza sul mercato e il giusto livello di competitività. Il bene alimentare deve inglobare un insieme di servizi aggiuntivi che esaltano la tipicizzazione del prodotto, ad un costo sempre più competitivo e compatibile con la capacità di spesa del consumatore.

Gli elementi che possono attribuire questi vantaggi competitivi al bene alimentare sono molteplici e variabili per specifico settore di riferimento. Arricchire di contenuti innovativi il singolo prodotto comporta l'attivazione, da parte delle imprese, di una politica di ricerca e sviluppo incentrata su:

- acquisizione di innovazioni tecnologiche, di processo, organizzative e gestionali;
- acquisizione di servizi per l'innovazione e per l'elaborazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale;
- elaborazione di mirati progetti di ricerca e di produzione sperimentale delle imprese, attraverso la collaborazione tra Organismi di ricerca e raggruppamenti di Imprese, anche al fine di superare il vincolo delle ridotte dimensioni delle imprese;

Nell'ambito dei programmi operativi sono ammesse attività e progetti di innovazione, in particolare:

a) innovazioni produttive
b) innovazione di processo
c) innovazione organizzativa.

I temi e i percorsi di ricerca e produzione sperimentale, assunti con carattere di priorità, sono quelli di :

a) trasferimento di innovazioni tecnologiche nei processi aziendali, al fine di razionalizzare la produzione e ridurne i costi, compresi:
- il miglioramento delle tecniche agricole,
- l'introduzione di innovazioni varietali, con recupero di specie e varietà autoctone, già testate da Istituti di ricerca e sperimentazione**,**
- l'acquisizione di conoscenze su fitopatie per attivare nuove strategie di difesa,
- innovazioni di prodotto per soddisfare specifiche "domande" dei consumatori;

b) introduzione di innovative tecniche di produzione, di conservazione e commercializzazione volte a ridurre l'impatto ambientale e/o all'ottimizzazione della qualità merceologica del prodotto;
c) innovazioni nella gestione delle risorse idriche, nonché nuove metodologie per la riduzione dei consumi energetici. Tra questi sono preferenziali i progetti volti all'applicazione di modelli per il bilancio energetico del sistema produttivo, che prevedano anche l'impiego di risorse energetiche alternative (ad esempio, per le coltivazioni in serra) attraverso anche l'uso di sottoprodotti aziendali o biomasse di scarto.

Le attività di ricerca e di produzione sperimentale devono essere programmate e realizzate mediante la predisposizione di un "progetto", facilmente identificabile e rintracciabile nella sua realizzazione tecnica e finanziaria.

La predisposizione del progetto di sperimentazione deve:

1. prevedere prioritariamente il trasferimento dei risultati già disponibili della ricerca scientifica e della sperimentazione su processi operativi;
2. presentare forme e metodi di coinvolgimento di Enti ed Istituzioni di ricerca, siano essi pubblici che privati, idonei ad assicurare le relative professionalità.

Inoltre, può prevedere la partecipazione di due o più OP alla realizzazione del progetto.
Per la realizzazione di questa misura può essere destinata una quota non superiore al 10% del Fondo di esercizio ed il progetto, se di durata superiore ad un anno, deve essere articolato per annualità e come tale rendicontato.

Misura 3.2.5. Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza

L'Allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione considera ammissibili *"Spese per riunioni e corsi di formazione solamente se attinenti al programma operativo."*

E' opportuno e necessario che il perseguimento degli articolati obiettivi facenti capo alle OP comporti una conoscenza adeguata:

- dei nuovi strumenti normativi facenti seguito alla riforma avviata dal 2008;
- del complesso sistema economico-finanziario che caratterizza il settore ortofrutticolo;
- dei nuovi impegni derivanti alle OP in termini di applicazione della Disciplina ambientale;
- delle procedure di gestione dei programmi operativi.

Le OP hanno la necessità di investire in attività sia di informazione corrente, sia di formazione di nuove professionalità, sia di formazione in nuovi ambiti operativi. Ciò è tanto più vero quanto più rilevante è il loro livello organizzativo, sia in termini di diversificazione di prodotto che di ampiezza della loro base associativa.

Coerentemente con le premesse le attività di formazione/informazione devono concorrere a:

a) consolidare la conoscenza dei complessi fenomeni del settore di riferimento, finalizzando le attività formative alle specificità degli obiettivi e dei metodi di raggiungimento degli obiettivi delle OP;
b) supportare processi di integrazione tra le OP;
c) supportare processi di integrazione tra le OP e le diverse componenti della filiera;
d) formare e aggiornare i tecnici sui modi applicativi della Disciplina ambientale;

Nell'ambito dei programmi operativi le attività formative ammesse sono riconducibili ai seguenti strumenti:

- Moduli seminariali con una durata minima di due giorni;
- Moduli formativi con una durata minima di tre giorni e una durata massima di 10 giorni (anche non consecutivi).

Le spese specifiche relative ad attività di formazione riguardano, in particolare, le seguenti materie:

a) Produzione biologica
b) Produzione integrata o lotta antiparassitari integrata
c) Altre tematiche ambientali
d) Tracciabilità

e) Qualità del prodotti, compresi i residui di pesticidi
f) Altre questioni attinenti alla realizzazione dei programmi operativi.

Nella realizzazione delle attività le OP:

- possono delegare, in *toto* o in parte, l'attività formativa ad Enti ed Istituti specializzati, previa definizione degli obiettivi e dei risultati;
- devono utilizzare Personale docente di comprovata capacità professionale;
- possono progettare attività formative in compartecipazione con altre OP, al fine di una ottimizzazione dei costi sia di docenza sia di logistica.

Misura 3.2.6. Misure di prevenzione e gestione delle crisi

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 consente alle OP di operare per la prevenzione e la gestione delle crisi attraverso lo strumento dei programmi operativi, attuando una o più misure tra quelle elencate all'articolo 103 *quater*, paragrafo 2 del medesimo regolamento.

Per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi, le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali: il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo, usufruendo in tal modo dell'aiuto finanziario comunitario.

È possibile innalzare l'aiuto finanziario comunitario al 4,6% del VPC di riferimento, rispetto al limite del 4,1%, a condizione che la porzione eccedente sia utilizzata esclusivamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi. La percentuale di spesa ammissibile per la realizzazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi, non può, comunque, superare il 33% della spesa complessiva prevista dal programma operativo.

Per il periodo 2009-2013 è autorizzata, a partire dal 1° gennaio 2009, l'attivazione di quattro delle sei azioni previste dalla normativa, ossia:

a) ritiro dal mercato;
b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
c) promozione e comunicazione;
d) assicurazione del raccolto;

In relazione alle "iniziative di formazione" e al "sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento" di cui alle lettere d) e f) dell'articolo 103 quater, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'eventuale attivazione sarà rimandata, se del caso, negli anni successivi.

Per un dettaglio delle condizioni di ammissibilità si rimanda alle specifiche disposizioni ministeriali.

Misura 3.2.7. Azioni ambientali

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti ambientali da parte delle OP, il regolamento (CE) n. 1234/2007 all'articolo 103 *quater*, paragrafo 3, stabilisce che "*gli Stati membri provvedono affinché: i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali; oppure almeno il 10% della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.*" Viene, inoltre, specificato che qualora almeno l'80% dei produttori soci aderisca ad uno o più impegni agro-ambientali identici nell'ambito del PSR, ciascuno di tali impegni vale come un'azione ambientale.

L'opzione di scelta viene lasciata alle OP.

Per quanto riguarda il dettaglio relativo alle combinazioni obbligatorie delle azioni agro-ambientali, all'importo degli aiuti e ai criteri di calcolo dei livelli di sostegno, si rimanda alla Disciplina ambientale e alle specifiche disposizioni ministeriali. In ogni caso le spese per la gestione ecologica degli imballaggi, non potranno superare il 20% dell'intera spesa del programma operativi.

Misura 3.2.8. Altri tipi di azioni

Questa misura comprende tutti gli interventi non previsti nelle precedenti misure, ma coerenti con gli obiettivi individuati dalla presente Strategia Nazionale. I dettagli sono definiti nelle specifiche disposizioni ministeriali

3.3 Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi

Le organizzazioni di produttori svolgono autonomamente le attività di sorveglianza e di valutazione dei programmi operativi, avendo riguardo agli obiettivi enunciati nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 126 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione.

Per quanto concerne le attività di valutazione, in particolare, le organizzazioni di produttori potranno avvalersi di valutatori indipendenti. I relativi costi sono considerati nell'ambito delle spese generali.

Secondo quanto disposto dall'articolo 126 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione i risultati delle attività di sorveglianza e di valutazione dei programmi operativi dovranno essere inclusi nella relazione annuale.

Tenendo conto delle esigenze conoscitive necessarie a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 126 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione le organizzazioni di produttori saranno tuttavia tenute a determinare un set minimo di informazioni quantitative, da inserire nel database secondo una metodologia e termini definiti dall'Autorità, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome.

Eventuali discordanze fra il set di informazioni comuni ed i risultati delle attività di sorveglianza e di valutazione saranno possibili. Di tali discordanze dovrà essere data ragione da ciascuna organizzazione di produttori, nella propria relazione annuale.

3.4 Aiuti per la realizzazione dei programmi operativi e per l'attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi.

3.4.1 Aiuto finanziario comunitario

I programmi operativi definiti al punto 3 potranno ricevere l'aiuto finanziario comunitario previsto dall'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/07, a condizione che le organizzazioni di produttori costituiscano un fondo di esercizio conformemente all'articolo 103 ter, del medesimo regolamento.

Le procedure per la gestione di fondi di esercizio e dei programmi operativi sono definiti nelle specifiche disposizioni ministeriali, mentre quelle per il controllo e l'erogazione degli aiuti sono definite dall'AGEA in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome e dagli organismi pagatori competenti.

I costi di trasporto sono esclusi dal calcolo del valore della produzione commercializzata, tuttavia, considerato che nella realtà italiana, le principali organizzazioni di produttori operano a livello interregionale, con soci produttori che svolgono la loro attività in Regioni anche molto distanti da quella in cui sono ubicati i centri di distribuzione dell'OP, i costi per il trasporto interno, intendendosi come tali le spese sostenute dalle OP per il trasporto dei prodotti dai centri di raccolta agli impianti dai quali il prodotto viene avviato alla distribuzione, possono essere calcolati nel valore della produzione commercializzata, solo se riferiti a percorrenze chilometriche inferiori a 850 chilometri.

3.4.2. Aiuto finanziario nazionale

Per le Regioni in cui il livello di organizzazione è considerato basso secondo i parametri definiti nella normativa comunitaria, può essere erogato un aiuto finanziario nazionale (AFN) alle condizioni previste dall'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n.1234/2007 e nella misura in cui:

a) la Commissione europea ne autorizza la concessione;
b) il Ministero dell'Economia e delle Finanze stanzia i fondi nazionali;

L'aiuto finanziario nazionale è concesso solo alle organizzazioni di produttori nella misura in cui commercializzano prodotti ottenuti nelle Regioni classificate a basso livello di organizzazione.

Le procedure per l'accesso all'aiuto finanziario nazionale sono definite nelle specifiche disposizioni ministeriali.

4. Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili

L'autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della strategia nazionale, nonché delle comunicazioni con la Commissione europea previste dall'articolo 146, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, i gruppi di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, è rappresentata dall'AGEA.

Le disposizioni attuative concernenti l'attività di gestione, sorveglianza e valutazione della Strategia Nazionale sono emanate dall'AGEA con propri provvedimenti, in conformità alle disposizioni recate dalla medesima Strategia Nazionale e previa acquisizione scritta del parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

4.1 Sorveglianza e valutazione della Strategia Nazionale

Conformemente a quanto disposto dal paragrafo 3 dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, l'attività di sorveglianza della Strategia Nazionale è permanente ed è intesa a valutare i progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti per i programmi operativi.

L'attività fa perno sugli indicatori finanziari, di prodotto e di risultato, di cui al punto successivo, le cui informazioni di base saranno fornite dalle organizzazioni di produttori, raccolte e validate secondo le procedure già descritte.

Conformemente a quanto disposto dal paragrafo 4 dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, l'attività di valutazione è intesa a verificare i progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi generali della Strategia.

L'attività fa perno sugli indicatori iniziali, di risultato e, se del caso, di impatto, di cui al punto successivo, le cui informazioni di base saranno fornite dalle organizzazioni di produttori, raccolte e validate secondo le procedure già descritte.

L'attività di sorveglianza e di valutazione daranno luogo alla redazione di uno specifico rapporto, che sarà elaborato dall'Autorità entro il 15 novembre di ciascun anno.

Il rapporto o parti dello stesso saranno utilizzate per redigere la relazione annuale di cui alla lettera b) dell'articolo 97 del regolamento (CE) n. 1580/2007.

Un distinto rapporto di valutazione, redatto conformemente al secondo comma del paragrafo 4 dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, sarà elaborato nel 2012 e riguarderà l'applicazione della Strategia Nazionale nel periodo precedente, a partire dal 2008.

4.2 Individuazione degli indicatori su cui basare le attività di sorveglianza e di valutazione

Secondo quanto disposto dagli articoli 125, 126 e 127 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, le attività di sorveglianza e di valutazione si devono basare su una serie di indicatori comuni di rendimento, elencati nell'allegato VIII del regolamento stesso e da raccogliere attraverso "un sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati" appositamente istituito.

L'organizzazione e le procedure di detto sistema sono già state descritte in questa Strategia Nazionale.

In relazione a quanto disposto dagli articoli 126 e 127 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, laddove si parla di "*indicatori pertinenti scelti tra gli indicatori comuni di rendimento di cui all'articolo* 125" si precisa che le attività di sorveglianza e di valutazione sia dei programmi operativi, sia della Strategia Nazionale faranno riferimento al sistema di indicatori suddetto nella sua interezza, in ragione delle scelte operate in questa Strategia Nazionale.

Nel capitolo 3 della Strategia sono riportati tutti gli indicatori determinati dalla normativa, nella forma predisposta dalla Commissione europea.

4.3 Comunicazioni e notifiche

Relativamente alle funzioni di Autorità competente incaricata delle comunicazioni alla Commissione UE, riguardanti le organizzazioni di produttori (OP), i gruppi di produttori (GP) e le associazioni di organizzazioni di produttori (AOP), l'AGEA, trasmette alla Commissione UE le informazioni di cui dell'articolo 99 e all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, nonché ogni altra informazione da comunicare alla medesima Commissione, concernente le OP, le AOP e i GP , in conformità alle procedure e nel rispetto dei termini ivi indicati, come richiamati all'articolo 146 dello stesso regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

della Commissione, nonché le comunicazioni disposte per il comparto ortofrutticolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le Regioni e Province autonome comunicano all'AGEA le informazioni di competenza, secondo le modalità e termini definiti dalla medesima AGEA .

L'AGEA è tenuta a trasmettere copia delle comunicazioni di competenza, se del caso anche in formato elettronico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle Regioni e Province autonome.

5. Disposizioni nazionali.

Gli atti amministrativi del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, in applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, sono adottati in conformità alla presente Strategia nazionale e ne fanno parte integrante.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO

POCOI V

Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Settore ortofrutta

STRATEGIA NAZIONALE 2009-2013

Disciplina ambientale

Versione adottata con DM 3 agosto 2011 n. 5460 che sostituisce quella adottata con DM 30 settembre 2010 n. 8446

INDICE

Premessa

La "Disciplina ambientale" è parte integrante della Strategia Nazionale relativa ai programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo ed è redatta in adempimento dell'articolo 103 *septies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Essa è sottoposta alla Commissione Europea per l'esame di conformità agli obiettivi dell'articolo 174 del trattato e del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente.

1 Quadro normativo di riferimento

La Disciplina ambientale viene redatta in conformità alla normativa comunitaria ed in particolare:

- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio: articolo 103 quater
  "*Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agro ambientali di cui all'articolo 39, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1).*
  Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione."

- Regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione: articolo 58 paragrafo 2, commi 4 e 5 (Rapporto con i programmi di sviluppo rurale)
  "*Il sostegno a favore di azioni ambientali diverse dall'acquisto di immobilizzazioni è limitato ai massimali fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1698/2005 per i pagamenti agroambientali. Detti massimali possono essere maggiorati, in via eccezionale, per tenere conto di particolari circostanze da giustificare nella strategia nazionale di cui all'articolo 55 del presente regolamento e nei programmi operativi delle organizzazione di produttori. I massimali per le azioni agroambientali possono essere maggiorati anche per sostenere operazioni connesse alle priorità indicate nell'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005*
  Il disposto del paragrafo 4 non si applica alle azioni ambientali che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella."

- Regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione: (*Articolo 60 Ammissibilità delle azioni nell'ambito dei programmi operativi)*

"2. *Le spese ammissibili all'aiuto nell'ambito dei programmi operativi sono limitate ai costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare al loro posto, anticipatamente e nella maniera appropriata, tassi forfettari fissi uniformi nei seguenti casi:*

.....

……

c) per costi aggiuntivi e mancato guadagno derivanti dalle azioni ambientali, calcolati conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.

Gli Stati membri rivedono i suddetti tassi almeno ogni cinque anni.

4. Alle azioni ambientali si applicano le norme seguenti:

a) è possibile combinare varie azioni ambientali, a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. In caso di combinazione di azioni, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione;

b) gli impegni a limitare l'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi;
c) le azioni connesse alla gestione ecologica degli imballaggi sono adeguatamente giustificate e vanno al di là dei requisiti stabiliti dallo Stato membro in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli Stati membri stabiliscono, nelle strategie nazionali di cui all'articolo 55 del presente regolamento, una percentuale massima della spesa annua nell'ambito di un programma operativo da spendere per azioni connesse alla gestione degli imballaggi rispettosa dell'ambiente. Tale percentuale non supera il 20%, salvo per tener conto di circostanze nazionali o regionali specifiche da giustificare nella strategia nazionale."

- Regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione: ALLEGATO IX (ELENCO DI AZIONI E SPESE NON SOVVENZIONABILI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI OPERATIVI)
  "1. Spese generali di produzione, segnatamente prodotti fitosanitari, compresi i mezzi di lotta biologica o integrata, concimi, fertilizzanti e altri fattori di produzione; spese di condizionamento, magazzinaggio e imballaggio, anche nell'ambito di nuovi procedimenti, nonché il costo degli imballaggi; spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno); spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione), tranne:
  …………….
  – spese specifiche per prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale;
  ………………..
  – spese specifiche per azioni ambientali, comprese le spese risultanti dalla gestione ecologica degli imballaggi;
  ……….
  Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi espressi come differenza tra i costi tradizionali e i costi effettivamente sostenuti.
  Per procedere al calcolo dei costi aggiuntivi rispetto a quelli convenzionali, gli Stati membri possono fissare importi forfettari standard debitamente giustificati per ognuna delle categorie di spese specifiche ammissibili sopra indicate.

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 della Commissione: articolo 39, paragrafo 3
  "3. I pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma."

- Regolamento (CE) n.1974/2006 della Commissione - Sotto sezione 4, articolo 53 paragrafo 2: (Costi standard , ipotesi standard di mancato guadagno e contributi in natura)
  "2. Gli Stati membri garantiscono che i calcoli e il relativo sostegno di cui al paragrafo 1…
  a) contengano unicamente elementi verificabili;
  b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
  c) indichino chiaramente la fonte dei dati;

d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo"

2 La situazione ambientale italiana

L'Italia presenta situazioni ambientali alquanto diversificate, in termini di condizioni pedologiche, climatiche, erosione del suolo, ecc… Pertanto, le soluzioni per la salvaguardia dell'ambiente, anche nel caso del settore ortofrutticolo, variano in funzione sia della zona che del tipo di produzione (colture industriali, produzioni in serra , arboricoltura, ecc..).

In tale contesto, la Disciplina ambientale intende individuare le azioni più qualificate, in coerenza con quanto definito nel quadro nazionale dello Sviluppo Rurale e tenuto conto dell'analisi che evidenzia gli elementi significativi, pertinenti al settore ortofrutticolo :

Prospetto A - *Analisi SWOT: La situazione dell'ambiente e del paesaggio nelle aree rurali*

Punti di forza	Punti di debolezza
1. Consistente patrimonio di biodiversità legato alla varietà di habitat che caratterizza la penisola italiana. 2. Produzioni tipiche, con caratteristiche storiche e culturali legate ad alcune specifiche varietà vegetali locali 3. Diffusa tendenza al ricorso a sistemi di irrigazione più efficienti 4. Diffusa tendenza alla riduzione dell'uso di input chimici (fertilizzanti e prodotti fitosanitari) 5. Aumento del ricorso alla biomassa come fonte di energia rinnovabile 6. Diffusione agricoltura biologica 7. Diffusione processi di Produzione integrata	1. Tendenza generale al declino della biodiversità in tutti i suoi aspetti (diversità genetica, diversità delle specie e diversità degli ecosistemi). 2. Stato preoccupante della biodiversità nelle aree agricole 3. Stato della qualità delle acque, in particolare il rischio inquinamento idrico derivante da eccesso di azoto per le acque profonde (rischio più contenuto nelle Regioni della Convergenza). 4. Scarsa disponibilità idrica, in particolare nelle Regioni Convergenza. 5. Qualità delle acque che peggiora per l'impiego di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari 6. crescenti prelievi idrici. 7. Scarsa efficienza nella gestione dell'uso dell'acqua 8. Ricorso crescente a combustibili fossili da parte del settore agricolo (aumento meccanizzazione e crescente diffusione di processi produttivi in ambienti climatizzati) 9. Impiego ancora ridotto di biomassa attribuibile a problemi di natura tecnica, economica e fiscale. 10. Riduzione della sostanza organica nel suolo 11. (Elevata vulnerabilità dei suoli nelle aree montane e collinari relativamente ai fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico.

Opportunità	**Minacce**
8. Le aree agricole ad alto valore naturale costituiscono importanti elementi per: la conservazione della biodiversità naturale; le produzioni tradizionali;. 9. Possibilità di contribuire alla riduzione dell'effetto serra tramite la modificazione delle pratiche agricole. 10. Interessante potenziale di biomassa nel settore ortofrutticolo utilizzabile attraverso l'attivazione	1. Pressione su ambiente da fattori esterni al settore agricolo 2. Pressione sull'ambiente e sul paesaggio nelle aree agricole e forestali, derivante da fattori legati al settore agricolo: intensificazione dell'attività agricola; specializzazione produttiva; abbandono di pratiche tradizionali nelle aree montane e marginali; abbandono di aree agricole e/o montane; urbanizzazione.

di mercati locali e di filiere corte	3. In prossimità delle aree urbane si manifesta una forte competizione sull'uso del suolo che porta l'agricoltura spesso a cedere le aree più fertili a favore di altri usi.

3 *Obiettivi e priorità della Strategia ambientale*

I programmi operativi perseguono, nel complesso, un miglioramento della qualità dei processi produttivi, finalizzata a garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali. Le azioni ambientali devono essere considerate come uno strumento di accompagnamento e di sostegno nel raggiungimento di questi obiettivi, inteso a contribuire alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi messi in atto e alla produzione di servizi ambientali.

Espressione di un impegno di tutti gli operatori posti lungo la filiera ortofrutticola, la Disciplina ambientale percorre la filiera ortofrutticola dalla fase "più tipicamente agricola" (produzione primaria) a quella più "organizzativa-commerciale" (gestione del prodotto post-raccolta).

Nello stesso tempo, si intende valorizzare il "contesto associativo e di filiera" delle organizzazioni di produttori (di seguito dette anche OP), e delle loro associazioni (AOP), all'interno del quale si intende supportare l'applicazione di organiche ed efficaci misure ambientali incidenti su tutte le fasi della filiera agro-alimentare.

Le azioni e gli interventi indicati nella Disciplina nazionale dovranno essere conseguenti e coerenti anche con le prescrizioni dell'articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, che impegnano le strategie produttive e commerciali delle OP a perseguire l'obiettivo dell'impiego *"di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità"*.

Altresì, gli obiettivi generali della Disciplina ambientale sono conformi e coerenti alle tematiche ambientali del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente.

Come anzidetto, il sistema produttivo italiano, è caratterizzato da un'elevata diversificazione di prodotto e di tecniche di processo, quale conseguenza della notevole differenziazione territoriale e diverso grado associativo.

Il cambiamento climatico, l'impoverimento e l'erosione del suolo, la diminuzione della risorsa "acqua" e l'inquinamento delle falde acquifere, la protezione della biodiversità e degli habitats ad essa favorevoli, la complessa gestione dei rifiuti, sono questioni strettamente connesse alla sostenibilità delle pratiche agricole, che occorre considerare unitamente agli obiettivi di salvaguardia della giusta redditività e competitività delle aziende agricole.

La notevole diversità ecologica, geomorfologica e pedoclimatica delle Regioni italiane non consente di definire una Disciplina ambientale caratterizzata da una selezione di pochi e mirati obiettivi.

Tenuto conto dei diversi ambiti territoriali, appare indispensabile promuovere l'adozione di pratiche e tecniche di produzione che possano impattare positivamente su ciascuno dei principali obiettivi ambientali:

- la tutela del suolo;
- la salvaguardia della risorsa “acqua” e della sua qualità;
- la gestione razionale dei rifiuti finalizzata a ridurre l'uso di risorse naturali e a proteggere l’ambiente;
- la mitigazione del cambiamento climatico e la preservazione della qualità dell'aria;
- la conservazione e la reintegrazione della biodiversità.

In relazione allo specifico ambito territoriale, e/o alla specificità dell’operatività della singola OP, possono acquisire carattere di priorità delle iniziative volte:
- all'adozione di specifiche pratiche agronomiche finalizzate alla tutela del suolo;
- al risparmio idrico o all'uso di pratiche agronomiche in grado di ridurre i carichi inquinanti (derivanti dall'uso di fertilizzanti e fitofarmaci) per salvaguardare la qualità delle acque e contribuire a conservare la biodiversità;
- a favorire il risparmio energetico e la diminuzione del consumo dei combustibili fossili per contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico e alla preservazione della qualità dell'aria;
- alla gestione ecologica dei rifiuti.

A tal fine, viene individuato un elenco di azioni con una evidente giustificazione di impatto ambientale positivo, coerente con l'obiettivo generale di “*tutela e miglioramento dell'ambiente naturale”* e che, pertanto, possono far parte della misura relativa alle azioni ambientali di cui all’articolo 19 paragrafo 1, lettera g) vii) del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione.

4 *Rapporto con il regime di Sviluppo Rurale - Doppio regime e cumulabilità -. Criteri di demarcazione*

Valgono i criteri di demarcazione e le regole amministrative individuate nel quadro della Strategia nazionale adottata conformemente all’articolo 103 *septies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/07.

5 *Regole generali applicabili alle azioni ambientali selezionate nel quadro dei programmi operativi*

1. Ogni singola azione e intervento ambientale selezionato nel quadro di un programma operativo deve:

a) rispettare i requisiti relativi ai pagamenti agro-ambientali di cui al primo comma, paragrafo 3, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005. A tal fine, le azioni realizzate devono comportare degli impegni che vanno al di là del "*livello di riferimento*" costituito da:
   - le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 (ai fini della condizionalità),
   - i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e
   - altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale.

b) essere conforme agli obiettivi e alle condizioni definite nella Strategia Nazionale e nella presente Disciplina ambientale;

c) essere compatibile e complementare con le altre azioni ambientali realizzate nel quadro del programma operativo;

d) essere compatibile e complementare con gli impegni agro-ambientali sovvenzionabili nel quadro del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) di pertinenza territoriale, realizzati dai membri dell'OP.

2. Qualora un programma operativo comporti la possibilità di combinare diverse azioni ambientali e/o le azioni ambientali selezionate nel quadro del programma operativo possono essere combinate con misure agro-ambientali sovvenzionabili nel quadro di un Programma di Sviluppo Rurale, il livello del sostegno deve tenere conto delle perdite di reddito e dei costi addizionali risultanti dalla combinazione.

3. Il sostegno erogabile alle azioni ambientali è inteso a coprire l'insieme dei costi addizionali risultanti dalla realizzazione dell'azione (quali, ad esempio, le spese per acquisti di attrezzature e mezzi tecnici, le spese per investimenti, i maggiori costi di gestione rispetto alle tecniche tradizionali) e le perdite di reddito, al netto di eventuali risparmi di costo e di eventuali redditi aggiuntivi. Il sostegno alle azioni ambientali selezionate nel quadro di un programma operativo, come sopra determinato, potrebbe essere modificato nel caso di emendamenti di uno o più delle norme obbligatorie e/o dei requisiti costituenti il "*livello di riferimento*" indicato nel suddetto punto 1.

6 Altre condizioni generali applicabili alle azioni ambientali realizzate nel quadro dei programmi operativi

1. I programmi operativi devono destinare almeno il 10% della spesa ad azioni ambientali o prevedere un numero di azioni ambientali pari almeno a due.

   Nel secondo caso, le Regioni e le Province autonome accertano che le due azioni siano sufficienti a garantire il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 125 *ter,* paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/07. Qualora almeno l'80% dei soci di una OP siano soggetti ad uno o più impegni agroambientali identici nel quadro di un Programma di Sviluppo Rurale, ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale.

2. L'importo dell'aiuto alle azioni ambientali è commisurato ai costi reali aggiuntivi e/o alle perdite di reddito risultanti dall'azione, quali effettivamente sostenuti e supportati da idonei documenti contabili. Tuttavia, in certi casi, esso può essere fissato anticipatamente nella forma di tasso forfettario (o somma forfettaria) stabilito tramite uno studio nazionale. Il tasso forfettario in questione, calcolato conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006, è rivedibile almeno ogni cinque anni.

3. Il tasso di aiuto finanziario comunitario può essere innalzato dal 50% al 60% dei costi connessi alla produzione biologica nell'ambito di un programma operativo, qualora un'organizzazione di produttori lo richieda in fase di presentazione del programma operativo o della modifica relativa all'anno successivo.

4. Il sostegno economico riconosciuto a favore delle azioni ambientali analoghe a delle misure previste dai PSR non può superare l'importo previsto dagli stessi PSR, fatte salve le eccezioni

previste all’articolo 58, paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione.

5. L’assistenza tecnica e le analisi (residui, terreno, acqua) a supporto della realizzazione dell’azione/intervento ambientale non rappresentano di per sé stesse delle azioni ambientali. Tuttavia, laddove espressamente previsti in qualità di possibili impegni complementari nelle schede descrittive delle azioni ambientali della presente Disciplina ambientale, la spesa aggiuntiva, ad essi relativa, è rendicontabile ai fini del computo del 10% quale spesa minima prevista dall'art. 103 *quater,* paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n.1234/2007.

   Per poter beneficiare del sostegno, assistenza tecnica e formazione devono soddisfare i seguenti criteri:

   a) L'attività è finalizzata ad accompagnare ed essere associata, specificamente per rafforzarne gli effetti, ad un'azione ambientale prevista nel programma operativo ed inclusa nella presente Disciplina ambientale.

   b) L'attuazione delle attività di assistenza tecnica è affidata a del personale qualificato aggiuntivo (interno o esterno alla OP). Il programma operativo deve indicare chiaramente i compiti specifici che il personale qualificato aggiuntivo è inteso svolgere.

   L'assistenza tecnica può essere realizzata riguardo a diverse azioni ambientali incluse nella presente Disciplina ambientale nazionale. In tal caso, deve essere verificato che per i medesimi obiettivi delle azioni ambientali, l'assistenza tecnica non sia prevista sotto altri capitoli della strategia nazionale.

6. I programmi operativi pluriennali in corso di attuazione possono continuare fino alla loro conclusione, secondo i criteri definiti nella disciplina ambientale, parte integrante della Strategia Nazionale 2009-2013 approvata con D.M. n. 3417 del 25 settembre 2008.

7 *Durata delle azioni ambientali*

Le azioni ambientali devono avere una durata minima per garantire la loro efficacia.
Le azioni ambientali simili a impegni agroambientali che godono di un sostegno nell’ambito di un PSR hanno la stessa durata di tali impegni. Se la durata degli impegni agroambientali simili supera la durata del programma operativo iniziale, tali azioni proseguono nell’ambito di un programma operativo successivo. Tuttavia, una Regione o Provincia autonoma può autorizzare azioni ambientali di durata più breve, o anche la loro cessazione in casi debitamente giustificati, in particolare in base ai risultati della valutazione intermedia prevista all’articolo 126, paragrafo 3, del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione.

Se applicabile, la presente Disciplina nazionale indica, nella descrizione delle azioni, l'obbligo di durata ed eventualmente l’obbligo di proseguire l’azione nell’ambito di un programma operativo successivo.

8 *Azioni non previste nella Disciplina ambientale*

Nel caso si rilevi necessario attuare un’azione non codificata nella Disciplina ambientale, le Regioni interessate dovranno fornire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i seguenti elementi informativi:

1) la giustificazione dell'azione in base al suo impatto ambientale previsto;
2) il livello di coerenza con gli obiettivi e le priorità indicate nella Disciplina ambientale;
3) la descrizione dell'impegno o degli specifici impegni dei beneficiari, e relativa durata;
4) entità ed intensità dell'aiuto con i criteri di compatibilità espressi nella Disciplina ambientale;
5) interrelazioni con altre azioni e/o interventi ed eventuali vincoli esecutivi;
6) i documenti giustificativi necessari.

I suddetti elementi informativi, serviranno di base per l'eventuale introduzione dell'azione in questione in una versione modificata della Disciplina ambientale. Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione, le modifiche introdotte dovranno essere comunicate alla Commissione Europea e restano subordinate alla procedura di cui all'articolo 103 *septies*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

9 Elenco delle azioni

Azioni	Obiettivi a cui le azioni sono legate
1. Produzione integrata. 2. Produzione biologica. 3. Taratura irroratrici. 4. Gestione dei rifiuti: 4.1 Gestione dei rifiuti inorganici non pericolosi; 4.2 Gestione ecologica degli imballaggi; 4.3 Gestione dei rifiuti organici. 5. Realizzazione ed ammodernamento di impianti collettivi di distribuzione di fitofarmaci 6. Realizzazione ed ammodernamento di impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci 7. Utilizzo macchine agricole di precisione 8. Utilizzo mezzi tecnici e attrezzature a ridotto impatto ambientale. 9. Utilizzo di piante orticole innestate.	Riduzione dell'impatto ambientale
10. Gestione suolo: 10.1 Sovescio con piante biocide o utilizzo di prodotti ad effetto biocida; 10.2 Utilizzo di ammendanti organici compostati. 11. Riduzione delle emissioni: 11.1 Riduzione delle emissioni gassose; 11.2 Trattamenti di depurazione effluenti; 11.3 Trasporto combinato.	Miglioramento e mantenimento della qualità del suolo e dell'atmosfera
12. Introduzione di sistemi di co-generazione	Efficienza nell'utilizzo delle fonti energetiche.
13. Tutela della qualità delle acque e risparmio idrico: 13.1 Introduzione di impianti più efficienti ed efficaci 13.2 Sistemi di gestione integrata dell'irrigazione .	Salvaguardia delle risorse idriche

14. Interventi diversi di ottimizzazione della risorsa acqua	

Azione n. 1 - Produzione integrata

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	In considerazione degli effetti che l'agricoltura ha determinato o potrebbe determinare sulle principali componenti ambientali è utile consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale. La produzione integrata risponde all'esigenza di diffondere ed incrementare i metodi di produzione agricola ecocompatibili. La sua diffusione è giustificata, come evidenziato nell'analisi dell'ambiente e del territorio, dalla presenza in alcune aree, di problematiche ambientali preoccupanti quali l'erosione e la perdita di fertilità dei suoli, la presenza nelle falde acquifere di inquinanti derivanti dalle pratiche agricole e zootecniche intensive, a causa dell'uso sistemico di fertilizzanti e, soprattutto di prodotti fitosanitari. L'intervento produzione integrata, in particolare, si presta alla adozione anche su aree piuttosto vaste e può rappresentare in futuro l'elemento base di accordi agro-ambientali, parte integrante di interventi localizzati su aree sensibili dal punto di vista ambientale quali le aree preferenziali.
Impegni	Le aziende agricole aderenti all'azione devono adottare su una definita superficie distinta per coltura e destinata a produzioni ortofrutticoli per le quali la OP è riconosciuta le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI), approvati dalle Regioni e Province autonome territorialmente competenti, o per i quali i gruppi specialistici del Comitato di produzione integrata, istituito con DM.2722 del 17 aprile 2008, abbiano verificato la conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata.
Durata dell'azione	Il periodo minimo di attuazione dell'azione è pari alla durata del programma operativo e, comunque, in ogni caso, non inferiore alla durata dell'azione similare del PSR regionale. Nel caso il programma operativo fosse inferiore ai 5 anni, l'impegno si prolunga, fino al completamento, nel successivo programma.
Entità ed intensità aiuto	L'aiuto è corrisposto sotto forma di premi annui per ettaro di superficie agricola impegnata. A parità di impegni, è concedibile lo stesso livello di sostegno riconosciuto nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione o Provincia autonoma competente. Il sostegno può coprire anche i costi relativi all'assistenza tecnica e di eventuali analisi (suolo, acqua, piante) strettamente necessarie e legate all'esecuzione degli impegni. Al riguardo, le disposizioni del Capitolo 7, paragrafo 5, della presente Disciplina nazionale sono d'applicazione.
Interrelazione con altri interventi e vincoli	Il pagamento dell'impegno sotto forma di premio annuo per ettaro è accettato solo se supportato da un piano di autocontrollo o di controllo approvato dalla Regione o dalla Provincia autonoma, o da un certificato comprovante l'effettiva applicazione del Disciplinare di Produzione Integrata fornito da un organismo accreditato o riconosciuto dalla Regione o Provincia autonoma competente (certificazione non finanziabile nell'ambito delle azioni ambientali, ma sotto apposita voce della Strategia nazionale). L'intervento è attivabile in alternativa all'azione n. 2 "produzione biologica".
Documenti giustificativi dell'esecuzione dell'intervento	– Elenco annuale delle aziende agricole membri dell'OP coinvolte nell'azione con le relative superfici, specie e varietà interessate – Quaderno di campagna tenuto (tenuto a disposizione presso le aziende dei soci) e/o schede di registrazione aziendali previste dai disciplinari di produzione integrata conformati alle Linee guida nazionali. – Fatture delle eventuali analisi realizzate (suolo, acqua, piante) strettamente necessarie e legate all'esecuzione degli impegni..

	– Documentazione attestante l’eventuale impiego del supporto tecnico per lo svolgimento dell’intervento e le attività svolte dal personale impegnato. – Eventuale certificazione comprovante l'effettiva applicazione del Disciplinare di Produzione Integrata fornito da un organismo di controllo accreditato o riconosciuto dalla Regione o Provincia autonoma competente. – Altra eventuale documentazione prevista dalle disposizioni dalla Regione o Provincia Autonoma interessata.

Azione n. 2 - Produzione biologica

Parametri	**Descrizione**
Giustificazione ambientale	La Produzione biologica rappresenta il massimo livello di sostenibilità ambientale delle pratiche agricole. Con l’agricoltura biologica si perseguono finalità multiple collegate a più obiettivi ambientali L’Italia presenta livelli di pressione agricola (utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci tossici) sulla qualità della risorsa idrica elevati, seppur con notevoli differenziazioni territoriali. Gli stessi fenomeni di contaminazione di origine agricola colpiscono negativamente anche la qualità dei suoli, cui si deve aggiungere il dato dei contenuti di sostanza organica nel suolo che si attesta su valori medio-bassi. La principale risposta a tali problematiche è quella di consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale, anche alla luce dei positivi risultati ottenuti nella precedente programmazione, in particolare sotto il profilo ambientale (riduzione impiego input e minori impatti quali-quantitativi su acque e suolo).
Impegni	Le aziende agricole aderenti all’azione attivata dalla OP devono adottare, su una definita superficie, distinta per coltura e destinata a produzioni ortofrutticoli per le quali la OP è riconosciuta, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007.
Durata dell'azione	Il periodo minimo di attuazione dell’azione è pari alla durata del programma operativo e, comunque, in ogni caso, non inferiore alla durata dell’azione similare del PSR regionale. Nel caso il programma operativo fosse inferiore ai 5 anni, l’impegno si prolunga , fino al completamento, nel successivo programma.
Entità ed intensità aiuto	L’ aiuto è corrisposto sotto forma di premi annui per ettaro di superficie agricola impegnata. A parità di impegni, è concedibile lo stesso livello di sostegno riconosciuto nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione o Provincia autonoma competente. Il sostegno può coprire anche i costi relativi all'assistenza tecnica e di eventuali analisi (suolo, acqua, piante) strettamente necessarie e legate all'esecuzione degli impegni. Al riguardo, le disposizioni del Capitolo 7, paragrafo 5, della presente Disciplina nazionale sono d'applicazione.
Interrelazione con altri interventi e Vincoli	Il pagamento dell’impegno sotto forma di premio annuo per ettaro è accettato solo se supportato da un certificato comprovante l'effettiva applicazione di metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007, fornito da un organismo accreditato preso il Ministero e iscritto nell’apposito elenco nazionale o riconosciuto dalla Regione o Provincia autonoma competente (certificazione non finanziabile nell’ambito delle azioni ambientali, ma sotto apposita voce della Strategia nazionale).

	L'intervento è attivabile in alternativa all'azione 1 "Produzione integrata".
Documenti giustificativi dell'esecuzione dell'intervento	– Elenco annuale delle aziende coinvolte nell'azione con le relative superfici, specie e varietà interessate. – Quaderno di campagna (tenuto a disposizione presso le aziende dei soci) – Documentazione attestante l'eventuale impiego del supporto tecnico per lo svolgimento dell'intervento e le attività svolte dal personale impegnato. – Fatture relative ad eventuali analisi realizzate (suolo, acqua, piante) strettamente necessarie e legate all'esecuzione degli impegni. – Certificazione comprovante l'effettiva applicazione di metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007 fornito da un organismo di controllo riconosciuto dalla Regione o Provincia autonoma competente o accreditato preso il Ministero e iscritto nell'apposito elenco nazionale. – Iscrizione delle aziende agricole al sistema di controllo e certificazione. – Altra eventuale documentazione prevista dalle disposizioni della Regione o Provincia Autonoma interessata.

Azione n. 3 – Taratura irroratrici

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	I trattamenti fitosanitari rappresentano una delle operazioni a maggiore impatto ambientale, a causa: - dell'elevata frequenza degli interventi; - delle elevate perdite per prodotto non giunto a bersaglio (normalmente del 40-50% della dose distribuita, con punte anche del 70-80% nei trattamenti in prefioritura; - delle perdite per deriva fuori appezzamento; - del carente stato di manutenzione delle macchine irroratrici; La razionalizzazione delle tecniche di produzione (integrata e biologica) e, specificatamente, quella della difesa fitosanitaria è ottenibile anche attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle irroratrici dei fitofarmaci e la verifica de loro stato di efficienza. Tale verifica contribuisce a contenere l'impatto ambientale dei trattamenti : - riducendo la dispersione nell'ambiente (perdite in aria pari al 10-15%, perdite a terra pari al 30-60%) delle miscele distribuite; - ottimizzando la quantità dei principi attivi distribuiti (possibili riduzioni pari al 30% dei dosaggi); - incrementando l'efficienza fitoiatrica dei trattamenti riducendone, così, il numero complessivo. Le aziende che aderiscono alle misure agroambientali nell'ambito del PSR o dei programmi operativi, sono obbligate a sottoporre le proprie attrezzature a operazioni di verifica e di taratura presso i centri autorizzati, secondo le disposizioni regionali.
Intervento	Operazione di taratura della macchina irroratrice oltre il livello di obbligatorietà fissato

	dalla legislazione nazionale o regionale.
Impegni	L'attuatore dell'azione dovrà ottemperare ai seguenti impegni: - Controllo funzionale della macchina operatrice presso centro autorizzato. - Mantenimento in efficienza delle attrezzature per tutta la durata del programma operativo con manutenzione annuale o comunque cadenzata in funzione della frequenza dell'utilizzo (requisito obbligatorio non ammissibile al sostegno)
Entità ed intensità aiuto	L'aiuto copre i costi della taratura ed è corrisposto per ogni macchina sottoposta a taratura una sola volta nell'arco del programma operativo. Non hanno accesso all'intervento le aziende che aderiscono alle misure agroambientali nell'ambito del PSR o dei programmi operativi.
Vincoli e Interrelazione con altri interventi	L'intervento non è attivabile in concomitanza con le azioni n. 1 e 2
Documenti giustificativi dell'esecuzione dell'intervento	– Fattura a fronte del servizio ricevuto. – Copia certificato di conformità rilasciato dai Centri specializzati nella verifica e taratura. – Elenco specifico predisposto dalla OP con le aziende coinvolte e le relative superfici, specie e varietà. – Registro delle manutenzioni o documentazione attestante l'attività manutentiva. – Altra eventuale documentazione prevista dalle disposizioni della Regione o Provincia Autonoma interessata.

Azione 4.1 - Gestione dei rifiuti inorganici non pericolosi.

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	L'azienda agricola è coinvolta oggi in un complesso iter procedurale per la gestione dei rifiuti, così come determinati dalla normativa vigente costituita da D.Lgs. n. 152 del 2006 e dal recente D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008. I rifiuti provenienti dall'esercizio di attività agricole e agro-industriali, classificati come "rifiuti speciali" ai sensi della predetta normativa, sono da affidare, a spese del produttore, a ditte specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero degli stessi, oppure al Gestore del servizio pubblico se istituito. I rifiuti speciali si dividono in:. a) rifiuti speciali non pericolosi, vale a dire, rifiuti di plastica, rifiuti di imballaggi in plastica, pneumatici fuori uso, rifiuti imballaggi in cartone, metallo, vetro non pericolosi, rifiuti derivanti dall'attività di demolizione e costruzione, oli e grassi vegetali e animali, rottami di ferro e vetro, veicoli a motore fuori uso o attrezzi agricoli da rottamare bonificati; b) rifiuti speciali pericolosi, vale a dire, batterie esaurite, oli esausti da motore e circuiti idraulici, filtri olio, gasolio, benzina, sostanze agro-chimiche, contenitori di fitofarmaci non bonificati, rifiuti sanitari di uso zootecnico. Per i rifiuti speciali, le aziende agricole sono tenute a seguire le modalità di gestione previste dal D.Lgs 152/06 e sue modifiche e integrazioni, in modo particolare: la classificazione, il deposito temporaneo, le registrazioni, la trasmissione delle

	informazioni sui quantitativi prodotti alle autorità competenti. In particolare, gli agricoltori sono tenuti ad assolvere ai seguenti obblighi: 1) Divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. 2) Divieto di immissione di rifiuti nei corsi d'acqua. 3) Divieto di miscelazione di rifiuti. 4) Attivazione del Deposito Temporaneo secondo i limiti previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. 5) Gestione del Deposito Temporaneo nel rispetto della tutela della salute e dell'ambiente. Le Organizzazioni di Produttori spesso si sono auto-organizzate per poter adempiere a questi obblighi, assistendo in maniera proficua le aziende agricole e contribuendo in modo sostanziale al consolidarsi di prassi ambientali corrette.
Interventi	L'intervento consiste nell'effettuazione da parte delle aziende membre del'OP, delle attività di raccolta, cernita e pulizia eventuale di materiale plastico già utilizzato nel processo produttivo (quale, par esempio, teli di copertura delle serre, teli di pacciamatura e solarizzazione, materiale per irrigazione, contenitori per piantine orticole) per essere avviato ad un centro abilitato di riutilizzo e/o riciclo. L'intervento includerà altri servizi aggiuntivi necessari a carico dell'OP (quali, per esempio, il deposito provvisorio ed il successivo trasporto materiale plastico raccolto) prima della consegna dei rifiuti ad un centro abilitato di riutilizzo e/o riciclo di materiale plastico. Le operazioni sovvenzionabili sono solo quelle che vanno oltre i requisiti obbligatori fissati dalla legislazione nazionale o regionale. Sono esclusi da questo intervento i rifiuti speciali pericolosi, (es: contenitori degli agrofarmaci).
Impegni	L'attuatore dell'azione dovrà ottemperare ai seguenti impegni: - effettuare le operazioni di raccolta, cernita e pulizia eventuale del materiale plastico già utilizzato nel processo produttivo (teli di copertura delle serre, teli di pacciamatura e solarizzazione, materiale per irrigazione, contenitori per piantine orticole, ecc..) destinato ad essere avviato ad un centro abilitato di riutilizzo e/o riciclo; - realizzare direttamente o prendere in carico i costi di eventuali altri servizi aggiuntivi necessari (quali, per esempio, il deposito provvisorio ed il successivo trasporto dei rifiuti raccolti) prima della consegna del materiale plastico raccolto ad un centro abilitato di riutilizzo e/o riciclo; - stipulare una convenzione specifica con una società specializzata abilitata al recupero del materiale plastico (requisito obbligatorio non sovvenzionabile). Gli impegni sovvenzionabili sono quelli che vanno oltre i requisiti obbligatori fissati dalla legislazione nazionale o regionale. Sono esclusi da questo intervento i rifiuti speciali pericolosi, (es: contenitori degli agrofarmaci)..
Durata dell'azione	Il periodo minimo di adesione è pari alla durata del programma operativo.
Entità ed intensità aiuto	Il sostegno copre il costo delle attività di raccolta, cernita, eventuale pulizia, deposito provvisorio e trasporto del materiale plastico al centro abilitato di riutilizzo e/o riciclo, al netto delle spese derivanti dal rispetto degli obblighi prescritti dalla normativa

	nazionale/regionale in materia di rifiuti inorganici non pericolosi. L'aiuto ai beneficiari è corrisposto sotto forma di un pagamento forfettario, da definirsi sulla base di uno studio realizzato a livello nazionale, per kg di prodotto consegnato ad un centro specializzato nel riutilizzo e/o riciclo del materiale plastico raccolto.
Vincoli e Interrelazione con altri interventi	L'intervento non è vincolato a nessuna delle altre azioni.
Documenti giustificativi dell'esecuzione dell'intervento	− Disposizioni attuative della OP sull'organizzazione dell'azione. − Fatture di acquisto macchine ed attrezzature necessarie alla realizzazione di attività di raccolta, la cernita e la pulizia eventuale del materiale plastico − Copia della convenzione specifica stipulata con una società specializzata abilitata al riutilizzo/riciclo del materiale plastico. − Formulario gestione rifiuti; − Documenti comprovanti l'effettiva consegna del materiale plastico raccolto ad un centro abilitato al riutilizzo/riciclo di materiale plastico.

Azione 4.2 - Gestione ecologica degli imballaggi

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	Il comparto dei prodotti ortofrutticoli è molto esigente in termini di uso di imballaggi. Con opportune politiche di indirizzo e di sostegno è possibile indurre gli operatori ad utilizzare prodotti costituiti da materiali di valenza ambientale certificata o a prendere in carico delle attività che contribuiscono al riutilizzo degli imballaggi o alla valorizzazione dei rifiuti degli imballaggi utilizzati (riciclo materiale, recupero energia o compostaggio).
Interventi	Gli interventi possibili sono riconducibili alle seguenti 4 tipologie: TIPO I - Uso di imballaggi aventi proprietà e/o caratteristiche fisiche che vanno oltre i requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale/regionale di attuazione della direttiva 94/62/CE, quali, ad esempio, imballaggi in legno o cartone certificato od imballaggi in materiale plastico biodegradabile. TIPO II - Riutilizzo degli imballaggi riutilizzabili. TIPO III - Realizzazione di attività contribuenti alla valorizzazione dei rifiuti degli imballaggi recuperabili mediante riciclaggio del materiale. TIPO IV - Uso di macchine compattatrici che consentono di ridurre il volume degli imballaggi da inviare ai centri di recupero al fine di consentire la riduzione del numero dei trasporti.
Impegni	Le azioni di gestione ecologica degli imballaggi dovranno essere debitamente giustificate nel programma operativo e includere impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale/regionale stabiliti in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. L'attuatore dell'azione dovrà ottemperare ai seguenti impegni:

	Intervento TIPO I: – Acquisto ed utilizzo di imballaggi aventi proprietà e/o caratteristiche fisiche che vanno oltre i requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale/regionale di attuazione della direttiva 94/62/CE), Intervento TIPO II: – Acquisizione e utilizzo di imballaggi riutilizzabili (requisito obbligatorio non sovvenzionabile, a meno che non si utilizzino imballaggi aventi proprietà e/o caratteristiche fisiche che vanno oltre i requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale/regionale di attuazione della direttiva 94/62/CE), – Realizzazione diretta o presa in carico dei costi di attività contribuenti al riutilizzo (per esempio: raccolta, cernita e pulizia di imballaggi vuoti già utilizzati e loro stoccaggio e consegna per un nuovo utilizzo). Intervento TIPO III: – Acquisizione e utilizzo di imballaggi riciclabili monouso (requisito obbligatorio non sovvenzionabile, a meno che non si utilizzino imballaggi aventi proprietà e/o caratteristiche fisiche che vanno oltre i requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale/regionale di attuazione della direttiva 94/62/CE), – Realizzazione diretta o presa in carico dei costi di attività contribuenti al riciclo degli imballaggi utilizzati (e.g. raccolta, cernita e deposito provvisorio dei rifiuti di imballaggi utilizzati e loro trasporto ad un centro abilitato di riciclo). – Stipulare, nel caso di realizzazione diretta di attività contribuenti al riciclo degli imballaggi utilizzati, una convenzione specifica con una società specializzata abilitata al riciclo dei rifiuti degli imballaggi in questione (requisito obbligatorio non sovvenzionabile). Intervento TIPO IV: – Acquisto e utilizzo di macchine compattatrici che consentono di ridurre il volume degli imballaggi da inviare ai centri di recupero al fine di consentire la riduzione del numero dei trasporti.
Entità ed intensità aiuto	Sono ammissibili al sostegno le seguenti spese: Intervento TIPO I: Spese specifiche sostenute per l'acquisto di imballaggi con proprietà e/o caratteristiche fisiche che vanno oltre i requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale/regionale di attuazione della direttiva 94/62/CE; Intervento TIPO II: Spese specifiche relative alle attività realizzate o prese in carico Tali spese normalmente costituiscono una parte delle spese di noleggio degli imballaggi riutilizzabili solitamente pagate dalle OP. Intervento TIPO III: Spese specifiche relative alle attività realizzate o prese in carico contribuenti al riciclo dei rifiuti degli imballaggi riciclabili. Intervento TIPO IV: Spese di acquisto delle macchine compattatrici. Nella determinazione delle spese sovvenzionabili si considereranno esclusivamente i costi aggiuntivi, deducendo quindi gli eventuali risparmi sui costi (costi tradizionali non sostenuti) e/o i redditi addizionali risultanti dall'azione. Nel caso dell'intervento di TIPO III (attività contribuenti al riciclo), si considererà il tasso di riciclo obbligatorio previsto come obiettivo nazionale dalla Direttiva 94/62/CE. Nel caso degli interventi di TIPO II (attività contribuenti alla riutilizzazione) e TIPO III (attività contribuenti al riciclo), il sostegno è corrisposto sotto forma di un pagamento forfettario per imballaggio monouso riciclabile utilizzato o per ciclo di riutilizzo di un imballaggio riutilizzabile, da definirsi sulla base di uno studio realizzato a livello

	nazionale.
Vincoli e Interrelazione con altri interventi	L’intervento non è vincolato a nessuna delle altre azioni.
Documenti giustificativi dell’esecuzione dell’intervento	− Disposizioni attuative della OP sull’organizzazione dell'intervento. − Fatture relative all'eventuale acquisto di imballaggi con proprietà e/o caratteristiche fisiche particolari e preventivi/fatture relativi all'acquisto di imballaggi che si limitano a rispettare i requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale/regionale di attuazione della direttiva 94/62/CE. − Fatture a fronte del servizio ricevuto riguardo ad attività contribuenti al riutilizzo di imballaggi riutilizzabili o riguardo ad attività contribuenti al riciclo di imballaggi monouso riciclabili. − Fatture di acquisto di macchine compattatrici.

Azione 4.3 - Gestione dei rifiuti organici.

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	Nel settore ortofrutticolo si realizza la produzione di importanti quantità di residui colturali e scarti organici nelle fasi di produzione e di preparazione dei prodotti per la vendita. Il compostaggio di questi residui e/o scarti può contribuire a ridurre la produzione di rifiuti. Inoltre, il compost prodotto può essere incorporato nel suolo e quindi aiutare a migliorare le proprietà fisiche e chimiche del suolo. Il programma operativo può essere utilizzato per avviare centri di compostaggio gestiti direttamente dalle OP o, in alternativa, integrare centri di compostaggio già operativi con alcune attività facenti capo alle OP: i risultati in termini ambientali sono da considerarsi sicuramente un passo avanti nella costruzione di un sistema produttivo sempre più eco-sostenibile.
Interventi	L'azione comporta la realizzazione di un vero e proprio ciclo completo di gestione dei residui organici e/o degli scarti organici che va dalla realizzazione delle attività di compostaggio – secondo le indicazioni e norme vigenti a livello nazionale/regionale – fino all’utilizzo e/o alla cessione/vendita del compost ottenuto. La OP può perseguire l’obiettivo attraverso due tipi d'intervento: Intervento TIPO I: Realizzazione e gestione in proprio di una stazione di compostaggio. Intervento TIPO II: Compartecipazione operativa ad uno o più centri di compostaggio autorizzati già esistenti.
Impegni	Per le finalità dell’intervento n. 4.3 la OP dovrà ottemperare ai seguenti impegni: Intervento TIPO I: a) Installazione di una stazione di compostaggio per la produzione di compost a partire dai residui colturali e/o scarti organici della OP e/o dei suoi soci; b) Assicurare il buon funzionamento e la manutenzione della stazione di compostaggio installata per un periodo minimo di cinque anni; c) Assicurare la raccolta e la cernita di residui colturali e/o scarti organici della OP e/o dei suoi soci utili alla produzione di compost, nonché il loro trasporto alla stazione

	di compostaggio installata; e d) Utilizzo del compost prodotto a fini produttivi da parte della OP e/o dei suoi soci o, in alternativa, vendita del compost prodotto a terzi. I requisiti b), c) e d) sono obbligatori e non sovvenzionabili. Per poter beneficiare del sostegno, la stazione di compostaggio installata deve rispettare i seguenti requisiti: - avere una capacità proporzionata al volume dei residui organici e/o degli scarti organici effettivamente prodotti dall'OP e/o dai suoi soci; - rispettare gli obblighi prescritti dalla normativa nazionale/regionale in materia di produzione di compost, ed in particolare, le norme di cui al D.L.vo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, - assicurare l'assenza di eventuali fuoriuscite di sostanze inquinanti per il suolo e/o le acque sotterranee. Intervento TIPO II: a) Realizzare le attività di raccolta e cernita di residui colturali e/o scarti organici della OP e/o dei suoi soci utili alla produzione di compost ed il loro successivo trasporto e consegna ad un centro di compostaggio autorizzato; b) Stipulare una convenzione specifica con una società abilitata al compostaggio di rifiuti organici (requisito obbligatorio non sovvenzionabile). c) Utilizzo del compost prodotto a fini produttivi da parte della OP e/o dei suoi soci (requisito obbligatorio non sovvenzionabile).
Durata dell'azione	Il periodo minimo di adesione è pari alla durata del programma operativo.
Entità ed intensità aiuto	Intervento TIPO I (Realizzazione e gestione in proprio di una stazione di compostaggio): Il sostegno copre le spese di acquisto ed installazione delle attrezzature necessarie per realizzare la stazione di compostaggio. Intervento TIPO II (compartecipazione operativa con uno o più centri di compostaggio autorizzati) Il sostegno copre il costo delle attività contribuenti al compostaggio, quali la raccolta, la cernita e l'eventuale trasporto di residui colturali e/o scarti organici della OP e/o dei suoi soci al centro di compostaggio, al netto delle spese derivanti dal rispetto degli obblighi prescritti dalla normativa nazionale/regionale in materia di rifiuti organici. L'aiuto ai beneficiari è corrisposto sotto forma di un pagamento forfettario, da definirsi sulla base di uno studio realizzato a livello nazionale, per kg di prodotto consegnato ad un centro di compostaggio autorizzato.
Vincoli e Interrelazione con altri interventi	L'intervento non è vincolato a nessuna delle altre azioni.
Documenti giustificativi dell'esecuzione dell'intervento	− Disposizioni attuative della OP sull'organizzazione dell'intervento ed, in particolare, riguardo all'organizzazione del servizio di raccolta, cernita e trasporto di residui colturali e/o scarti organici della OP e/o dei suoi soci utili alla produzione di compost e all'utilizzo del compost prodotto a partire dai residui colturali e/o scarti organici. − Fatture relative alla realizzazione dell'impianto compostaggio e relative

	autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti; – Convenzione specifica con una o più società abilitate al compostaggio di rifiuti organici e relativi documenti comprovanti l'effettiva consegna di rifiuti organici destinati alla produzione di compost; – Formulario gestione rifiuti; – Documenti attestanti la destinazione d'uso del compost prodotto.

Azione n. 5 - Realizzazione ed ammodernamento di impianti collettivi di distribuzione di fitofarmaci.

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	In alcune realtà regionali e provinciali sono attivi da diverso tempo centri per la fornitura diretta di fitofarmaci ai produttori associati. In questi centri può avvenire la preparazione diretta, da parte di personale specializzato, della miscela di fitofarmaci che il produttore ritira direttamente nella propria irroratrice o la distribuzione dei formulati che utilizzerà secondo le indicazioni dell'assistenza tecnica. Tale forma di fornitura consente un monitoraggio preciso dei quantitativi di fitofarmaci utilizzati su aree significative, spesso di competenza di una o più organizzazioni di produttori, ma anche uno stretto controllo qualitativo sui p.a. e sui prodotti impiegati. Consente inoltre un contenimento dei rischi ambientali altrimenti derivanti dalla preparazione delle miscele presso le aziende degli agricoltori o direttamente in campo. I vantaggi sono particolarmente evidenti in una realtà territoriale caratterizzata da aziende di piccole dimensioni con elevata frammentazione degli appezzamenti. I centri sono controllati dai produttori associati ad una organizzazione di produttori e come tali rappresentano degli strumenti preziosi per il controllo a monte dei fitofarmaci impiegati e quindi per il rispetto delle disposizioni annuali per la difesa integrata attuata nel rispetto delle linee guida. Una piena efficienza di tali centri – che operano in stretto raccordo con la consulenza tecnica - può garantire un considerevole guadagno in termini di rispetto dei disciplinari di difesa integrata ed in sintesi di sicurezza ambientale e salubrità del prodotto finale.
Interventi	Realizzazione o ammodernamento di un impianto di distribuzione collettiva di fitofarmaci.
Impegni	La OP dovrà ottemperare ai seguenti impegni: (a) Realizzazione degli investimenti necessari alla messa in opera o ammodernamento di un impianto collettivo di distribuzione di fitofarmaci. (b) Manutenzione e mantenimento in efficienza ambientale dell'impianto messo in opera o ammodernato durante il periodo di non alienazione dell'impianto, e tenuta di una scheda specifica di valutazione dell'impatto ambientale dell'azione; (c) Utilizzo di tale servizio da parte dei soci produttori almeno per tutto il periodo di ammortamento degli investimenti realizzati. (d) Presenza di un servizio di assistenza tecnica per l'utilizzo ottimale dell'impianto messo in opera o ammodernato, ed in particolare ai fini della protezione dell'ambiente. I requisiti b) e c) sono obbligatori e non sovvenzionabili.
Entità ed intensità aiuto	Il sostegno copre i costi relativi agli investimenti realizzati. Il sostegno può coprire anche i costi relativi all'assistenza tecnica strettamente necessaria e legata all'esecuzione degli impegni. Al riguardo, le disposizioni del Capitolo 7,

	paragrafo 5, della presente Disciplina nazionale sono d'applicazione.
Vincoli e interrelazione con altri interventi	L'intervento non è vincolato a nessuna delle altre azioni.
Documenti giustificativi dell'esecuzione dell'intervento	– Disposizioni attuative della OP sull'organizzazione dell'azione ed, in particolare, riguardo all'utilizzo del servizio da parte dei soci produttori e al servizio di assistenza tecnica. – Fatture e giustificativi di spesa relative agli investimenti realizzati. – Eventuali certificazioni ambientali rilasciate dalle Amministrazioni competenti. – Attestazioni rilasciate dal costruttore oppure, in alternativa, relazioni tecniche di tecnici professionisti del settore. – Documentazione comprovante l'attività manutentiva. (fatture e/o registri di manutenzione). – Specifica scheda di valutazione dell'impatto ambientale dell'azione ed ogni altra documentazione disponibile comprovante i benefici ambientali dell'investimento previsto/realizzato. – Elenco annuale delle aziende (soci produttori) utilizzanti il servizio. – Documentazione comprovante l'effettiva presenza dell'assistenza tecnica richiesta e l'utilizzo, a tal fine, di personale supplementare qualificato. – Fatture o altra documentazione comprovante i costi sostenuti in relazione al servizio di assistenza tecnica connesso all'azione.

Azione n. 6 - Realizzazione ed ammodernamento di impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci.

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	Il corretto impiego delle attrezzature per la distribuzione di fitofarmaci contempla una corretta esecuzione delle operazioni di smaltimento della miscela residua e di lavaggio delle attrezzature. Nelle situazioni più penalizzate in termini di ridotte dimensioni aziendali e di forte frammentazione poderale, tali operazioni possono trovare le migliori condizioni di realizzazione nell'abito di strutture collettive alle quali l'utente può fare riferimento per lavorare in condizioni di massima sicurezza e rispetto dell'ambiente.
Interventi	Realizzazione o ammodernamento di un impianto collettivo per il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione di fitofarmaci e per il trattamento/riciclo dei relativi effluenti.
Impegni	La OP dovrà ottemperare ai seguenti impegni: (a) Realizzazione degli investimenti necessari alla messa in opera o ammodernamento di un impianto collettivo per il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione di fitofarmaci e per il trattamento/riciclo dei relativi effluenti.. (b) Manutenzione e mantenimento in efficienza ambientale dell'impianto messo in opera o ammodernato durante il periodo di non alienazione dell'impianto e tenuta di una

	scheda specifica di valutazione dell'impatto ambientale dell'azione; (c) Utilizzo di tale servizio da parte dei soci produttori almeno per tutto il periodo di ammortamento degli investimenti realizzati. (d) Presenza di un servizio di assistenza tecnica per l'utilizzo ottimale del'impianto messo in opera o ammodernato, ed in particolare ai fini della protezione dell'ambiente interno o esterno all'OP. I requisiti b) e c) sono obbligatori e non sovvenzionabili.
Entità ed intensità aiuto	Il sostegno copre i costi relativi agli investimenti realizzati.. Il sostegno può coprire anche i costi relativi all'assistenza tecnica strettamente necessaria e legata all'esecuzione degli impegni. Al riguardo, le disposizioni del Capitolo 7, paragrafo 5, della presente Disciplina nazionale sono d'applicazione.
Vincoli e interrelazione con altri interventi	L'intervento non è vincolato a nessuna delle altre azioni.
Documenti giustificativi dell'esecuzione dell'intervento	− Disposizioni attuative della OP sull'organizzazione dell'azione ed, in particolare, riguardo all'utilizzo del servizio da parte dei soci produttori e al servizio di assistenza tecnica. − Fatture e giustificativi di spesa relative agli investimenti realizzati. − Eventuali certificazioni ambientali rilasciate dalla Amministrazioni competenti. − Attestazioni rilasciate dal costruttore oppure, in alternativa, relazioni tecniche di tecnici professionisti del settore. − Documentazione comprovante l'attività manutentiva. (fatture e/o registri di manutenzione − Specifica scheda di valutazione dell'impatto ambientale dell'azione ed ogni altra documentazione disponibile comprovante i benefici ambientali dell'investimento previsto/realizzato. − Elenco annuale delle aziende (soci produttori) utilizzanti il servizio. − Fatture e altra documentazione comprovante l'effettiva presenza dell'assistenza tecnica richiesta e l'utilizzo, a tal fine, di personale supplementare qualificato. − Fatture o altra documentazione comprovante i costi sostenuti in relazione al servizio di assistenza tecnica connesso all'azione.

Intervento n. 7 - Utilizzo macchine agricole di precisione

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	L'innovazione tecnologica è uno dei motori del cambiamento nell'agricoltura. La sua applicazione nelle macchine agricole consente di ottimizzare l'immissione di sostanze potenzialmente inquinanti (fertilizzanti e agrofarmaci), ma anche il consumo di gasolio, contribuendo alla conservazione del suolo e degli altri fattori ambientali. L'agricoltura di precisione punta all'introduzione di innovazioni tecniche che consentono di gestire l'azienda in modo da garantire un maggior rispetto dell'ambiente, con una importante conseguenza: l'uso ragionato e limitato dei fertilizzanti e degli

	antiparassitari, unitamente all'obiettivo di diminuzione dei costi energetici. Sono oggi disponibili sistemi elettronici per le macchine tradizionali (come i trattori o le macchine operatrici) che possono essere così equipaggiate con "elementi intelligenti", capaci di monitorarne le condizioni operative e di funzionamento. Le macchine utilizzabili nell'ambito dell'agricoltura di precisione sono diverse. A titolo di esempio si citano: barre irroratrici computerizzate, spandiconcimi volumetrici, baulatrici, atomizzatori a manica d'aria e a raggiera schermata; macchine combinate, sistemi di posizionamento globale (GPS).
Interventi	Per le finalità dell'azione 7, due tipi d'intervento sono possibili: Intervento TIPO I: Acquisto di una nuova macchina agricola di precisione e/o di componentistica applicabile alla nuova macchina acquistata o ad una macchina agricola pre-esistente. La macchina e le componentistica acquisita devono essere all'avanguardia della tecnica ed in grado di garantire un contenimento dei quantitativi utilizzati di agrofarmaci, fertilizzanti, acqua e/o energia. Intervento TIPO II: Noleggio (da servizio conto terzi) di una macchina agricola di precisione all'avanguardia della tecnica ed in grado di contribuire al contenimento dei quantitativi utilizzati di agrofarmaci, fertilizzanti, acqua e/o energia.
Impegni	Il socio produttore aderente all'azione attivata dall'OP dovrà ottemperare ai seguenti impegni: Intervento TIPO I: a) Acquisto di una macchina agricola di precisione e/o di nuovi componenti o dispositivi elettronici per l'ammodernamento di macchine agricole pre-esistenti, finalizzato al contenimento dei quantitativi utilizzati di agrofarmaci, fertilizzanti acqua e/o energia. b) Mantenimento in efficienza delle macchine e/o componenti acquisite durante il periodo di non alienazione e loro utilizzo sulle superfici investite a prodotti ortofrutticoli per cui è riconosciuta l'OP. Per essere ammissibili al sostegno, la nuova macchina agricola di precisione o i nuovi componenti o dispositivi elettronici da installare su macchine agricole pre-esistenti devono consentire, a condizioni standard, una riduzione minima del 25% nel consumo di agrifarmaci, fertilizzanti, acqua o energia rispetto al sistema pre-esistente. Una riduzione minima del 10% di uno dei suddetti fattori produttivi (p.es. consumo di fertilizzanti) è accettata qualora la realizzazione dell'investimento consente anche di ottenere altri benefici ambientali comprovati (p.es. riduzione dell'uso di carburanti). Le riduzioni previste devono essere dimostrate ex-ante tramite relazioni tecniche che attestino i risultati ottenibili, redatte da un esperto o da un organismo autorizzato dalla Regione o Provincia autonoma competente. Intervento TIPO II: a) Noleggio (servizio conto terzi) di una macchina agricola di precisione finalizzato al contenimento dei quantitativi utilizzati di agrofarmaci, fertilizzanti acqua e/o energia; b) utilizzo della macchina sulle superfici investite a prodotti ortofrutticoli per cui è riconosciuta l'OP. Nel caso di utilizzo di macchine di precisione a noleggio (servizio conto terzi) si applicano gli stessi criteri di ammissibilità al sostegno previsti per l'intervento

	TIPO I (ossia riduzione minima nel consumo di fattori produttivi del 25% o del 10% nel caso di compresenza di altri benefici ambientali comprovati, da dimostrare ex-ante tramite relazioni tecniche che attestino i risultati ottenibili, redatte da un esperto o da un organismo autorizzato dalla Regione o Provincia autonoma competente).
Entità ed intensità aiuto	Intervento TIPO I: Il sostegno copre il costo degli investimenti realizzati Intervento TIPO II: Nel caso di noleggio (servizio conto terzi) di una macchina agricola di precisione, il sostegno copre il costo supplementare del noleggio della macchina utilizzata rispetto al noleggio di una macchina agricola tradizionale. Il calcolo del supporto prenderà in conto anche gli eventuali risparmi o maggiori oneri rispetto al costo di esercizio di macchine tradizionali (p.es. carburanti, lubrificanti, ore di lavoro del trattorista) come pure gli eventuali risparmi nell'uso di fattori produttivi (agrofarmaci, fertilizzanti, acqua).
Vincoli e interrelazione con altri interventi	L'intervento non è vincolato a nessuna delle altre azioni.
Documenti giustificativi dell'esecuzione dell'intervento	− Disposizioni attuative della OP riguardo all'azione. − Fatture o documenti equipollenti relativi agli investimenti realizzati. − Fatture o documenti equipollenti relativi al noleggio (servizio conto terzi) delle macchine agricole di precisione utilizzate, comprovanti il costo supplementare del noleggio della macchina utilizzata rispetto al noleggio di una macchina agricola tradizionale. − Altra specifica documentazione utile al calcolo del costo supplementare del noleggio (servizio conto terzi) ed, in particolare, riguardante eventuali risparmi o oneri supplementari rispetto al costo di esercizio di macchine agricole tradizionali (p.es. carburanti, lubrificanti, ore di lavoro del trattorista) e all'uso di fattori produttivi (agro farmaci, fertilizzanti). − Relazioni tecniche che attestano le riduzioni previste nell'uso di fattori produttivi (agrofarmaci, fertilizzanti, acqua, energia, ecc.) ed eventualmente, altri benefici ambientali, redatte da un esperto o da un organismo autorizzato dalla Regione o Provincia autonoma competente. − Altra specifica documentazione tecnica indicante le caratteristiche tecnologiche innovative delle macchine agricole di precisione o dei nuovi componenti o dispositivi elettronici per l'ammodernamento di macchine agricole pre-esistenti. − Ogni altra documentazione disponibile comprovante la riduzione nell'uso di fattori produttivi (agrofarmaci, fertilizzanti, acqua, energia, ecc). − Documentazione comprovante l'uso delle macchine (presenza nel fascicolo aziendale, UMA, proprietà, noleggio, o utilizzo c/terzi attraverso fatture). − Quaderno di campagna regolarmente compilato ed aggiornato. − Elenco annuale delle aziende (soci produttori) partecipanti all'azione, indicante i tipi di interventi in esse realizzati e le superfici interessate. Catastino delle superfici interessate dall'utilizzo delle macchine agricole di precisione o delle macchine agricole ammodernate.

Azione n. 8 - Utilizzo mezzi tecnici e attrezzature a ridotto impatto ambientale

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	Obiettivo dell'azione è sostenere la diffusione massiva e l'utilizzo di mezzi tecnici (teli bio/foto-degradabili, insetti e prodotti per la confusione sessuale e la lotta biologica, insetti pronubi in alternativa ai prodotti chimici per stimolare e migliorare l'impollinazione, ecc..) ed attrezzature a ridotto impatto ambientale (es. macchine per il pirodiserbo) nei sistemi produttivi del comparto ortofrutticolo: mezzi tecnici la cui onerosità o i cui correlati oneri di manodopera spesso non sono allettanti per le aziende agricole. L' individuazione degli specifici mezzi tecnici da diffondere è palesemente legata alla loro natura, al loro utilizzo e/o destinazione: sono tutte innovazioni di prodotto e/o di processo che con tutta evidenza mostrano un basso o nullo impatto ambientale rispetto ai tradizionali e concorrenti mezzi tecnici. Inoltre, l'utilizzo di insetti in generale, in alternativa ai prodotti chimici di sintesi, ha effetti ambientali sulla salvaguardia della flora e della fauna naturale.
Interventi	Per le finalità dell'azione 8, si prevede l'utilizzo dei seguenti mezzi tecnici o attrezzature a ridotto impatto ambientale: a) bio-telo, telo bio/fotodegradabile per pacciamatura, telo per solarizzazione; b) mezzi tecnici e prodotti utilizzati per la confusione sessuale; c) prodotti di lotta biologica, quali feromoni, predatori (artropodi, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica, d) insetti pronubi (*bombus terrestris e apis mellifera*) quando utilizzati il alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione; e) macchine per il diserbo con mezzi fisici (es. pirodiserbo). L'intervento può prevedere l'acquisto dei suddetti mezzi tecnici o attrezzature (intervento TIPO I) o, nel caso di utilizzo di macchine per il diserbo con mezzi fisici anche il noleggio (servizio conto terzi) (intervento TIPO II).
Impegni	Intervento TIPO I (acquisto): L'azienda agricola (socio produttore) aderente all'azione attivata dall'OP dovrà ottemperare ai seguenti impegni: a) Acquisto di mezzi tecnici e/o attrezzature a ridotto impatto ambientale. b) Mantenimento in efficienza dei mezzi tecnici o macchine acquisiti durante il periodo di non alienazione e loro utilizzo sulle superfici investite a prodotti ortofrutticoli per cui è riconosciuta l'OP. Intervento TIPO II (acquisto o noleggio da servizio conto terzi): b) acquisto o noleggio (servizio conto terzi) di macchine per il diserbo con mezzi fisici. a) Utilizzo delle macchine acquisite sulle superfici investite a prodotti ortofrutticoli per cui è riconosciuta l'OP. Sono ammissibili al sostegno solo azioni che prevedano l'acquisizione (acquisto o

	noleggio da servizio conto terzi) e l'utilizzo di almeno due mezzi tecnici o attrezzature a ridotto impatto ambientale, secondo gli indirizzi della Regione o Provincia autonoma competente.
Entità ed intensità aiuto	Intervento TIPO I (acquisto ed utilizzo mezzi tecnici o attrezzature a ridotto impatto ambientale): Il sostegno all'azione è commisurato al maggior costo sostenuto per l'acquisto e per l'utilizzo dei mezzi tecnici o delle attrezzature acquisite rispetto a mezzi tecnici o attrezzature tradizionali. L'entità dell'aiuto relativo all'acquisto e utilizzo delle diverse categorie di mezzi tecnici o attrezzature a ridotto impatto ambientale sarà determinato sulla base di uno studio nazionale. Nel caso di acquisto e utilizzo di macchine per il diserbo con mezzi fisici (es. pirodiserbo), il calcolo del sostegno terrà anche conto degli eventuali maggiore costi o risparmi di costo relativi al diserbo realizzato con mezzi fisici rispetto a quello effettuato con mezzi chimici Intervento TIPO II (noleggio ed utilizzo di macchine per il diserbo con mezzi fisici): Nel caso di noleggio (servizio conto terzi) di una macchina per il diserbo con mezzi fisici, il sostegno copre il costo supplementare del noleggio ed uso della macchina utilizzata rispetto al costo del diserbo realizzato con mezzi chimici. Il calcolo del supporto sarà determinato sulla base di uno studio nazionale. Esso terrà anche conto degli eventuali maggiore costi o risparmi di costo relativi al diserbo realizzato con mezzi fisici rispetto a quello realizzato con mezzi chimici.
Vincoli e interrelazioni con altri interventi	Gli interventi previsti nel quadro dell'azione 8 non sono compatibili con le azioni 1 e 2, qualora i disciplinari o le linee guida delle azioni 1 e 2 prevedono l'utilizzo obbligatorio dei medesimi mezzi tecnici o attrezzature.
Documenti giustificativi dell'esecuzione dell'intervento	− Disposizioni attuative della OP riguardo all'azione. − Fatture di acquisto dei mezzi tecnici e delle attrezzature a basso impatto ambientale. − Fatture o documenti equipollenti relativi all'eventuale noleggio (servizio conto terzi) delle macchine per il diserbo con mezzi fisici. − Dichiarazione con dimostrazione proprietà, noleggio, o utilizzo c/terzi attraverso fatture. − Attestazione delle caratteristiche che rendono il mezzo tecnico a basso impatto ambientale. Ogni altra documentazione disponibile comprovante la riduzione nell'uso di fattori produttivi (agrofarmaci, fertilizzanti, acqua, energia, ecc).

Azione n. 9 - Utilizzo di piante orticole innestate

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	La tecnica dell'innesto nelle piante è applicata nelle aree orticole specializzate ad alta intensificazione produttiva dove la presenza di nematodi (nematodi galligeni) e di funghi patogeni tellurici (fusarium sspp. Fitoftora, ecc.), è diventata un fattore limitante la coltivazione di molte specie orticole quali il pomodoro, il melone, la melanzana, il cetriolo, il peperone, il cocomero, ecc... La pratica dell'innesto di varietà commerciali sopra portainnesti dotati di specifiche resistenze o tolleranze a patogeni ha permesso di ridurre in modo significativo l'uso di numerosi prodotti chimici come, ad esempio, i

	fumiganti generici a largo spettro e quelli specifici come i fungicidi ed i nematocidi. Tutto ciò contribuisce a ridurre i rischi di impatto negativo sull'ambiente.
Interventi	Acquisto ed utilizzo di piantine (elenco non esaustivo) di: Pomodoro innestato su piedi resistenti della medesima specie KVFN in grado di sopportare attacchi di parassiti quali: - nematodi (Meloidogyne spp); - funghi del suolo(Fusarium oxisporum,Verticillium dahliae, Pyrenochaeta lycopersici, korky root). Peperone innestato su piede tollerante a : - funghi del suolo: Phytoptora Capsici, Verticillium dahliae); - nematodi (Meloidogyne spp). Melanzana innestata su specie appartenenti al genere Solanum, in particolare il Solanum Thorvum, resistenti a malattie vascolari dell'apparato radicale, quali: - funghi del suolo (in particolare Verticillium dalhiae e Rizoctonia solani; Pyrenochaeta lycopersici); - nematodi (Meloidogyne spp). Cetriolo innestato su piede di melone o altre cucurbitacee resistenti a tracheomitosi vascolari causate da: - funghi del suolo (Fusarium oxisporumaf. spp, Verticillium dalhiae e albo-atrum, Phomopsis sclerotioides) - nematodi (Meloidogyne spp). Melone e cocomero innestate su cucurbitacee resistenti a: - fusarium spp.; - funghi del suolo (Fusarium oxisporumaf, Monosporascus cannoballus Verticillium albo-atrum, Phomopsis sclerotioides, Pyrenochaeta licopersici); - nematodi (Meloidogyne spp).
Impegni	L'azienda agricola (socio produttore) aderente all'azione attivata dall'OP dovrà ottemperare ai seguenti impegni: - Acquisto ed utilizzo di piante orticole, quali: pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone o cocomero, innestate su portainnesti resistenti o tolleranti ai nematodi o a malattie originate da funghi del suolo, allo scopo di ridurre l'uso di pesticidi. L'ammissibilità al sostegno è limitata ad una predefinita lista di specie e varietà orticole definita a livello nazionale o a livello di ogni Regione o Provincia autonome competente. La lista indicherà quali sono i portainnesto utilizzabili e le loro specifiche resistenze o tolleranze a patogeni.
Entità ed intensità dell'aiuto	Differenziale di costo derivante dall'acquisto di piante innestate rispetto alle piante tradizionali, al netto di eventuali economie (p.es. riduzione nell'uso di fertilizzanti) e/o redditi addizionali risultanti dall'azione.
Vincoli - Interrelazione con altri interventi	L'intervento non è vincolato a nessuna delle altre azioni.
Documenti giustificativi	− Disposizioni attuative della OP riguardo all'azione.

dell'esecuzione dell'intervento	– Fatture di acquisto delle piante orticole innestate. – Ogni altra documentazione disponibile comprovante la riduzione nell'uso di fattori produttivi (agrofarmaci, fertilizzanti, acqua, energia, ecc) – Altra specifica documentazione utile al calcolo del costo supplementare dell'azione rispetto all'uso di piante tradizionale ed, in particolare, riguardante le eventuali economie o redditi addizionali risultanti dall'azione. – Elenco delle aziende agricole (soci produttori) coinvolte e relative superfici interessate.

Azione n. 10 - Gestione del suolo (10.1 - Sovescio con piante biocide o utilizzo di prodotti ad effetto biocida; 10.2 - Interramento di ammendanti organici compostati)

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	Una corretta gestione del suolo comporta un dosaggio controllato delle concimazioni, ma anche un apporto controllato di sostanza organica finalizzato anche al mantenimento di una buona struttura dello stato attivo. La crescente carica dei funghi patogeni terricoli e dei nematodi richiede una difesa "integrata" per evitare una lotta chimica senza discriminazione. La stesura di un idoneo piano di concimazione bilanciata non può prescindere dalla conoscenza delle caratteristiche del suolo, evidenziate mediante rilievi aziendali, prelievo di campioni di suolo, loro analisi, interpretazione e traduzione in decisioni operative. Il piano di concimazione bilanciata appare di grande utilità in tutte le tipologie produttive: tradizionale, integrata o biologica, in quanto un apporto bilanciato degli elementi nutritivi contribuisce a ridurre il rischio di dispersione di inquinanti (p.es. azoto e fosforo) nel suolo e nelle acque, che possono anche dare origine ad importanti effetti negativi (p.es. eutrofizzazione) su altre risorse ambientali. Il sovescio con piante biocide è una pratica agronomica a basso impatto ambientale che consente di conseguire un duplice obiettivo: - apportare sostanza organica al suolo (80-100 t/ha a ciclo); - ridurre a livelli minimi la carica di funghi patogeni e nematodi fitoparassiti nel terreno senza utilizzare sostanze chimiche di sintesi ma sfruttando sistemi naturali di difesa in grado di produrre composti ad elevata attività biologica. Fra questi, il sistema glucosinolati-mirosinasi, tipico della famiglia delle brassicaceae, delle capparidaceae e di altre famiglie minori delle dicotiledoni. Gli stessi effetti del sovescio con piante biocide, possono essere ottenuti anche con l'interramento di preparati ad effetto biocida quali gli estratti pallettizzati di brassicacee. La conservazione di una buona struttura del suolo è connessa al suo contenuto di sostanza organica, che è anche un fattore determinante della resistenza del suolo all'erosione. Nelle zone di pendio, una buona struttura del suolo aiuta a prevenire lo sfaldamento degli aggregati e il ruscellamento delle acque in seguito a violente piogge, evitando dunque la conseguente perdita degli strati superficiali più ricchi in materiale nutritivo che può dare origine a fenomeni di eutrofizzazione e interramento di canali e fiumi, con

	possibili effetti negativi anche sugli ecosistemi ad essi collegati.L'apporto di sostanza organica tramite l'interramento di ammendanti organici compostati può contribuire a preservare la struttura del suolo. Ciò può essere utile per prevenire i rischi di erosione del suolo e preservare altre risorse ambientali.
Interventi	Per le finalità dell'azione 10, due tipi d'intervento sono possibili: Intervento 10.1- Sovescio con piante biocide o interramento di prodotti ad effetto biocida. Intervento 10.2 - Interramento di ammendanti organici compostati. Entrambi gli interventi devono essere accompagnati dall'attuazione di un piano di concimazione bilanciata basato su analisi del terreno.
Impegni	Intervento 10.1 - Sovescio con piante ad effetto biocida o interramento di prodotti ad effetto biocida. L' azienda agricola (socio produttore) aderente all'azione attivata dall'OP dovrà ottemperare ai seguenti impegni: a) Semina, coltivazione ed interramento,su una definita superficie distinta per coltura, di determinate specie ad elevata capacità biocida o, in alternativa, b) Interramento di prodotti ad effetto biocida. L'ammissibilità al sostegno è limitata ad una lista di specie e varietà di piante e di preparati ad effetto biocida predefinita a livello nazionale o a livello di ogni Regione o Provincia autonoma competente. La lista indicherà il loro specifico effetto biocida ed le culture orticole di possibile utilizzo. Intervento 10.2 - Interramento di ammendanti organici compostati. L' azienda agricola (socio produttore) aderente all'azione attivata dall'OP dovrà ottemperare ai seguenti impegni: a) Acquisto ed utilizzo, su una definita superficie distinta per coltura, il compost ottenuto da scarti organici selezionati alla fonte, che rispetti i requisiti previsti dall'allegato 2 del DL n. 75 del 29/04/10. Per entrambi gli interventi, le superfici investite dall'intervento devono essere destinate alla produzione di prodotti ortofrutticoli per cui è riconosciuta l'OP. Entrambi gli interventi devono essere accompagnati dall'adozione ed attuazione di un piano di concimazione bilanciato basato su analisi del terreno. Sono ammissibili al sostegno solamente gli impegni che vanno al di là degli obblighi e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e degli ammendanti stabiliti dalla legislazione comunitaria, nazionale o regionale.
Durata	Il periodo minimo di attivazione dell'aiuto azione è pari alla durata del programma operativo.
Entità ed intensità aiuto	Per il sovescio con piante biocide, per l'utilizzo di prodotti biocidi e di ammendanti organici compostati, si applica un livello massimo di sostegno per ettaro commisurato al maggior costo rispetto alle tecniche tradizionali, da definirsi sulla base di uno studio nazionale. Il costo delle analisi del terreno necessarie alla definizione del piano di concimazione è ammissibile al sostegno nell'ambito dell'azione ambientale.
Vincoli/ Interrelazione con altre azioni	Il sovescio con piante biocide o l'interramento di preparati ad effetto biocida non è compatibile con le azioni 1 e 2, qualora previsto dai disciplinari o linee guida di detti interventi. Qualora l'intervento sia previsto nell'ambito delle misure del PSR il valore massimo per

	la remunerazione è quello in esso stabilito.
Documenti giustificativi dell'esecuzione dell'intervento	– Disposizioni attuative della OP riguardo all'azione. – Quaderno di campagna regolarmente compilato ed aggiornato. – Schede colturali aziendali per verifica congruità agronomica (Piano di concimazione bilanciato. Risultati delle analisi.) – Elenco specifico predisposto dalla OP con le aziende coinvolte e le relative varietà e superfici oggetto dell'azione. – Fatture o documenti equipollenti relative all'avvenuta esecuzione dell'analisi del terreno e all'acquisto del seme di piante biocide, dei prodotti ad azione biocida e/o dell'ammendante organico compostato.

Azione n. 11 - riduzione delle emissioni (11.1 -riduzione delle emissioni gassose; 11.2- trattamenti di depurazione effluenti; 11.3 - trasporto combinato)

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	L'utilizzo di combustibili fossili genera residui e scorie con una elevata incidenza sui cambiamenti climatici. La riduzione del loro utilizzo e/o la loro sostituzione con altre forme di combustibili rinnovabili costituisce obiettivo generale al quale tutti i sistemi produttivi sono chiamati a contribuire. L'obiettivo degli interventi è finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica, che consenta un risparmio nel consumo di fonti di energia non rinnovabili, fino al livello massimo consentito dalle attuali tecnologie ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera. I processi industriali di lavorazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli richiedono elevati quantitativi di acqua di buona qualità e producono scarichi a diverso grado di impatto ambientale, a causa della concentrazione di alcuni solidi sospesi (soprattutto terra e componenti biologiche,…) ma anche di componenti organiche, derivate dai prodotti lavorati. Queste acque sono usualmente classificate come acque di processo e acque di lavaggio. Per raggiungere i parametri imposti dalla normativa vigente sono talvolta utilizzati impianti con apparati chimico-fisici oppure impianti a processi biologici (es: a fanghi attivi) che non sono comunque idonei o sufficienti a consentire il riutilizzo delle acque nel ciclo produttivo stesso oppure in altri cicli produttivi. Sono oggi disponibili sistemi "finalizzati", aggiuntivi e/o integrativi, che consentono un netto miglioramento della qualità dell'acqua da trattare al termine del processo o da inviare al trattamento finale: ciò consente di migliorare il rapporto costi/benefici elevando di molto la quantità di acqua riutilizzabile. (es. impianti di chiarificazione, di filtrazione fisica, di flottazione,…..) In un contesto di riduzione degli impatti ambientali ed in particola modo della riduzione delle emissioni di CO_2 acquista rilevanza il ricorso al "trasporto combinato". L'elevata diffusione del trasporto su gomma, connessa alla vocazione all'export verso il Nord-Europa da parte delle imprese ortofrutticole italiane, alla particolare conformazione del

	territorio nazionale e alla notevole distanza delle regioni del Sud-Italia dal Centro-Europa, induce a considerare positivamente il ricorso alle differenti modalità di trasporto intermodale : "camion + nave" ; "camion + treno"; traffico accompagnato (camion su treno).
Interventi	Per le finalità dell'azione 11, tre tipi d'intervento sono possibili: Intervento n. 11.1 - Riduzione delle emissioni gassose: a) Investimenti finalizzati a ridurre le emissioni a partire da impianti di generazione di calore, con sostituzione, trasformazione e adeguamenti di impianti esistenti con impianti che utilizzano il gas naturale o altri combustibili in grado di contribuire a una riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2 e/o di inquinanti dell'aria, inclusi investimenti finalizzati al controllo in continuo dei parametri della combustione e del rendimento; b) Investimenti finalizzati all'abbattimento delle polveri mediante cicloni o multi cicloni oppure mediante filtri a maniche Intervento n.11.2 - Trattamenti di depurazione effluenti. a) Investimenti finalizzati alla: - riduzione del carico di solidi e di colloidi durante il trattamento degli effluenti per mezzo di diverse tecniche; - prevenzione della stagnazione di acqua, eliminando preventivamente i solidi sospesi attraverso trattamenti di depurazione liquidi; e - riduzione dei consumi energetici per mezzo dell'utilizzo di una sezione di equalizzazione delle acque di scarico e del corretto dimensionamento dell'impianto stesso. b) Paralleli investimenti su metodi e attrezzature di controllo necessari all'operatività degli investimenti suddetti. Intervento n. 11.3 - Trasporto combinato. Sostituzione parziale o totale del trasporto su gomma col il trasporto per ferrovia o marittima/fluviale.
Impegni	Intervento n. 11.1 - Riduzione delle emissioni gassose L' attuatore dell'azione (azienda agricola membra dell'OP o l'OP) attivata dall'OP dovrà ottemperare ai seguenti impegni: a) acquisto ed eventuale installazione delle attrezzature e macchinari necessari alla realizzazione dell'intervento, finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose; b) manutenzione e mantenimento in efficienza ambientale dell'infrastruttura realizzata o del bene acquisito durante il periodo di non alienazione; c) tenuta di una specifica scheda di valutazione dell'impatto ambientale durante il periodo di ammortamento o realizzazione dell'intervento; I suddetti requisiti b) e c) sono obbligatori e non ammissibili al sostegno. Sono ammissibili a sostegno solo gli impegni che vanno oltre i requisiti minimi e le norme obbligatorie stabiliti dalla legislazione nazionale o regionale. Per essere ammissibili al sostegno, gli investimenti devono consentire, a condizioni standard, una riduzione minima del 25% del consumo di energia o delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al sistema pre-esistente. Una riduzione

<table>
<tr><td></td><td>minima del 10% del consumo di energia o delle emissioni di gas a effetto serra è accettata qualora la realizzazione dell'investimento consente anche di ottenere altri benefici ambientali comprovati (p.es. riduzione dell'emissione di inquinanti atmosferici). Le riduzioni previste devono essere dimostrate ex-ante tramite relazioni tecniche che attestino i risultati ottenibili, redatte da un esperto o da un organismo autorizzato dalla Regione o Provincia autonoma competente.

Intervento n. 11.2 - <u>Trattamenti di depurazione effluenti</u>.

L' attuatore dell'azione (azienda agricola membra dell'OP o l'OP) attivata dall'OP dovrà ottemperare ai seguenti impegni:

a) acquisto ed eventuale installazione delle attrezzature e macchinari necessari alla realizzazione dell'intervento, finalizzati al t<u>rattamento di depurazione degli effluenti</u>;

b) manutenzione e mantenimento in efficienza ambientale dell'infrastruttura realizzata o del bene acquisito durante il periodo di non alienazione;

c) tenuta di una specifica scheda di valutazione dell'impatto ambientale durante il periodo di ammortamento o realizzazione dell'intervento;

I suddetti requisiti b) e c) sono obbligatori e non ammissibili al sostegno.

Sono ammissibili a sostegno solo gli impegni che vanno oltre i requisiti minimi e le norme obbligatorie stabiliti dalla legislazione nazionale o regionale.

Per essere ammissibili al sostegno, gli investimenti devono consentire, a condizioni standard, una riduzione minima del 25% degli inquinanti presenti nelle acque trattate (acque di processo o acque di lavaggio) rispetto al sistema pre-esistente. Una riduzione minima del 10% degli inquinanti presenti è accettata qualora la realizzazione dell'investimento consente anche di ottenere altri benefici ambientali comprovati (p.es. riduzione dell'emissione di gas a effetto serra o di inquinanti atmosferici). Le riduzioni previste devono essere dimostrate ex-ante tramite relazioni tecniche che attestino i risultati ottenibili, redatte da un esperto o da un organismo autorizzato dalla Regione o Provincia autonoma competente.

Intervento n. 11.3 (<u>Trasporto combinato)</u>

L' attuatore dell'azione (OP) dovrà ottemperare ai seguenti impegno:

Sostituzione parziale o totale del trasporto su gomma col il trasporto per ferrovia o marittima/fluviale

Per essere ammissibile al sostegno, l'intervento deve consentire una riduzione minima del 15% dei trasporti su gomma (numero di viaggi se riferito alla medesima tratta oppure numero di kilometri percorsi).</td></tr>
<tr><td>Durata</td><td>La durata dell'impegno è pari alla durata del programma operativo e, comunque, in ogni caso, non inferiore alla durata del periodo di ammortamento dell'investimento. Nel caso la durata restante del programma operativo fosse inferiore ai 5 anni, l'impegno si prolunga, fino al completamento del periodo di ammortamento, nel successivo programma.</td></tr>
<tr><td>Entità ed intensità aiuto</td><td><u>Interventi 11.1 e 11.2</u>

Il sostegno copre i costi sostenuti per gli investimenti earzalizzati.

<u>Intervento 11.3 (Trasporto combinato)</u>

Per il trasporto combinato, l'aiuto sarà determinato con uno studio fatto a livello</td></tr>
</table>

	nazionale sulla base del costo differenziale medio a chilometro sostenuto nell'ambito del trasporto combinato rispetto al trasporto su gomma.
Vincoli e interrelazioni con altri interventi	L'intervento non è vincolato a nessuna delle altre azioni.
Documenti giustificativi dell'esecuzione dell'intervento	− Disposizioni attuative della OP riguardo all'azione. − Relazioni tecniche che attestino i risultati ottenibili con gli investimenti, redatte da esperti od organismi autorizzati dalla Regione o Provincia autonoma competente (Interventi 11.1 ed 11.3). − Fatture e giustificativi di spesa. − Eventuali certificazioni ambientali rilasciate dalle Amministrazioni competenti − Specifica scheda di valutazione dell'impatto ambientale dell'azione ed ogni altra documentazione disponibile comprovante la riduzione delle emissioni e altri benefici ambientali attesi dall'investimento previsto/realizzato. − Documenti di trasporto (Intervento 11.3).

Azione n. 12 - Introduzione di sistemi di co-generazione o di sistemi di energia da fonti rinnovabili

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	La cogenerazione è la produzione congiunta di energia elettrica (o meccanica) e calore utile a partire dalla stessa fonte energetica primaria: utilizzando lo stesso combustibile per due utilizzi differenti, essa mira ad un più efficiente utilizzo dell'energia primaria, con una evidente ripercussione nel consumo dei combustibili fossili. E particolarmente utilizzabile nei processi produttivi laddove esista una forte contemporaneità tra prelievi elettrici e prelievi termici. Il vantaggio della cogenerazione è di natura sia economica che ambientale. Oltre ai tradizionali sistemi di cogenerazione combinata (a due) si sta consolidando l'innovativo sistema della tri-generazione, che prevedono la produzione contemporanea di energia meccanica (elettricità), calore e freddo utilizzando un solo combustibile. E' di particolare interesse per le aziende agricole che utilizzano contemporaneamente celle frigorifere per la conservazione dei loro prodotti e sistemi di riscaldamento dei locali di lavorazione. Ai fini della riduzione del consumo di fonti non rinnovabili di energia ed in particolare di combustibili fossile, appare anche utile sviluppare l'uso di sistemi di energia da fonti rinnovabili (biogas, energia eolica, energia solare, ecc.).
Interventi	Realizzazione di impianti con sistemi di cogenerazione e/o sistemi di energia da fonti rinnovabili , quali: - sistemi di cogenerazione con combustibili fossili - sistemi di trigenerazione con combustibili fossili - co-trigenerazione con sistemi termosolari;

	- co-trigenerazione con biogas; - sistemi ibridi di cogenerazione e rigenerazione; - impianti eolici; - impianti fotovoltaici nei limiti stimati delle esigenze energetiche aziendali dell'OP o dei suoi soci.
Impegni	L' attuatore dell'azione dovrà ottemperare ai seguenti impegni: a) Acquisto ed installazione delle attrezzature e macchinari necessari alla realizzazione del impianto di cogenerazione o trigenerazione e/o dell'impianto destinato a produrre energia da fonti rinnovabili, al fine di ridurre il consumo di fonti non rinnovabili di energia; b) Manutenzione e mantenimento in efficienza ambientale degli investimenti realizzati durante il periodo di non alienazione degli investimenti realizzato; c) Tenuta di una specifica scheda di valutazione dell'impatto ambientale durante il periodo di ammortamento degli investimenti. I suddetti requisiti b) e c) sono obbligatori e non ammissibili al sostegno. Sono ammissibili a sostegno solo gli impegni che vanno oltre i requisiti minimi e le norme obbligatorie stabiliti dalla legislazione nazionale o regionale. Per essere ammissibili al sostegno, gli investimenti devono consentire, a condizioni standard, una riduzione minima del 25% del consumo di energia o delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al sistema pre-esistente. Una riduzione minima del 10% del consumo di energia o delle emissioni di gas a effetto serra è accettata qualora la realizzazione dell'investimento consente anche di ottenere altri benefici ambientali comprovati (p.es. riduzione dell'emissione di inquinanti atmosferici). Le riduzioni previste devono essere dimostrate ex-ante tramite relazioni tecniche che attestino i risultati ottenibili, redatte da un esperto o da un organismo autorizzato dalla Regione o Provincia autonoma competente.
Entità ed intensità aiuto	L' aiuto è corrisposto relativamente al costo aggiuntivo sostenuto per gli investimenti realizzati.
Vincoli e interrelazioni con altri interventi	L'intervento non è vincolato a nessuna delle altre azioni.
Documenti giustificativi dell'esecuzione dell'intervento	− Disposizioni attuative della OP riguardo all'azione. − Relazioni tecniche che attestino i risultati ottenibili con gli investimenti, redatte da esperti od organismi autorizzati dalla Regione o Provincia autonoma competente. − Fatture e giustificativi di spesa. − Eventuali certificazioni ambientali rilasciate dalla Amministrazioni competenti − Specifica scheda di valutazione dell'impatto ambientale dell'azione ed ogni altra documentazione disponibile comprovante la riduzione nell'uso di energia e altri benefici ambientali attesi dall'investimento previsto/realizzato.

Azione n. 13 - Tutela della qualità delle acque e risparmio idrico (13.1 - Introduzione di impianti più efficienti ed efficaci; 13.2 - sistemi di gestione integrata dell'irrigazione)

<table>
<tr><th>Parametri</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td>Giustificazione ambientale</td><td>Nel settore ortofrutticolo, il consumo agricolo a fini irrigui, varia, in relazione alla specie e al territorio, dai 4.000 ai 12.000 m3/ha. Di fronte ad una domanda in tendenziale crescita, le risorse idriche nazionali sono attraversate da frequenti e ricorrenti crisi: l'abbassamento costante delle falde idriche, le variazioni climatiche che sembrano non assicurare più la reintegrazione costante del "captato", le difficoltà orografiche proprie del territorio rurale italiano costituiscono solo alcuni aspetti del complesso problema che le aziende agricole italiane sono costrette ad affrontare annualmente.

Considerati gli elevati consumi di fertilizzanti e gasolio, associati alle colture irrigue, l'irrigazione assume un interesse strategico non solo per la produttività e redditività aziendale ma anche ai fini dalla protezione dell'ambiente.

La situazione italiana vede un prevalere dei tradizionali sistemi ad aspersione e a scorrimento, che hanno palesi inefficienze in termini di costi di gestione, di efficienza nell'uso delle risorse idriche disponibili e di efficacia dell'irrigazione.

É, pertanto, sempre più necessario avviare una gestione "finalizzata" dell'irrigazione, per conseguire forti impatti positivi su:

a) la risorsa "acqua" come quantità;

c) la riduzione dei consumi energetici legati all'utilizzo delle risorse idriche disponibili.</td></tr>
<tr><td>Interventi</td><td>Gli interventi indicati come realizzabili sono quelli attinenti alle seguenti aree di intervento:

Intervento n. 13.1 - <u>Introduzione di impianti più efficienti ed efficaci (</u>investimenti anche in sostituzione di sistemi di irrigazione esistenti)

<table>
<tr><td>tipologia</td><td>Impianto non finanziabile</td><td>Impianto finanziabile</td></tr>
<tr><td>Scorrimento</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>Aspersione</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>Microirrigazione (, sottochioma, a goccia, micro jet, ala gocciolante,)</td><td></td><td>X</td></tr>
</table>

Intervento n.13.2 - <u>Miglioramento degli impianti d'irrigazione esistenti.</u>

Introduzione di sistemi e attrezzature (sonde, sonde umidometriche, fertilizzatori, pluviometri, centraline di controllo; contatori, acidificatori, miscelatori, evaporimetro, coefficienti di reintegrazione, tensiometri; software di gestione;…..) che mediante il miglioramento dell'efficacia dei sistemi di irrigazione esistenti permettono una riduzione del consumo idrico.</td></tr>
<tr><td>Impegni</td><td>L'azienda agricola (socio produttore) membra che aderisce all'azione attivata dall'OP dovrà ottemperare ai seguenti impegni:</td></tr>
</table>

	a) Acquisto ed installazione delle attrezzature e macchinari necessari alla realizzazione di un nuovo sistema di irrigazione o l'ammodernamento di un impianto d'irrigazione pre-esistente, al fine di ridurre il consumo di acqua; b) Manutenzione e mantenimento in efficienza ambientale degli investimenti realizzati durante il periodo di non alienazione degli investimenti realizzato; c) Tenuta di una specifica scheda di valutazione dell'impatto ambientale durante il periodo di ammortamento degli investimenti. Il suddetti requisiti b) e c) sono obbligatori e non ammissibile al sostegno. Sono ammissibili a sostegno solo gli impegni che vanno oltre i requisiti minimi e le norme obbligatorie stabiliti dalla legislazione nazionale o regionale. Per essere ammissibili al sostegno, gli investimenti devono consentire, a condizioni standard, una riduzione minima del 25% del consumo di acqua rispetto al sistema pre-esistente. Una riduzione minima del 10% del consumo di acqua è accettata qualora la realizzazione dell'investimento consente anche di ottenere altri benefici ambientali comprovati (p.es. riduzione del consumo di energia, riduzione nell'uso di fertilizzanti, riduzione dei rischi di erosione del suolo). Le riduzioni previste devono essere dimostrate ex-ante tramite relazioni tecniche che attestino i risultati ottenibili, redatte da un esperto o da un organismo autorizzato dalla Regione o Provincia autonoma competente. Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti realizzati a fini dell'aumento delle superfici irrigabili.
Entità ed intensità aiuto	Intervento 13.1 Il sostegno copre il costo di realizzazione dei nuovi impianti rispetto agli impianti tradizionali. Intervento 13.2 - costo supplementare per l'acquisto dei sistemi e delle attrezzature che integrandosi con i sistemi di irrigazione esistenti ne migliorano l'efficacia. In ambedue i casi, il sostegno può coprire anche i costi relativi all'assistenza tecnica strettamente necessaria e legata all'esecuzione degli impegni e/o all'utilizzo dei sistemi di irrigazione installati o ammodernati. Al riguardo, le disposizioni del Capitolo 7, paragrafo 5, della presente Disciplina nazionale sono d'applicazione.
Vincoli - Interrelazione con altri interventi	Gli interventi 13.1 e 13.2 non possono essere combinati tra di loro. Gli interventi non sono vincolati a nessuna delle altre azioni.
Documenti giustificativi dell'esecuzione dell'intervento	− Disposizioni attuative della OP riguardo all'azione. − Relazioni tecniche che attestino i risultati ottenibili con gli investimenti, redatte da esperti od organismi autorizzati dalla Regione o Provincia autonoma competente. − Fatture o documenti equipollenti relativi agli investimento realizzati. − Autorizzazione all'uso delle acque ai fini irrigui. (Direttiva acque) − Quaderno di campagna con annotazione degli interventi irrigui. − Ogni altra documentazione disponibile comprovante la riduzione nell'uso di altri fattori produttivi (energia, fertilizzati, ecc.) o benefici ambientali attesi dall'investimento previsto/realizzato.

Azione n. 14 – Interventi diversi di ottimizzazione della risorsa acqua

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	In termini ambientali ed economici l'uso dell'acqua è sempre più significativo. Esistono categorie di aziende produttive, definite "idroesigenti", per le quali si impone la necessità di adottare una politica dell'acqua sia per la sempre minore disponibilità , sia per ovviare a specifici indirizzi di politica ambientale sia per ovviare ai crescenti costi necessari per la sua gestione (pompaggio, utilizzo, depurazione, ecc..). Tra queste aziende idroesigenti ci sono gli opifici agroalimentari e le aziende agricole Gli ambiti di intervento sono pertanto numerosi e non tutti classificabili.
Interventi	Elenco non esaustivo degli interventi miranti a ridurre i consumi idrici: - separazione delle acque di processo dalle altre, oltre le norme obbligatorie - riduzione del prelievo idrico dall'esterno; - impianto di raffreddamento a torri evaporative, a maggiore efficienza; - riutilizzo delle acque di raffreddamento o delle pompe a vuoto; - riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori per operazioni nelle quali non sia previsto l'uso di acqua potabile; - interventi finalizzati alla riduzione delle acque destinate agli impianti di depurazione; - interventi finalizzati alla depurazione acque per riutilizzo.
Impegni	Il soggetto attuatore dell'azione dovrà ottemperare ai seguenti impegni: a) Acquisto ed installazione delle attrezzature e macchinari necessari alla realizzazione di sistema che permette una riduzione del consumo di acqua rispetto alla situazione pre-esistente; b) Manutenzione e mantenimento in efficienza ambientale degli investimenti realizzati durante il periodo di non alienazione degli investimenti realizzati; c) Tenuta di una specifica scheda di valutazione dell'impatto ambientale durante il periodo di ammortamento degli investimenti. I suddetti requisiti [b)] e c) sono obbligatori e non ammissibili al sostegno. Sono ammissibili a sostegno solo gli impegni che vanno oltre i requisiti minimi e le norme obbligatorie stabiliti dalla legislazione nazionale o regionale. Per essere ammissibili al sostegno, gli investimenti devono consentire, a condizioni standard, una riduzione minima del 25% del consumo di acqua rispetto alla situazione pre-esistente. Una riduzione minima del 10% del consumo di acqua è accettata qualora la realizzazione dell'investimento consente anche di ottenere altri benefici ambientali comprovati (p.es. riduzione del consumo di energia, riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti). Le riduzioni previste devono essere dimostrate ex-ante tramite relazioni tecniche che attestino i risultati ottenibili, redatte da un esperto o da un organismo autorizzato dalla Regione o Provincia autonoma competente.
Entità ed intensità aiuto	Il sostegno copre il costo supplementare sostenuto per la realizzazione degli interventi che consentono di ottenere benefici aggiuntivi rispetto agli obblighi di legge. Il sostegno può coprire anche i costi relativi all'assistenza tecnica e alle analisi (acqua) strettamente necessarie e legate all'esecuzione degli impegni e/o all'utilizzo dei sistemi installati o ammodernati. Al riguardo, le disposizioni del Capitolo 7, paragrafo 5, della

	presente Disciplina nazionale sono d'applicazione.
Vincoli e interrelazioni con altri interventi	Gli interventi non sono vincolati a nessuna delle altre azioni.
Documenti giustificativi dell'esecuzione dell'intervento	– Disposizioni attuative della OP riguardo all'azione. – Relazioni tecniche che attestino i risultati ottenibili con gli investimenti, redatte da esperti od organismi autorizzati dalla Regione o Provincia autonoma competente. – Fatture o documenti equipollenti relativi agli investimento realizzati. – Altre fatture e giustificativi di spesa relativi all'eventuale uso di assistenza tecnica e/o alla realizzazione di analisi. – Eventuali certificazioni ambientali rilasciate dalla Amministrazioni competenti – Specifica scheda di valutazione dell'impatto ambientale dell'azione ed ogni altra documentazione disponibile comprovante la riduzione dell'uso di acqua e altri benefici ambientali attesi dall'investimento previsto/realizzato.

****

11A13094

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-210) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.